

COMUNE DI CASTEL IVANO

(Provincia Autonoma di Trento)



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2025

*PROGETTO DI UNIFICAZIONE DEI PRECEDENTI PRG DEGLI EX COMUNI DI
IVANO-FRACENA, SPERA, STRIGNO E VILLA AGNEDO*

NORME DI ATTUAZIONE

Ottobre 2025 - Adozione preliminare

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Architetto
REMO ZULBERTI

692 sez. A . ARCHITETTURA

SOMMARIO

Titolo 1° - Introduzione	7
Art. 1. Introduzione di carattere generale sul nuovo testo delle Norme di Attuazione Unificate	7
Art. 2. Obiettivi e finalità del Piano Regolatore Generale	7
Art. 3. Riferimenti normativi e abbreviazioni	8
Art. 4. Elaborati del piano regolatore generale	9
<i>Prevalenza degli elaborati di PRG.</i>	10
Art. 5. Attuazione del PRG: piani attuativi subordinati e intervento edilizio diretto	10
<i>Piani attuativi</i>	10
<i>Intervento edilizio diretto</i>	11
Art. 6. Asservimento delle aree e modalità dei rilievi dello stato attuale	11
<i>Stato legittimo degli immobili.</i>	12
Art. 7. Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni	12
Art. 8. Disposizioni in materia di distanze delle costruzioni	12
<i>Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive</i>	12
<i>Distanze tra edifici da applicare nelle aree destinate ad aziende agricole specializzate</i>	12
<i>Distanze tra edifici da applicare all'interno degli insediamenti storici</i>	12
<i>Distanze dei terrapieni artificiali e mura di confine</i>	12
<i>Disapplicazione dell'articolo 110bis della L.P. 15/2015</i>	13
Art. 9. Distanze dalle zone ed aree con destinazione pubblica	13
Art. 10. Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444 del 1968	13
Art. 11. Realizzazione opere in deroga	14
Titolo 2° - Norme di carattere generale	15
Art. 12. Introduzione alle norme di carattere generale	15
Art. 13. Dotazione standard di parcheggi pertinenziali	15
Art. 14. Edifici esistenti	15
1. <i>Definizioni</i>	15
2. <i>Interventi ammessi su edifici con diversa destinazione d'uso in zone destinate all'insediamento</i>	16
3. <i>Interventi ammessi su edifici esistenti in zona agricola.</i>	16
Art. 15. Costruzioni accessorie	16
– ♦ Costruzioni accessorie	16
– ♦ Tettoie	17
– ♦ Distanze dalle costruzioni e dai confini	17
– ♦ Parere preventivo della commissione edilizia comunale	17
– ♦ Schemi tipologici per manufatti accessori e legnaie	17
– ♦ Elementi di arredo	18
Art. 16. Edifici pertinenziali	18
A) <i>Edifici pertinenziali in centro storico [A209]</i>	18
B) <i>Edifici pertinenziali al di fuori del centro storico</i>	18
C) <i>Garage</i>	19
D) <i>Edifici pertinenziali interrati</i>	19
E) <i>Volumi tecnici e attrezzature tecnologiche</i>	19
F) <i>Opere di infrastrutturazione del territorio</i>	19
Art. 17. Vincolo di inedificabilità decennale delle aree [Z610]	19
Titolo 3° - Sistema Ambientale	21

Capo 3.1 - Tutele paesistiche e ed ambientali	21
Art. 18. Contenuti del sistema ambientale	21
Art. 19. Aree di tutela ambientale [Z201]	21
Art. 20. Protezione Fluviale: ambito ecologico [Z312] ed ambito paesaggistico [Z329]	21
Art. 21. Parco ambientale del Brenta [Z304]	22
Art. 22. Invarianti del PUP e Rete Natura 2000	22
Art. 22.1 ZPS Zone di Protezione Speciale [Z313]	23
Art. 22.2 Riserva locale [Z317]	23
Art. 23. Difesa paesaggistica [Z203]	23
Capo 3.2 - Difesa del territorio	24
Art. 24. Acque pubbliche, corsi d'acqua, pozzi e sorgenti [Z102 Z104]	24
Art. 25. Carta di Sintesi della pericolosità	25
– ♦ Art. 18.1 - SCI - Studi di compatibilità [Z608]	25
Art. 26. Prescrizioni puntuali per la sicurezza idrogeologica del territorio	25
Capo 3.3 - Aree di difesa e tutela storica	26
Art. 27. Tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004 [Z301 Z302 Z327]	26
Art. 28. Aree a tutela archeologica [Z303]	26
Art. 29. Rispetto e tutela degli insediamenti storici [Z305]	27
Capo 3.4 - Tutela dagli inquinamenti	27
Art. 30. Adempimenti in materia di tutela dagli inquinamento acustico	27
Art. 31. Registro dei siti bonificati [Z604]	28
Titolo 4^o - Sistema Insediativo	30
Capo 4.1 - Insediamenti storici - PGIS	30
Art. 32. Scopi e contenuti del Piano di recupero degli insediamenti storici [A101 A103]	30
Art. 33. Norme di carattere generale per gli insediamenti storici	30
Art. 34. Elementi costitutivi del PGIS	31
Art. 35. Unità edilizia (UE) e scheda di catalogazione degli edifici storici	31
Applicabilità della deroga prevista dall'Art. 105 della L.P. 15/2015	31
Art. 36. M1 Manutenzione ordinaria	31
Art. 37. M2 Manutenzione straordinaria	32
Art. 38. R1 Restauro [A203]	33
Art. 39. R2 Risanamento conservativo [A204]	35
Art. 40. R3 Ristrutturazione edilizia [A205]	38
Art. 41. Fronti di pregio ed altri elementi di pregio storico architettonico	41
Art. 41.1 Fronti di pregio [A407]	41
Art. 41.2 Fronti da riqualificare [A408]	41
Art. 41.3 Fontane e capitelli [Z318]	42
Art. 41.4 Vincoli relativi alla conservazione degli elementi di pregio	42
Art. 42. R6 Interventi di demolizione [A208]	42
Art. 43. R7 Nuova costruzione [A210]	42
Art. 44. R8 Ristrutturazione urbanistica [A211]	43
Art. 45. Nuova edificazione	43
Art. 46. Ricostruzione di edifici danneggiati o crollati	43
Art. 47. Interventi particolari sugli edifici storici	43
A) Abbaini	43
B) Nuovi balconi	44
C) Tetto ribassato	44

D) Materiali innovativi	44
E) Interventi individuati puntualmente	45
F) Sotterranei	45
Art. 48. Superfetazioni	45
Art. 49. Categorie di intervento delle aree pertinenziali libere	45
Art. 50. - Aree libere	46
1 - Spazi pubblici carrabili e pedonali [A401]	46
2 - Piazze, spazi pubblici e aree di sosta [A402]	46
3 - Verde pubblico VP esistente e di progetto [F301 F302]	47
4 - Spazi privati: piazzali [A404]	47
5 - Verde privato in centro storico [A406]	47
6 - Costruzioni interrato all'interno delle aree libere	47
7 - Categorie di intervento sugli spazi aperti	47
• Manutenzione ordinaria degli spazi di pertinenza	48
• Restauro degli spazi di pertinenza	48
• Risanamento degli spazi di pertinenza	48
• Ristrutturazione degli spazi di pertinenza	49
Art. 51. Fontane, edicole, capitelli ed altri manufatti storici puntuali.	49
Art. 52. Attrezzature pubbliche, parcheggi e parchi pubblici.	50
Art. 53. Piani di recupero e riqualificazione urbana in centro storico [Z512]	50
Art. 54. Progetti norma e Specifici riferimenti normativi in centro storico [Z602]	50
P.ed. .395 .398 C.C. Villa Agnedo	50
P.ed. .396 C.C. Villa Agnedo	50
P.ed. .156/2 C.C. Villa Agnedo	50
Capo 4.2 - Insediamenti residenziali	50
Art. 55. Norme di carattere generale per le zone residenziali	50
• Lotto minimo	51
Art. 56. Progetti norma e specifici riferimenti normativi fuori del centro storico [Z602]	51
1. P.ed. .162 C.C. Villa Agnedo - Maso Baia	51
2. P.ed. .821/1 C.C. Strigno	51
3. P.ed. .275 C.C. Spera I	52
Art. 57. Vincolo residenziale per la "Prima abitazione" [Z601]	52
Art. 58. Termini di efficacia [Z601]	52
Art. 59. Interventi di densificazione ammessi sugli edifici esistenti	53
Art. 59.1 Ampliamento della Sun;	53
Art. 59.2 Sopraelevazione;	54
Capo 4.3 - Zone prevalentemente residenziali	54
Art. 60. Zone residenziali esistenti sature B1 [B101]	54
Art. 61. Zone residenziali di completamento B3 [B103]	55
• Zone B3.a (Uf 0,45 Hf 9,0 Strigno)	55
• Zone B3.c (Uf 0,45 Hf 9,0 Villa Agnedo)	55
• Zone B3.d (Uf 0,45 Hf 10,0 Ivano Fracena)	55
• Zone B3.e (Uf 0,45 Hf 9,5 Spera)	55
• Zone B3.f (Uf 0,30 Hf 9,0 nuove)	55
• Zone B3.g (Uf 0,45 Hf 9,0 nuove)	56
• Zone B3.h	56
Specifici riferimenti normativi [Z601 Z602]	56
• Art. 61.1 Zona residenziale di completamento p.f. 382/1 C.C. Spera I [Z601]	56
Art. 62. Zone residenziali di espansione C [C101]	56
• Zona C1.a (Uf 0,45 Hf 9,0 Strigno)	56
• Zona C1.b (Uf 0,30 Hf 9,0 Villa Agnedo)	56

• Zona C1.c (Uf 0,45 Hf 9,0 Villa Agneda)	57
• Zona C1.d (Uf 0,45 Hf 9,0 Ivano Fracena)	57
• Zona C1.e (Uf 0,30 Hf 9,0)	57
• Zona C1.f (Uf 0,45 Hf 9,0)	57
• Zona C1.g (Uf 0,20 Hf 7,0)	57
• Zona C1.h	57
Art. 63. Piani attuativi	58
Art. 63.1 Piani di lottizzazione [Z504]	58
Art. 63.2 PL.1 Ivano Fracena [Z504]	58
Art. 63.3 PL.2 Ivano Fracena [Z504]	58
Art. 63.4 Ru.1 Riqualificazione urbana soggetta a convenzione [C104]	59
Art. 64. Progetti convenzionati [Z509]	59
PC.1 Progetto convenzionato con destinazione residenziale/servizi [Z509]	59
PC.2 Progetto convenzionato [Z509]	60
PC.3 Progetto convenzionato [Z509]	60
Art. 65. Zona a verde privato pertinenziale [H101]	61
Art. 66. Viabilità e parcheggi privati [H106 H103]	61
Capo 4.4 - Zone per attività turistico ricettive	62
Art. 67. Norme di carattere generale per le zone turistico ricettive	62
Art. 68. Zone per esercizi alberghieri [D201]	62
Art. 68.1 Rifugi	62
Art. 69. Zona per attrezzature turistico ricettive [D207]	62
Art. 70. Zone per colonie e casa vacanze [D206]	63
Art. 71. Zona per la ricezione turistica all'aperto [D216]	63
Art. 72. Zona per il turismo itinerante [D214]	64
Titolo 5° - Sistema Produttivo Primario Agricolo	64
Capo 5.1 - Norme generali per le aree agricole	64
Art. 73. Norme generali per le zone agricole, pascolive e boschive	65
Parametri urbanistici ed edilizi	66
Asservimento	67
Distanze delle strutture di allevamento ed impianti di trattamento dalle aree destinate all'insediamento.	67
Art. 74. Zone agricole di pregio [E104]	67
1. Specifico riferimento normativo [Z602]	67
2. Specifico riferimento normativo [Z602]	67
Art. 75. Zone agricole del PUP art. 37 [E103]	67
1. Specifico riferimento normativo [Z602]	68
2. Specifico riferimento normativo [Z602]	68
Art. 76. Zone agricole locali [E109]	68
1. Specifico riferimento normativo [Z602]	68
2. Specifico riferimento normativo [Z602]	68
3. Specifico riferimento normativo [Z602]	69
Art. 77. Zone a pascolo [E107]	69
Edifici esistenti con funzioni diverse	69
1. Specifico riferimento normativo [Z602]	70
2. Specifico riferimento normativo [Z602]	70
Art. 78. Zone a bosco [E106]	70
1. Specifico riferimento normativo - Oasi faunistica [Z602]	71
2. Specifico riferimento normativo - Area per campeggio Scout [Z602]	71

Art. 79. Zone ad elevata integrità e naturalità [E108]	71
Art. 80. Insediamenti Masali in zona agricola [Z602]	71
<i>Tessuti urbani di antica formazione in zona agricola [Z602]</i>	71
Art. 81. Edifici esistenti in zona agricola dismessi o con altra funzione d'uso.	72
Art. 82. Zone per attività agricole specializzate	73
Art. 82.1. Azienda agricola specializzata ad indirizzo zootecnico [E203]	73
Art. 82.2. Attività agricole compatibili [E209]	73
Art. 82.3. Specifico riferimento normativo - Zona stalle sotto Fracena [Z602]	74
Art. 82.5 Norma specifica per le aree zootecniche poste a sud dell'abitato di Agnedo [Z602]	74

Titolo 6° - Sistema Produttivo Secondario produttivo e Terziario commerciale 76

Capo 6.1 – Zone d2 settore industriale e artigianale 76

Art. 83. Norme generali per le zone produttive	76
<i>Unità abitativa del conduttore.</i>	76
Art. 84. Zone produttive di livello provinciale esistenti e di progetto [D101 D102]	76
<i>PIP per le aree produttive provinciali di progetto [Z514]</i>	77
Art. 85. Zone produttive di livello locale [D104 D105 D110]	77
Art. 85.1 Produttive di livello locale esistenti multifunzionali (M) [D110]	77
<i>Progetti convenzionati PC.3 [Z602]</i>	77
Art. 85.2 Produttive di livello locale pure esistenti (L) e di progetto (L.PR) [D104 D105]	78
Art. 85.3 Specifici riferimenti normativi [Z601 e Z602]	78
Art. 86. Zona produttiva per lavorazione materiali inerti e estrattivi [D117]	79
Art. 87. Aree estrattiva all'aperto (cd. Cave) [L108]	80
Art. 88. Zona Aree estrattive – Cave all'aperto [L110]	80
Art. 89. Aree per discariche	80
1. <i>Impianti e attrezzature tecnologiche speciali: discariche [Z602]</i>	80
Art. 90. Aree di recupero ambientale [Z605]	81
Art. 91. Zona di discarica inerti [L101]	81
Art. 92. Stazione di servizio alla viabilità e distributore carburanti [D118]	81

Capo 6.2 – Settore commerciale 82

Art. 93. Zona commerciale integrata [D108]	82
Art. 94. Centri commerciali [D124]	82

Titolo 7° - Sistema delle Attrezzature e Servizi pubblici 83

Art. 95. Norme generali per le opere pubbliche e di interesse pubblico	83
Art. 96. Zone per servizi pubblici e di interesse pubblico [F201 F202 F203 F 205]	83
<i>Indici e parametri edilizi ed urbanistici</i>	84
Art. 97. Zone per attrezzature sportive [F207]	84
97.1. <i>Specifico riferimento normativo - Bicigrill[Z602]</i>	84
Art. 98. Zone per parcheggi pubblici e di interesse pubblico [F305 - F306]	85
Art. 99. Zona a verde pubblico attrezzato [F301 F302]	85
1. <i>Specifico riferimento normativo [Z602]</i>	86
Art. 100. Zona a verde di protezione e mitigazione e alberature [G117 G116]	86
Art. 101. Zona cimiteriale e fascia di rispetto [F801 G101]	86
Art. 102. Zone per impianti tecnologici [F803]	86
Art. 102.1 - <i>Depuratori e zone di rispetto di impianti di depurazione [F805 G109 G110]</i>	87
Art. 103. Zona CRM Centro Raccolta Materiali [L104]	87
Art. 104. Opere di infrastrutturazione del territorio, impianti ed opere di urbanizzazione	88
Art. 105. Viabilità e Ferrovie	88

<i>Ferrovie [F428 F429]</i>	89
Art. 106. Fascia di rispetto stradale e ferroviaria [G103]	89
<i>Zone specificatamente destinate all'insediamento</i>	90
<i>Rispetto delle ferrovie [G103]</i>	90
<i>Fasce di rispetto stradale - Tabelle A, B, C,</i>	91
<i>Sezioni tipo della carreggiata</i>	93
Art. 107. Zone pertinenziali della viabilità [F439]	95
Art. 108. Ciclovie e sentieristica [F418 F419 F420 F421]	95
Art. 109. Elettrodotti e fasce di rispetto [F444 G104]	95
1. <i>Specifico riferimento normativo [Z602]</i>	96
Art. 110. Gasdotto (metanodotto) e area di rispetto [F445]	96
<i>Titolo 8° - Urbanistica commerciale</i>	97
Art. 111. Disciplina del settore commerciale	97
Art. 112. Tipologie commerciali e definizioni	97
Art. 113. localizzazione delle strutture commerciali	97
Art. 114. Attività commerciale nelle aree produttive provinciali	98
Art. 115. Attività commerciale nelle aree produttive locali esistenti	98
Art. 116. Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	99
Art. 117. Attività commerciali all'ingrosso	99
Art. 118. Spazi di parcheggio	99
Art. 119. Altre disposizioni	100
Art. 120. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	100
Art. 121. Ampliamento medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita esistenti	100
Art. 122. Ampliamento MSV e GSV esistenti con utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare	100
Art. 123. Criteri per ampliamenti con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare	100
Art. 124. Coordinamento normativo con il PTC Stralcio della Comunità Giudicarie	101
Art. 125. Valutazione di impatto ambientale	101
<i>Titolo 9° - Criteri di tutela paesaggistica e Schemi tipologici</i>	101
Art. 126. Autorizzazione paesaggistica del sindaco e pareri della commissione edilizia comunale	101
Art. 127. Principi generali di salvaguardia territoriale	101
Art. 128. Coerenza paesaggistica ed ambientale degli interventi	102
<i>ALLEGATI</i>	105
<i>Allegato 1 - Schemi tipologici delle costruzioni accessorie</i>	105
– ♦ Costruzioni accessorie e legnaie	105
– ♦ Nuove tipologie	106
<i>Allegato 2 - Schema compositivo di facciata</i>	108
<i>Estratti normativi</i>	109

TITOLO 1° - INTRODUZIONE

Art. 1. Introduzione di carattere generale sul nuovo testo delle Norme di Attuazione Unificate

1. Le presenti norme di attuazione costituiscono il nuovo testo integrato e coordinato del PRG del Comune di Castel Ivano che sostituisce integralmente le previgenti disposizioni urbanistiche degli ex comuni di Ivano-Fracena, Spera, Strigno e Villa Agnedo. Il nuovo PRG del Comune di Castel Ivano viene predisposto sulla base catastale dei comuni catastali di: Ivano-Fracena, Spera I, Spera II, Strigno e Villa-Agnedo

Art. 2. Obiettivi e finalità del Piano Regolatore Generale

1. Il PRG è lo strumento di pianificazione urbanistica per la disciplina delle funzioni di governo del suo territorio. Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatte salve le prevalenti disposizioni previste dalla normativa provinciale in materia urbanistica, dal PUP, dai PTC, dalle norme di settore e dagli ulteriori livelli di pianificazione di settore che prevalgono sulle stesse disposizioni del PRG.
2. Ai sensi della Legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio" il Piano regolatore generale assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e individua gli obiettivi di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio comunale.
3. Per i fini del comma 2 il PRG determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie funzionali previste da questo articolo, e ne fissa la disciplina d'uso.
4. Costituisce parte integrante del PRG anche la pianificazione generale dell'insediamento storico, comunemente definita con il termine PGIS. Il piano concorre agli obiettivi miranti al recupero, riqualificazione e salvaguardia del patrimonio edilizio storico esistente allo scopo principale di offrire le migliori condizioni per l'utilizzo a fini abitativi, garantendo le migliori condizioni di benessere di chi risiede in edifici storici, coerentemente con le misure di salvaguardia finalizzate alla conservazione degli elementi architettonici e le singole componenti tipologiche di valore storico-artistico e legate alla conservazione dei luoghi della memoria.
5. La disciplina degli insediamenti storici, edifici ed aree libere, viene redatta nel rispetto dei criteri previsti all'art. 103 della L.P. 15/2015. Fino alla entrata in vigore dei nuovi criteri previsti dallo stesso articolo vengono utilizzati, come base metodologica, i criteri approvati con delibera di Giunta Provinciale n. 20116 di data 30/12/1992 introducendo le opportune e necessarie innovazioni volte a favorire ed incentivare il recupero a fini abitativi e produttivi degli edifici esistenti, soprattutto in tema di riduzione del consumo energetico ed utilizzo di materiali tecnologicamente avanzati.
6. Il PRG si pone come quadro generale di riferimento, di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti l'uso e le trasformazioni del territorio comunale, urbanizzato e non urbanizzato
7. Per il conseguimento degli obiettivi si prevede l'attuazione delle seguenti azioni coordinate:
 - a) Riordino sistematico della infrastrutturazione territoriale;
 - b) L'individuazione, quantitativamente differenziata, delle aree destinate all'insediamento;
 - c) Riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio storico anche per il soddisfacimento del fabbisogno di abitazioni, servizi, attività produttive compatibili, contribuendo alla riduzione del consumo di suolo;
 - d) Oculto e programmato sviluppo delle aree da insediare ai fini del riequilibrio territoriale nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme provinciali in tema di riduzione del consumo di suolo;
 - e) La valorizzazione dell'ambiente, introducendo anche ove si rilevano particolari emergenze paesaggistiche, norme di difesa volte a garantire la conservazione di caratteri peculiari per l'identità univoca dei luoghi, limitando le azioni tendenti all'indifferenziazione ed omologazione territoriale.
 - f) L'individuazione delle aree produttive esistenti e di progetto e definizione degli interventi di infrastrutturazione necessari per la riqualificazione e riuso, oltre che definire le modalità operative

per favorire ricollocazione e ridimensionamenti nei casi si rilevino conflitti di destinazioni d'uso o incompatibilità ambientali;

- g) Il riordino del sistema viabilistico secondo criteri tendenti ad aumentare la sicurezza degli utenti e dei pedoni;
- h) La definizione dei parametri edilizi urbanistici delle aree agricole destinate all'insediamento di strutture imprenditoriali del settore primario con definizione degli interventi ammessi sugli edifici esistenti non funzionali all'attività agricola;
- i) L'individuazione delle aree destinare ai servizi collettivi pubblici locali e/o sovralocali, tenendo in considerazione la collocazione sull'intero territorio comunale al fine di garantire i servizi minimi alla popolazione insediata in aree periferiche;

8. Il PRG ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie nel territorio del comune interessato.

Art. 3. Riferimenti normativi e abbreviazioni

1. Al fine di coordinare i termini e le abbreviazioni con i regolamenti provinciali in materia urbanistica nel testo verranno utilizzati i seguenti riferimenti:

- a) la Provincia Autonoma di Trento viene indicata anche con l'acronimo "PAT";
- b) la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) è indicata come "L.P. 15/2015" [Pubblicazione BUR 11/08/2015 n. 32 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 12 agosto 2015 e succ. mod. ed int.];
- c) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come "L.P. 1/2008" [Pubblicazione BUR 11/03/2008 n. 11 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 26 marzo 2008 e succ. mod. ed int.];
- d) il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15" e sue successive modificazioni ed integrazioni, è indicato con l'acronimo "RUEP";
- e) le delibere di Giunta Provinciale attuative delle leggi provinciali L.P. 1/2008, L.P. 5/2008, L.P. 15/2015, e le circolari esplicative ed interpretative emanate dagli organi provinciali competenti, verranno indicate come "disposizioni attuative" riferibili agli specifici argomenti in trattazione.
- f) il piano urbanistico provinciale è indicato anche con l'acronimo "PUP";
- g) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come "NdA del PUP";
- h) le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità sono indicate anche con l'acronimo "CPC";
- i) i piani territoriali delle comunità sono indicati anche con l'acronimo "PTC";
- j) il piano regolatore generale viene indicato anche con l'acronimo "PRG";
- k) le commissioni edilizie comunali sono indicate con l'acronimo "CEC";
- l) il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della provincia di Trento, in vigore dal 8 giugno 2006, a seguito della pubblicazione sulla G.U. 119 del 24/05/2006 del Decreto del Presidente della repubblica del 15/02/2006, applicabile per le parti residuali a seguito della approvazione della nuova carta di Sintesi della pericolosità, viene indicato anche con l'acronimo "PGUAP";
- m) il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni ed integrazione viene indicato con l'abbreviazione D.Lgs. 42/2004;
- n) la normativa provinciale relativa al territorio forestale e montano Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" viene di seguito indicata come "Legge forestale";
- o) le disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici, confini e terrapieni, di cui all'Allegato 2 approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 viene richiamato nel testo delle presenti NdA come "distanze dei fabbricati";
- p) le disposizioni provinciali in materia di distanze di rispetto stradale di cui all'Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato

come da ultima deliberazione n. 2088 di data 4 ottobre 2013 viene richiamato come "rispetto stradale";

- q) la normativa provinciale relativa al settore commerciale LP 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", il suo regolamento di attuazione e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 – Allegato 1 "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di seguito richiamati come "Criteri commerciali";
- r) la Carta di Sintesi della Pericolosità approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 e entrata in vigore il 2 ottobre 2020, in attuazione delle norme del PUP Capo IV° della L.P. 5/2008, viene indicata anche con l'acronimo "CSP";
- s) il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137: D.Lgs 42/2004 o Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- t) Gli uffici provinciali della Soprintendenza per i beni culturali e Ufficio beni archeologici: acronimo SBC-UBA;

Art. 4. Elaborati del piano regolatore generale

1. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati approvati con la Variante 2025:

- 1. Relazione illustrativa e Valutazione di Piano;
- 2. Norme di Attuazione Testo coordinato
- 3. Norme di Attuazione Raffronto
- 4. Elenco Varianti
- 5. Elenco sintetico schede PGIS
- 6. PGIS Agnedo - Schede di catalogazione (nuove schede 2025)
- 7. PGIS Spera - Schede di catalogazione (nuove schede 2025)
- 8. PGIS Villa - Schede di catalogazione (nuove schede 2025)
- 9. PGIS Strigno - Schede oggetto di variante (nuove schede 2025)

Tavole grafiche

- Tav. A.1 - Ambientale - Sc.10.000
- Tav. A.2 - Ambientale - Sc.5.000
- Tav. B.1 - Insediativo - Sc.10.000
- Tav. B.2 - Insediativo - Sc.2.000_Spera e Tomaselli
- Tav. B.3 - Insediativo - Sc.2.000_Ivano Fracena Strigno e Villa
- Tav. B.4 - Insediativo - Sc.2.000_Villa Agnedo
- Tav. B.5 - Insediativo - Sc.2.000_Lefre
- Tav. B.6 - Insediativo - Sc.2.000_Prima Luna
- Tav. IS.1 Insediamenti storici Spera, Paterni - Sc. 1:1.000
- Tav. IS.2 Insediamenti storici Strigno, Tomaselli - Sc. 1:1.000
- Tav. IS.3 Insediamenti storici Agnedo, Fracena, Ivano, Villa - Sc. 1:1.000

Tavole di raffronto

- Tav. V.1 - Raffronto con Numero Varianti
- Tav. V.2 - Raffronto con Numero Varianti_Spera e Tomaselli
- Tav. V.3 - Raffronto con Numero Varianti_Ivano Fracena Strigno e Villa
- Tav. V.4 - Raffronto con Numero Varianti_Villa Agnedo
- Tav. V.5 - Raffronto con Numero Varianti Lefre
- Tav. V.6 - Raffronto con Numero Varianti_Prima Luna
- Tav. P.2 - PRG in vigore_Spera e Tomaselli
- Tav. P.3 - PRG in vigore_Ivano Fracena Strigno e Villa
- Tav. P.4 - PRG in vigore_Villa Agnedo
- Tav. P.5 - PRG in vigore_Lefre
- Tav. P.6 - PRG in vigore_Prima Luna

Tavole e elaborati di analisi

- Tav. CSP.2 - Carta Sintesi Pericolosità_Spera e Tomaselli
- Tav. CSP.3 - Carta Sintesi Pericolosità_Ivano Fracena Strigno e Villa
- Tav. CSP.4 - Carta Sintesi Pericolosità_Villa Agnedo
- Tav. CSP.5 - Carta Sintesi Pericolosità_Lefre
- Tav. CSP.6 - Carta Sintesi Pericolosità_Prima Luna
- Tav. M.2 - Mappa Catastale_Spera e Tomaselli
- Tav. M.3 - Mappa Catastale_Ivano Fracena Strigno e Villa
- Tav. M.4 - Mappa Catastale_Villa Agnedo
- Tav. M.5 - Mappa Catastale_Lefre
- Tav. M.6 - Mappa Catastale_Prima Luna
- Tav. O.2 - Ortofoto_Spera e Tomaselli
- Tav. O.3 - Ortofoto_Strigno e Ivano Fracena
- Tav. O.4 - Ortofoto_Villa Agnedo
- Tav. O.5 - Ortofoto_Lefre
- Tav. O.6 - Ortofoto_Prima Luna

Elaborati in vigore non oggetto di variante

- 11. PGIS Strigno - Schede di Catalogazione
- 12. PGIS Fracena - Schede di Catalogazione
- 13. PGIS Ivano - Schede di Catalogazione
- 14. PGIS Tomaselli - Schede di Catalogazione
- 15. PGIS Edifici Isolati - Schede di Catalogazione
- 16. PGIS Schede Norma
- 17. PGIS Manufatti e dipinti - Schede di catalogazione
- 18. Schede Ruedi n.5 di Ivano Fracena

Prevalenza degli elaborati di PRG.

2. Le Norme di attuazione costituiscono il principale documento che deve essere rispettato per tutti gli interventi edilizi ed urbanistici sul territorio comunale. Le tavole grafiche costituiscono l'esplicitazione di dette norme e nel caso di divergenze le norme prevalgono sulle indicazioni cartografiche. Inoltre le tavole grafiche a scala maggiore prevalgono su quelle a scala minore, mentre le indicazioni specifiche contenute nelle schede di catalogazione degli edifici storici prevalgono sulla cartografia di insieme e sulle norme di carattere generale.

Art. 5. Attuazione del PRG: piani attuativi subordinati e intervento edilizio diretto

1. L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dalle presenti Norme di Attuazione in relazione al Piano Regolatore Generale, dalla legislazione urbanistica provinciale. Testo unico in materia edilizia D.P.R. 06/06/2001, n. 380 nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Piani attuativi

2. Il PRG può individuare alcune zone dove l'edificazione è subordinata alla predisposizione di un piano attuativo da redigere nel rispetto delle indicazioni della L.P. 15/2015, artt. 49 e seguenti.
3. In ogni caso e' sempre possibile attivare la pianificazione attuativa subordinata ed i comparti edificatori, anche se non indicato nelle cartografie, nel rispetto delle norme provinciali.
4. Le norme di PRG possono indicare specifiche modalità di intervento da rispettar nelle fasi di progettazione ed esecuzione, oltre che particolari misure compensative specifiche per ogni singola zona come riportato al successivo articolo 63. Per i piani attuativi ove il PRG non esplicita indicazioni puntuali si prevede che gli stessi vengano redatti in conformità dei criteri stabiliti dalla legge provinciale, compresa la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di richiedere la realizzazione di opere di urbanizzazione anche qualora le stesse non debbano necessariamente essere

cedute all'Amministrazione comunale stabilendo le regole per la manutenzione delle stesse senza creare ulteriori aggravii economici a carico del Comune.

Intervento edilizio diretto

5. Per tutti gli altri casi il PRG si attua tramite intervento edilizio diretto.
6. L'attuazione dello sviluppo urbano in questi ambiti non prevede necessariamente la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione di interesse comunale e/o da cedere all'amministrazione fatte salve le specifiche verifiche da predisporre in fase di approvazione del progetto.
7. Il PdL dovrà contenere precise indicazioni in ordine al dimensionamento e suddivisione dei singoli lotti con tracciatura della viabilità interna, all'individuazione delle aree a verde collettivo e parcheggio pubblico, alla definizione delle tipologie edilizie, dimensionamento e collocazione all'interno dell'area dei singoli corpi edilizi per garantire un razionale utilizzo delle aree, ottimizzare gli interventi e valorizzare gli spazi pubblici e di uso collettivo anche posti all'esterno del perimetro di lottizzazione.
8. L'amministrazione, caso per caso, valutate le necessità di infrastrutturazioni e di dotazioni pubbliche, potrà decidere per la cessione diretta all'Amministrazione comunale o prescrive la fruizione collettiva interna al perimetro stesso di lottizzazione confermando la proprietà privata delle aree.
9. Fino alla approvazione del piano attuativo, gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi nei limiti definiti all'art. 8 del RUEP e art. 49, comma 2, della L.P. 15/2015.
10. Ferma restando la facoltà di promuovere un Piano Attuativo ogni volta se ne ravvisi la necessità, il presente P.R.G. non prescrive alcun Piano Attuativo. Le modalità costitutive, ivi compresa la stipula di apposita convenzione, l'iter di attivazione e di approvazione, nel generale inquadramento legislativo provinciale, sono chiamate a convergere verso l'obiettivo di concretizzare il prescritto sviluppo.

Art. 6. Asservimento delle aree e modalità dei rilievi dello stato attuale

1. Questo articolo definisce le modalità di formazione dei rilievi di supporto ai progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente entro e fuori dell'insediamento storico anche al fine della determinazione dei lotti soggetti ad asservimento edilizio urbanistico.
2. Il rilievo della situazione esistente degli edifici e dell'intera area nella quale essi insistono, per quanto riguarda gli interventi edilizi, e della situazione esistente delle aree a verde o piazzali per quanto riguarda gli interventi di recupero delle aree libere deve essere svolto in modo analitico e completo per quanto riguarda la misurazione dei singoli elementi, delle distanze e delle altezze con determinazione preventiva della quota zero di riferimento che deve essere fissata con specifica monografia e conservata durante tutta la durata dei lavori fino al rinnovo dell'agibilità, accatastamento o collaudo.
3. Per quanto riguarda gli edifici il rilievo, che deve essere esteso a tutti i piani, ivi compresi i piani interrati, con particolare attenzione ai seminterrati deve indicare con precisione le altezze nette entro e fuori terra, e dei sottotetti con indicazione delle altezze interne minime e massime esistenti fra l'estradosso del solaio e l'intradosso del manto di copertura; tutto ciò per potere determinare la rilevanza di ogni singolo corpo edilizio ai fini del calcolo della Sul e della Sun.
4. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una sintetica relazione con tabella di riepilogo dei valori minimi massimi, calcolo della Sul, della Sun del Sedime, del volume edilizio (Ve), del volume lordo fuori terra (Vl) emergente e volume edilizio entro terra e di tutti gli ulteriori elementi geometrici previsti dall'art. 3 del RUEP utili a definire in modo inequivocabile ed univoco dimensione, forma, struttura costruttiva e funzione d'uso dell'edificio esistente.
5. Particolare attenzione per gli edifici che non rientrano nel PGIS dovrà essere posta per il calcolo della superficie del lotto di riferimento asservita all'edificio al momento della sua realizzazione in applicazione degli indici edificatori originari ed il confronto con i nuovi indici e nuovi parametri edilizi urbanistici introdotti dal RUEP. Le aree asservite all'edificio che sono state successivamente frazionate e staccate dall'edificio principale mantengono il vincolo originario anche in caso di cessione di proprietà e non possono riacquisire potenzialità edificatoria fatte salve le modifiche successive previste con variante dal Piano Regolatore, compreso il ricalcolo degli indici rivisti in adeguamento al RUEP.

6. Le verifiche dimensionali ed il calcolo delle aree asservite all'edificazione deve essere applicata anche agli edifici esistenti in zona agricola. L'asservimento delle zone agricole si applica anche in mancanza di uno specifico vincolo tavolarmente iscritto, e lo stesso asservimento permane anche nel caso di utilizzo degli indici per le aree godute in affitto con diritto di superficie o aree cedute successivamente dalla realizzazione degli interventi.

Stato legittimo degli immobili.

7. Committente e progettista dovranno effettuare in tutti i casi le verifiche di legittimità ai sensi dell'art. 86bis della L.P. 15/2015, necessarie per definire lo stato legittimo degli immobili in tutti i casi in cui lo stato attuale non sia rappresentato nella documentazione disponibile presso gli uffici comunali.

Art. 7. Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Si rinvia all'art. 3 della L.P. 15/2015 e all'art. 3 del RUEP ed alle circolari esplicative e pareri disponibili sul sito istituzionale del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio.
<http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/>

Art. 8. Disposizioni in materia di distanze delle costruzioni

1. In tema di distanze tra i fabbricati e distanze dai confini si applicano le norme provinciali art. 60bis, 60ter e 60quater della L.P. 15/2015¹.
2. Nelle parti insediate del territorio al fine di consentire interventi di densificazione e di miglioramento delle condizioni di agibilità degli edifici storici, si propongono le seguenti eccezioni al norma provinciale. Le misure sono necessarie al fine di ridurre il consumo di suolo e di offrire maggiori possibilità di intervento per il recupero degli insediamenti storici esistenti.

Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive

3. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applicano le distanze previste all'art. 60 bis della L.P. 15/2015.

Distanze tra edifici da applicare nelle aree destinate ad aziende agricole specializzate

4. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi agricoli di tipo primario, compreso gli impianti di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, o per agli usi ad essi assimilati tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 4,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative o unità ed attività agrituristiche poste all'interno delle stesse aree, si applicano le distanze previste all'art. 60 bis della L.P. 15/2015.

Distanze tra edifici da applicare all'interno degli insediamenti storici

5. Nel caso di interventi di ristrutturazione di edifici incongrui ed edifici pertinenziali posti all'interno dell'insediamento storico le distanze fra edifici da applicare nel caso di ricostruzione entro il perimetro del sedime originario è fissato in 3,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni purché il nuovo edificio non presenti altezze all'estradosso nel caso di coperture piane e a metà falda nel caso di coperture inclinate maggiori di quelle dell'edificio esistente.

Distanze dei terrapieni artificiali e mura di confine

6. Fatte salve le limitazioni tipologiche e di altezza previste dal Regolamento Edilizio Comunale, le distanze dei terrapieni e delle mura di confine sono definiti dal regolamento provinciale.
7. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari continuano ad applicarsi le misure previste dall'Allegato 2 della delibera di Giunta Provinciale n. 2023/2010.

¹ Come modificata dalla L.P. 3/2025 Pubblicata il 09/07/2025 BUR n. 27 Ord. ed entrata in vigore il 10/07/2025.

Disapplicazione dell'articolo 110bis della L.P. 15/2015

8. In tema di sopraelevazioni poste all'esterno del perimetro del centro storico si prevede l'applicazione delle norme di PRG , come definite all'articolo 59.2 **disapplicando le disposizioni di deroga previste all'articolo 110bis della L.P. 15/2015.**

Art. 9. Distanze dalle zone ed aree con destinazione pubblica

1. Dalle zone ed aree con destinazione pubblica, o di proprietà pubblica, comunque destinate a strutture, parcheggi, verde, spazi per la mobilità si prevede il rispetto della distanza minima delle costruzioni dalla linea di zona urbanistica, indipendentemente dai confini di proprietà, di **5,0 m** misurata sul piano orizzontale ed in tutte le direzioni. Tale misura è ridotta a tre metri all'interno del perimetro dell'insediamento storico.

Art. 10. Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444 del 1968

1. Ai fini della equiparazione della zonizzazione del presente PRG alla tabella e funzioni stabilite dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1694 sugli "standard Urbanistici" si applicano le seguenti equiparazioni di zona:

D.M. 1444/68	Piano Regolatore Generale	
Zone A	Insedimento Storico compatto ed Edifici storici isolati	
Zone B	Zone residenziali di completamento Zone soggette a P.L Zona a verde privato pertinenziale	
Zone C	Viabilità e parcheggi privati Zone turistico ricettive: alberghiere; zona per colonia-vacanze	
Zone D	Zone produttive agricole, industriali, artigianali e commerciali: Zone D1: zone specificatamente destinate ad insediamenti agricoli e zootecnici ;	
	Zone D2: Zone industriali di livello provinciali Zone industriali di livello locale es., di compl. e di progetto Zone miste produttive e commerciali Zone a cave - ripristino e bonifica Zone per deposito materiali inerti Stazione di servizio alla viabilità e distributore carburanti Zone commerciali (varie declinazioni)	
Zone E	Zone agricole di pregio Zone agricole PUP art. 37 Zone agricole locali Zone boschive e forestali Zone a pascolo Zone ad elevata integrità Zone a verde di protezione	
Zone F	Zone per attrezzature e servizi pubblici civili amministrativi Zone per impianti sportivi Zone a verde pubblico attrezzato Zone per parcheggi pubblici e di interesse pubblico Zona a verde di protezione Zona per il Parco fluviale Zona cimitero e fascia di rispetto cimiteriale Zone per impianti tecnologici Zona CRM Centro Raccolta Materiali Zone destinate alla viabilità, parcheggi ed aree a servizio della viabilità	

2. Le equiparazione di zona trovano applicazione anche riguardo alla normativa provinciale in materia di rispetto delle distanze delle costruzioni come previsto all'Allegato 2 art. 13 comma 2, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m..

Art. 11. Realizzazione opere in deroga

1. Alle disposizioni e previsioni del PRG sono ammesse deroghe nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dalla legge provinciale L.P. 15/2015 Titolo IV, Capo VI, e del suo regolamento attuativo RUEP, Capo VIII.

TITOLO 2° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12. Introduzione alle norme di carattere generale

1. Le seguenti norme trovano applicazione in più parti del territorio comunale sulla base delle specifiche indicazioni. Trovano quindi applicazione all'interno degli insediamenti storici, in tutte le zone specificatamente destinate agli insediamenti, e qualora specificatamente dedicate ad interventi connessi con il recupero funzionale e tipologico degli edifici esistenti, anche all'interno delle zone agricole.

Art. 13. Dotazione standard di parcheggi pertinenziali

1. Gli interventi di edificazione, ampliamento e cambio d'uso devono rispettare lo standard di parcheggi pertinenziali previsti dalla legge provinciale.
2. Per la definizione, dotazione e casi di esonero degli spazi di parcheggio pertinenziali si rinvia alle disposizioni normative contenute all'art. 60 della L.P. 15/2015.
3. Per la determinazione dello standard, casi di esenzione, localizzazione, ed obbligo di mantenimento si rinvia agli articoli 13-21 del DPP 8-61/Leg./2017 e alla Tabella A allegata.
4. Per le attività commerciali valgono le norme riportate nel successivo specifico titolo 7°.
5. Tenuta in considerazione la particolare orogenesi dei territori di Castel Ivano e la necessità di potere attrezzare aree per la sosta ed il parcheggio adeguate e rispondenti alle necessità della popolazione che risiede lungo i versanti si prevede che nelle zone insediative e/o insediate come centro storico, aree residenziali aree a verde privato o anche in altre zone, purché vi sia comunque un edificio residenziale esistente, in funzione dell'obiettivo di aumentare la dotazione di spazi di parcheggio a servizio degli edifici esistenti e, su conforme parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che ne valuterà l'inserimento nel contesto urbanistico ed ambientale, nonché l'eventuale disponibilità da parte del relativo proprietario all'arretramento delle costruzioni rispetto al ciglio strada allo scopo dell'allargamento della stessa, è consentita la costruzione di garage coperti secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di garage previsti all'interno di aree inedificate, la costituzione dovrà essere completamente interrata, fatto salvo la parte relativa all'accesso che comunque dovrà avere una larghezza non superiore a m. 3,00;
 - nel caso di garage realizzati totalmente a livello strada, all'interno di rilevati esistenti anche sostenuti da muri, questi dovranno essere ripristinati salvo che per i punti di accesso, onde mantenere la continuità dell'andamento del terreno e delle murature stesse. In tali casi l'altezza del vano così ricavato non dovrà essere maggiore di m. 2,50 ed il solaio di copertura dovrà essere ricoperto con un manto di terra da inerbirsi. I portoni di accesso dovranno essere preferibilmente in legno e avere una larghezza netta preferibilmente non superiore a m. 3,00.
 - in entrambi i casi di cui sopra, è consentita eccezionalmente la sporgenza massima dei manufatti di mt. 1,00, dal profilo del terreno naturale, purché venga ripristinata la copertura con un manto di terra da inerbirsi e ciò sia ritenuto compatibile con le caratteristiche dell'ambiente esistente. Tali volumi emergenti rispetto al profilo del terreno attuale dovranno rispettare la distanza minima dai confini di proprietà, salvo consenso scritto ed intavolato da parte dei relativi proprietari confinanti, e dai fabbricali in conformità a quanto indicato all'art.4bis delle presenti NdA. I garage potranno avere altezza minima interna di mt. 2,20.

Art. 14. Edifici esistenti

1. Definizioni

1. Con l'espressione "edificio esistente" si intende l'edificio concluso alla data di entrata in vigore della Legge Urbanistica Provinciale L.P. 1/2008².

² (b.u. 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2 - Entrata in vigore 26 marzo 2008).

2. Ogni edificio deve essere chiaramente identificabile dalla sua consistenza volumetrica e che presenta i caratteri di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà, quali baracche, tettoie, serre e simili, nonché le costruzioni accessorie di cui ai successivi articoli delle presenti NdA.

Per ogni edificio esistente, al fine di poter effettuare qualsiasi intervento sullo stesso, occorre esistano i presupposti di legittimità edilizia ed urbanistica accertabili o attraverso la documentazione agli atti dell'amministrazione comunale, o certificabile con le procedure previste dagli articoli 86bis, 86ter, 86quater, 86 quinquies della L.P. 15/2015.

2. Interventi ammessi su edifici con diversa destinazione d'uso in zone destinate all'insediamento

3. Per gli edifici esistenti in zone destinate all'insediamento, con funzioni d'uso non conformi alla destinazione di zona, ove non sono previsti vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi fino alla ristrutturazione con ampliamenti nella misura massima del 10% della Sun oltre alla eventuale sopraelevazione del sottotetto nella misura minima necessaria a rendere abitabile il sottotetto e massima di un metro.

Per gli edifici esistenti con destinazioni d'uso non conformi alla destinazione di zona del PRG soggetta a vincolo espropriativo sono ammessi i seguenti interventi:

Fino alla approvazione dei progetti pubblici o di pubblico interesse che possono interessare l'edificio o le aree pertinenziali dello stesso, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi previsti all'art. 8 del RUEP e art. 49, comma 2, della L.P. 15/2015

3. Interventi ammessi su edifici esistenti in zona agricola.

4. Per gli edifici esistenti in zona agricola si rinvia al successivo articolo 81, Capo 5.1 Norme generali per le aree agricole.

Art. 15. Costruzioni accessorie

◆ Costruzioni accessorie

1. Le costruzioni accessorie possono essere realizzate quali pertinenze di edifici abitativi e di attività produttive insediate. Sono costituite da piccole strutture in legno destinate a deposito attrezzi, legnaia, rimessa per mezzi agricoli, realizzate all'interno delle aree pertinenziali degli edifici esistenti. Le costruzioni accessorie non rilevano ai fini degli indici edificatori di zona. Le dimensioni e le proporzioni devono rispettare quanto di seguito precisato per le differenti destinazioni di zona.
2. La realizzazione delle costruzioni accessorie è subordinata alla completa demolizione di eventuali strutture precarie presenti nell'area pertinenziale o altri elementi, anche non soggetti a titolo abilitativo, che risultino in contrasto con il decoro e l'ordinata fruizione degli spazi pertinenziali.
3. Nel caso di dimostrata impossibilità a realizzare le costruzioni accessorie all'interno delle aree pertinenziali dirette è possibile la realizzazione in aree di proprietà poste nelle vicinanze degli edifici stessi, anche in aree non specificatamente destinate all'insediamento, purché poste alla distanza minima utile al fine di garantire il rapporto di pertinenzialità evitando la disaggregazione o frammentazione territoriale.
4. Le costruzioni accessorie potranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti limiti:
 - Superficie utile netta massima:
 - Nelle zone interne all'insediamento storico 15 mq. ogni costruzione accessoria per ogni unità immobiliare abitativa o produttiva nel limite massimo di due per ogni edificio;
 - Nelle zone degli insediamenti Masali si applicano le stesse regole dell'insediamento storico;
 - Nelle zone destinate all'insediamento 20 mq. ogni costruzione accessoria per ogni unità immobiliare, Nel caso di edifici con più unità abitative, o attività compatibili, potranno essere realizzati più manufatti nel rispetto dei limiti di 30 mq nel caso di due unità e di 40 mq nel caso di tre o più unità per ogni singolo edificio.
 - Nelle zone esterne all'insediamento, per edifici abitativi esistenti in zona agricola 25 mq. per ogni unità immobiliare abitativa o produttiva nel limite massimo di due nel caso di edifici con più unità abitative;

- tetto a due falde, o a falda unica nel caso di aderenza a edifici o mura di altezza superiore all'altezza della costruzione accessoria;
- Altezza massima Hf 3,0 m, al colmo 3,50 m.
- inclinazione falde variabile compresa fra il 25% e il 45%;
- fondazione interrata in cemento;
- basamento di sostegno delle pareti perimetrali in cemento con rivestimento in sassi a vista di altezza massima 50 cm, solo se la costruzione viene realizzata all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento. Completamente in legno se realizzate in zone agricole.
- materiali tradizionali: struttura portante in legno, tetto in legno, manto di copertura in tegole o coppi o lamiera;
- sporgenza gronde massima di 60 cm oltre ai canali di gronda, 1,0 m sul fronte principale;
- il plateatico (o marciapiede) perimetrale di larghezza pari alla sporgenza delle gronde potrà essere pavimentato.

Le costruzioni accessorie sono di norma realizzate chiuse su tutti i lati seguendo le indicazioni degli schemi tipologici. E' ammessa la realizzazione delle stesse anche senza pareti perimetrali o con perimetrazione parziale lasciando alcuni lati scoperti o mista chiudendo con pareti solo una parte della superficie ammessa lasciando aperta la parte rimanente mantenendo costanti i rapporti fra superficie coperta e altezze.

◆ Tettoie

5. la realizzazione delle tettoie nelle fattispecie definite dal RUEP art. 3, comma 4, lettera b) è sempre ammessa nel limite di una tettoia per ogni edificio e solo **in alternativa** alla realizzazione della costruzione accessoria definita al precedente paragrafo.
6. Parametri edificatori:

➤ Superficie coperta massima (comprensiva della proiezione sul piano orizzontale degli sporti di gronda):	Sc 15 m ²
➤ Altezza massima al colmo:	Hf 3,50 m
➤ Distanza dai confini:	Vedi NdA

◆ Distanze dalle costruzioni e dai confini

7. Le distanze da confini ed edifici dei manufatti accessori sono determinate dagli articoli 60bis e 60 quater della legge provinciale per il territorio.
8. In particolare in centro storico le distanze dai confini sono previste in minimo 1,5 m dai confini e 3 m dai fabbricati esistenti.
9. Al di fuori dell'insediamento storico sono applicabili le stesse misure, fatta salva la possibilità di prescrivere, su parere della CEC, distanze maggiori al fine di preservare le visuali paesaggistiche, garantire maggiore rispetto verso confini ed edifici di altre proprietà esistenti, sulla base della dimensione delle aree a disposizione.

◆ Parere preventivo della commissione edilizia comunale

10. La presentazione di comunicazione opere o SCIA, nel rispetto della disciplina provinciale dovrà contenere una relazione dettagliata con descrizione dei luoghi dove la costruzione deve essere realizzata, indicazioni tipologiche e dimensionali dettagliate e complete, documentazione fotografica di dettaglio, verifica delle distanze da confini ed edifici esistenti interni ed esterni al lotto di pertinenza, elementi paesaggistici e visuali interessa dall'edificazione, distanze di rispetto da strade ed ogni altro elemento da tutelare.
11. Al fine di agevolare le valutazioni progettuali richieste e facilitare la corretta applicazione delle norme anche al fine della tutela paesaggistica dei luoghi del rispetto delle visuali, potrà essere richiesto un parere preliminare alla commissione edilizia comunale. Con detto parere potranno essere valutate anche soluzioni architettoniche alternative rispetto alle indicazioni dei commi successivi, anche al fine di garantire un corretto inserimento tipologico nel caso della presenza di edifici principali che presentano tipologie attuali o comunque discoste rispetto alla tipologia tradizionale in legno proposta con gli schemi successivi.

◆ Schemi tipologici per manufatti accessori e legnaie

12. Per gli schemi tipologici da seguire nella progettazione e realizzazione delle costruzioni accessorie si rinvia agli allegati alle presenti norme di attuazione.

◆ Elementi di arredo

13. Oltre alle costruzioni accessorie e tettoie all'interno delle aree pertinenziali degli edifici esistenti si possono realizzare gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo. In ogni caso tali strutture dovranno rispettare la distanza minima dai confini di 1,50 m. come già prevista per le costruzioni accessorie.
14. Il regolamento edilizio, al fine di garantire il rispetto del decoro degli spazi, potrà definire nel dettaglio limiti relativi alla densità di tali elementi ed eventuali distanze minime da osservare al fine di garantire il rispetto delle visuali panoramiche, del rispetto degli elementi ed edifici storici, dell'attenzione da prestare nel caso delle fasce di rispetto della viabilità.

Art. 16. Edifici pertinenziali

A) Edifici pertinenziali in centro storico [A209]

1. Gli edifici pertinenziali³ esistenti realizzati in periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente PRG e comunque legittimi sotto il profilo urbanistico ai sensi dell'art. 86bis della L.P. 15/2015, anche se non rappresentati negli elaborati grafici del PGIS, destinati a depositi, garage, laboratori di tipo domestico, legnaie, magazzini e simili, possono essere oggetto di ristrutturazione, come definito al successivo articolo 40 contenuto nella sezione relativa all'insediamento storico, anche con modifica di sedime e/o accorpamento, altezza massima pari all'edificio esistente o applicando le misure definite per le costruzioni accessorie. La forma del tetto dovrà essere ad una o due falde e tale superficie potrà essere utilizzata al fine dell'installazione di impianti fotovoltaici o solare termico. L'eventuale cambio d'uso per fini abitativi in accorpamento con gli edifici esistenti, non potrà in ogni caso ridurre gli spazi di parcheggio esistenti. Ne consegue che i garage esistenti dovranno mantenere la destinazione d'uso pertenziale.
2. Nel caso di intervento di demolizione con ricostruzione l'edificio dovrà essere ricostruito privilegiando l'utilizzo del legno, copertura in legno, manto di coperture in tegole, coppi, lamiera o legno. Il basamento potrà essere realizzato parzialmente in muratura con pietra a vista utilizzando le tipologie già previste per le costruzioni accessorie.
3. Le distanze dai confini e dai fabbricati dovranno rispettare quanto previsto dalla norma attuativa provinciale in materia di costruzioni accessorie⁴ fatte salve le misure più restrittive previste nella norma sulle costruzioni accessorie.

B) Edifici pertinenziali al di fuori del centro storico

4. Per gli edifici pertinenziali al di fuori del centro storico valgono le stesse norme fatta salva la verifica di legittimità per la quale viene fissato il termine temporale del 1967 per gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo, o termini successivi nel caso di interventi realizzati sulla base di licenze edilizie attivate ai sensi di previgenti programmi di fabbricazione e/o regolamenti edilizi.
5. Qualora non vi sia spazio sufficiente atto a costruire edifici pertinenziali o edifici accessori nelle aree per insediamento residenziale e/o nei Centri storici (al servizio del fabbricato esistente principale), è consentito costruire tali strutture in aree di pertinenza dell'edificio principale anche se queste aree sono localizzate al di fuori delle zone destinate all'insediamento.

³ Come definiti all'art. 3, comma 4, lettera a), del RUEP.

⁴ All. 2 Del GP 2023/2010 e successive integrazioni o modificazioni.

C) Garage

6. Nelle zone insediative e/o insediate come centro storico, aree residenziali aree a verde privato, o anche in altre zone purché vi sia comunque un edificio residenziale esistente, in funzione dell'obiettivo di aumentare la dotazione di spazi di parcheggio a servizio degli edifici esistenti e, su conforme parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che ne valuterà l'inserimento nel contesto urbanistico ed ambientale, nonché l'eventuale disponibilità da parte del relativo proprietario all'arretramento delle costruzioni rispetto al ciglio strada allo scopo dell'allargamento della stessa, è consentita la costruzione di garage coperti secondo le seguenti modalità:
- nel caso di garage previsti all'interno di aree inedificate, la costituzione dovrà essere completamente interrata, fatto salvo la parte relativa all'accesso che comunque dovrà avere una larghezza non superiore a m. 3,00;
 - nel caso di garage realizzati totalmente a livello strada, all'interno di rilevati esistenti anche sostenuti da muri, questi dovranno essere ripristinati salvo che per i punti di accesso, onde mantenere la continuità dell'andamento del terreno e delle murature stesse. In tali casi l'altezza del vano così ricavato non dovrà essere maggiore di m. 2,50 ed il solaio di copertura dovrà essere ricoperto con un manto di terra da inerbirsi. I portoni di accesso dovranno essere preferibilmente in legno e avere una larghezza netta preferibilmente non superiore a m. 3,00.
 - in entrambi i casi di cui sopra, è consentita eccezionalmente la sporgenza massima dei manufatti di mt. 1,00, dal profilo del terreno naturale, purché venga ripristinata la copertura con un manto di terra da inerbirsi e ciò sia ritenuto compatibile con le caratteristiche dell'ambiente esistente. Tali volumi emergenti rispetto al profilo del terreno attuale dovranno rispettare la distanza minima dai confini di proprietà, salvo consenso scritto ed intavolato da parte dei relativi proprietari confinanti, e dai fabbricali in conformità a quanto indicato all'art.4bis delle presenti NdA. I garage potranno avere altezza minima interna di mt. 2,20.

D) Edifici pertinenziali interrati

7. E' inoltre ammessa in ogni zona, in aggiunta a quanto disposto nelle specifiche norme, la costruzione di volumi interrati rispetto al profilo del terreno attuale i quali non costituiscono volume urbanistico e possono essere realizzati a confine, per una superficie coperta non superiore a mq 50 in aderenza o posti entro una distanza massima di m 300 dagli edifici esistenti con destinazione residenziale a cui saranno asserviti, purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente e purché venga ripristinato l'andamento orografico e siano ricoperti da uno strato di terreno idoneo al mantenimento del verde che trovava consistenza precedentemente. La parte visibile esternamente dovrà essere solo quella strettamente necessaria per le aperture di illuminazione ed accesso.

E) Volumi tecnici e attrezzature tecnologiche

8. Per impianti ed attrezzature tecnologiche si intendono i volumi tecnici e le altre strutture, attrezzature ed impianti in genere che per esigenze di funzionalità non possono essere contenuti nel corpo degli edifici. La loro realizzazione può derogare motivatamente dall'altezza massima di zona e dagli indici di fabbricabilità.

F) Opere di infrastrutturazione del territorio

9. Le opere di infrastrutturazione del territorio come definite dalla L.P. 15/2015 e dal RUEP, non necessitano di una previsione urbanistica di zona. La progettazione e la realizzazione dovrà tenere in ogni caso conto dei vincoli del PRG e del PUP e degli aspetti, anche di carattere generale, relativi alla tutela ambientale, storica, paesaggistica e culturale e della sicurezza idrogeologica del territorio

Art. 17. Vincolo di inedificabilità decennale delle aree [Z610]

1. Tutte le aree che sono state oggetto di stralcio o riduzione dell'edificabilità a seguito di variante introdotta ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della L.P. 15/2015, non possono essere oggetto di ripristino dell'edificabilità nei successivi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della variante che ha previsto lo stralcio dell'edificabilità.

2. Le aree assoggettate a questo vincolo non possono rientrare in progetti deroga urbanistica o accordi urbanistici e piani attuativi che possano costituire variante al PRG.
3. La cartografia di PRG riporta con apposito cartiglio Z610 il riferimento al vincolo del presente articolo distinguendo i diversi periodi con i quali sono stati introdotti gli stessi vincoli affinché si possa determinare con precisione la data di introduzione e la corrispondente data di decadenza dei vincoli introdotti con la variante 2025.
4. L'inedificabilità si applica ad ogni opera che possa essere considerata "costruzione" quali: volumi entro e fuori terra, tettoie, costruzioni accessorie, manufatti agricoli, serre, tunnel pesanti, rilevati artificiali. Sono fatte salve le bonifiche agrarie con movimenti di terra entro il metro di altezza.

TITOLO 3° - SISTEMA AMBIENTALE

CAPO 3.1 - TUTELE PAESISTICHE E ED AMBIENTALI

Art. 18. Contenuti del sistema ambientale

1. La cartografia del Sistema Ambientale riporta i vincoli sul territorio definiti dal PUP in ordine alla tutela paesaggistica ed ambientale.
2. Il PRG, sulla base dei criteri fissati all'articolo 11 delle norme del PUP approvate con L.P. 5/2008, ridefinisce i perimetri delle aree di tutela ambientale. L'unificazione cartografica effettuata con la variante 2025 segue i perimetri già approvati in adeguamento al PUP 2000 in relazione ai previgenti PRG degli ex comuni, inserendo le necessarie rettifiche ed integrazioni in prossimità delle sovrapposizione catastali di congiunzione dei diversi comuni catastali.
3. La cartografia del Sistema ambientale contiene inoltre, se esistenti, le zone della Rete natura 2000 (ZPS e ZSC), le riserve locali, le aree di protezione fluviale, i beni culturali e archeologici, le zone soggette a particolari vincoli di tutela e prevenzione della salute come i siti SOI.

Art. 19. Aree di tutela ambientale [Z201]

1. In conformità al Piano Urbanistico Provinciale sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero contraddistinti da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia del sistema ambientale in adeguamento a quelle individuate dal P.U.P. Variante 2000 con i criteri indicati nell'art. 11 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.U.P.
3. Nelle aree di tutela ambientale, individuate con apposito retino sulla cartografia di piano, la tutela del paesaggio si attua nelle forme e con le modalità previste dal PUP e dalla legge provinciale che individua gli interventi ed i piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e definisce competenze e modalità per il rilascio della stessa⁵.
4. Al di fuori delle zone di tutela ambientale, comprese le aree degli insediamenti storici, le norme di tutela paesaggistica sono di competenza comunale e vengono disciplinate al successivo Titolo Criteri di tutela paesaggistica delle presenti norme di attuazione.

Art. 20. Protezione Fluviale: ambito ecologico [Z312] ed ambito paesaggistico [Z329]

5. I perimetri delle aree soggette ad ambito fluviale paesaggistico sono individuate dalla cartografia del PGUAP.
6. Le aree di protezione fluviale riportate nelle tavole del sistema ambientale coincidono con gli ambiti fluviali ecologici definiti dal PGUAP. All'interno di queste aree gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme del PGUAP "Art. 33 Ambiti fluviali di interesse ecologico" applicando i criteri di tutela e valorizzazione contenuti nella parte VI[^], capitolo 4, del PGUAP, alle diverse tipologie di ambito fluviale: idraulico, ecologico (con valenza elevata, mediocre e bassa) e paesaggistico.
7. Tali aree coincidono in gran parte con il Parco ambientale del Brenta di cui al successivo articolo e quindi le aree coincidenti sono assoggettate ad entrambe le norme.
8. Secondo quanto previsto dall'art. 23 delle norme del PUP sono ammessi interventi con esclusione di qualsiasi realizzazione di nuove volumetrie e superfici coperte. Qualsiasi intervento dovrà essere realizzato in sintonia con le caratteristiche ambientali dei luoghi e delle specificità naturalistiche. Sono inoltre ammesse le opere inerenti alla difesa e consolidamento del suolo e del sottosuolo. Sulle strutture edificate e le infrastrutture viarie già esistenti all'interno di tali ambiti è possibile effettuare

⁵ Art. 63 e segg. L.P. 15/2015

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' possibile la realizzazione di nuove infrastrutture per favorire l'utilizzo ricreativo dell'ambito quali piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc. Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione con incremento massimo di sedime, volume edilizio Ve, volume lordo fuori terra Vl, , superficie utile netta Sun, del 20%.

Art. 21. Parco ambientale del Brenta [Z304]

1. IL PRG individua il perimetro per il Parco Ambientale del Brenta facendolo coincidere con gli ambiti fluviali di interesse ecologico in conformità alle indicazioni del PUP e rimanda gli interventi all'interno di tale perimetro a quanto prescritto all'art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (Parte VIII del D.P.R. 15/02/2006).
2. Fino alla redazione ed approvazione dello specifico Piano attuativo è fatto divieto di ogni alterazione dello stato di fatto, fatte salve le norme che seguono.
3. Sono ammesse le normali conduzioni dei fondi agricoli. Le colture esistenti devono essere conservate allo stato di fatto, con i soli miglioramenti tecnici di conservazione e di ricomposizione fondiaria.
4. Le aree boscate, salvo diversa previsione urbanistica, devono essere conservate allo stato di fatto ed eventualmente incrementate con specie locali.
5. Per gli edifici residenziali esistenti all'interno del perimetro indicato dal PRG sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione, esclusa la demolizione con ricostruzione. Nel caso di interventi di demoricostruzione ammessi da norme sovraordinate la ricostruzione dovrà comunque essere effettuata con incremento massimo di sedime, volume edilizio Ve, volume lordo fuori terra Vl, , superficie utile netta Sun, del 10%.
6. Per le altre costruzioni esistenti, purché non storiche ossia catalogate e/o realizzate prima del 1920, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione con incremento massimo di sedime, volume edilizio Ve, volume lordo fuori terra Vl, , superficie utile netta Sun, del 20%.
7. Per gli edifici rurali esistenti realizzati prima del 1920 e non catalogati si applicano precauzionalmente le norme previste per il risanamento conservativo, fatta salva la possibilità da parte della commissione edilizia comunale, valutate le condizioni di conservazione e gli elementi storici architettonici complessivi dell'edificio, applicare le norme previste per la ristrutturazione edilizia.
8. L'edificazione di nuovi manufatti, comunque subordinata alla disciplina del piano attuativo, deve essere strettamente connessa con le esigenze della protezione e conservazione delle aree di cui al presente articolo e della loro fruizione pubblica.
In assenza del piano attuativo, resta comunque ammessa la costruzione di infrastrutture ed opere per usi forestali, idraulici, presidio civile del territorio, messa in sicurezza o per opere di pubblica utilità.
9. Sono escluse dalla applicazione delle norme dei commi precedenti le opere connesse alle varianti della SS 47 "della Valsugana" e della ferrovia, nonché quelle riguardanti le zone a servizi pubblici ed impianti tecnologici.

Art. 22. Invarianti del PUP e Rete Natura 2000

1. Con riferimento all'art.8 delle Norme di Attuazione del PUP sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono mutevoli di tutela e valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.
3. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere un' incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che

possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 dd. 2/10/2009.

Art. 22.1 ZPS Zone di Protezione Speciale [Z313]

1. Sul territorio del Comune di Castel Ivano sono presenti le zone:
 - Zona di Protezione Speciale ZPS IT3120460 Lagorai che viene individuato nelle cartografie del sistema ambientale, ed interessa la parte nord dei territori di Spera II e di Strigno.

Art. 22.2 Riserva locale [Z317]

1. Nella riserva si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 46 comma 5 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, Esse sono definite e disciplinate dall'art. 34 della LP11/2007. Le norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico sono contenute nella L.P. 23.6.1986 n° 14. I vincoli di tutela espressi dall'art.3 valgono anche per il biotopo comunale e in particolare al fine di evitare l'alterazione diretta e indiretta degli elementi caratteristici che compongono il biotopo, sono definiti i relativi vincoli di tutela che comportano necessariamente:
 - a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
 - b) il divieto di depositare rifiuti o materiale di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
 - c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse. Recupero degli edifici esistenti, senza aumento di volume.
2. Le tavole di PRG riportano le riserve locali:
 - Biotopo Saleti (n. 220 dell'elenco provinciale)
Fragmiteto che costeggia la Statale della Valsugana, tra coltivi e boschetti nei pressi dell'abitato di Ospedaletto, comune di Castel Ivano. La riserva locale è una delle aree protette che costituiscono la Rete di Riserve Fiume Brenta.
 - Biotopo Mesole (n. 53 dell'elenco provinciale)
Divisa in tre zone separate, copre un'area ripariale in sinistra e destra idrografica del fiume Brenta, nei comuni di Castel Ivano e Castelnuovo (Valsugana). La riserva locale è una delle aree protette che costituiscono la Rete di Riserve Fiume Brenta.

Art. 23. Difesa paesaggistica [Z203]

1. Sul territorio del nuovo comune di Castel Ivano viene individuata un' area di difesa paesaggistica sui versanti che circondano Castel Ivano dove al suo interno si devono applicare norme volte a conservare le unità di paesaggio percepito, caratterizzato principalmente da zone boscate.
2. All'interno di tale zona sono quindi vietate:
 - All'interno delle zone individuate a bosco del PRG sono vietate opere di bonifica agraria con cambio di coltura;
 - In tutte le zone sono vietate la posa di sovrastrutture connesse con la coltivazione intensiva delle aree agricole.
In particolare sono vietate: reti antigrandine, tunnel pesanti e serre, tunnel leggeri realizzati con coperture in plastica di altezza da suolo superiore a 1 m (sono ammessi i tunnel leggeri posati a terra da utilizzarsi esclusivamente nel periodo stagionale), scogliere o terre armate, Costruzioni accessorie, tettoie, manufatti di limitate dimensioni per la coltivazione dei fondi.
3. Sono ammesse:
 - Opere di ripristino delle aree prative ed orticolo con taglio delle riprese arboree spontanee e deturpanti;
 - Ripristino dei muretti a secco per contenere gli orti terrazzati, da realizzarsi con la tecnica del sasso a vista senza chiusura delle fughe. Eventuali opere di sostegno delle terre realizzato in cemento deve garantire la permeabilità trasversale e la loro completa copertura con muretti a secco;

- Opere di bonifica agraria con cambio di coltura al fine di conservare le zone boschive esistenti già individuate dal PRG;
- Opere di sistemazione e ripristino dei giardini storici con un utilizzo a fini ricreativi delle aree pertinenziali del castello poste a nord ovest dello stesso, con possibilità di realizzare fontane, piscine, punti panoramici, e aree di sosta e pic-nic.

CAPO 3.2 - DIFESA DEL TERRITORIO

Art. 24. Acque pubbliche, corsi d'acqua, pozzi e sorgenti [Z102 Z104]

1. La cartografia rappresenta i corsi d'acqua che rientrano nell'elenco delle acque pubbliche oltre ad ulteriori corsi d'acqua individuati dal reticolo catastale ed ai principali corsi d'acqua superficiale individuati sulla base della carta tecnica provinciale.
2. La fascia di rispetto idraulico di estende per 10 metri lungo le sponde dei corsi d'acque e/o del confine catastale del demanio idrico. Tale fascia di rispetto, pur non rappresentata nella cartografia del PRG, dovrà essere determinata in sede di intervento sulla base di un preciso rilievo dello stato reale dei luoghi e della verifica delle proprietà demaniali seguendo i criteri e modalità fissati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 *“Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali”* e del suo regolamento di attuazione d.P.P. n. 22-124/leg. di data 20/09/2013.
3. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 *“Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali”* e del suo regolamento di attuazione d.P.P. n. 22-124/leg. di data 20/09/2013. Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini Montani della PAT, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
4. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, *“Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”*.
5. Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; -gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, *“Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”*.
6. Le limitazioni normative derivanti dall'applicazione delle norme di tutela delle acque di sopra riportate prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste dalle carte e norme del PRG.
7. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua non dovranno costituire impatti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono del corpo idrico o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, ove possibile, andrà incentivato il loro recupero e l'ampliamento.
8. Le sorgenti catalogate dal PUP o iscritte al registro delle acque pubbliche sono soggette al vincolo dalla carta delle risorse idriche del PUP già richiamata nel precedente titolo Tutela idrogeologica del territorio delle presenti norme di attuazione. La rappresentazione cartografica delle fasce di rispetto è indicata nelle tavole del PUP Risorse Idriche.
9. Le sorgenti non catalogate, anche se non riportate in cartografia, sono soggette alle seguenti tutele:
 - tutela assoluta per una fascia circolare pari a 10 m;
 - rispetto idrogeologico per una fascia circolare a monte di 150 m e a valle di 50 m;
 - rispetto idrogeologico per una fascia circolare 100 m nel caso di terreni pianeggianti;

All'interno di questi perimetri si applicano le norme di tutela previste dalla Carta delle risorse idriche⁶.

Art. 25. Carta di Sintesi della pericolosità

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente piano, sono subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della nuova Carta di Sintesi della Pericolosità approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1307 di data 4 settembre 2020 ed entrata in vigore il 2 ottobre 2020 e successivamente modificata con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1478 di data 29/09/2023, n. 1341 di data 12/09/2025, e della "Carta provinciale delle risorse idriche"⁷.
2. Le disposizioni normative provinciali prevalgono rispetto a quanto previsto dalle norme e dalle cartografie del PRG per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza idrogeologica del territorio in ragione della presenza dei pericoli idrogeologici, valanghivi, sismici e d'incendio boschivo.
3. Per ogni singolo intervento che interessa classi di penali diverse, come riportato nella Carta di Sintesi della Pericolosità, si applicano le norme stabilite dal PUP, Capo IV articoli da 14 a 18, come declinato nella stessa legenda della Carta di Sintesi della Pericolosità.
4. I vincoli e prescrizioni imposti in attuazione della previgente carta della pericolosità idrogeologica PGUAP e i nuovi vincoli introdotti con varianti successive alla entrata in vigore della nuova Carta di Sintesi della Pericolosità vengono riportati nel successivo articolo 10.
5. La cartografia riporta le zone oggetto di trasformazione urbanistica già oggetto di preventiva verifica del rischio idrogeologico, geologico o di pericolosità per i crolli rocciosi valutate dalla competente conferenza dei servizi in sede di approvazione delle successive varianti al PRG. Le indicazioni prescrittive delle relazioni e le indicazioni dettate dalla conferenza sono vincolanti e dovranno essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e riportate esplicitamente nei titoli edilizi abilitativi.
6. Le prescrizioni e le misure mitigative contenute nello studio di compatibilità devono essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e richiamate negli allegati del titolo edilizio.

◆ Art. 18.1 - SCI - Studi di compatibilità [Z608]

4. SCI n. 1: L'intervento di realizzazione del parcheggio pubblico in Località Malga Campo lungo la SS 346 del Passo San Pellegrino, p.f. 5920/1 Moena I, dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nello studi di compatibilità redatto a supporto della variante per OOPP del 2025.

Art. 26. Prescrizioni puntuali per la sicurezza idrogeologica del territorio

1. La cartografia riporta le zone oggetto di trasformazione urbanistica già oggetto di preventiva verifica del rischio idrogeologico, geologico o di pericolosità per i crolli rocciosi valutate dalla conferenza dei servizi in sede di approvazione della variante al PRG attraverso studi specifici antecedenti l'entrata in vigore della nuova CSP o studi di compatibilità, successivi al 2 ottobre 2020, data di entrata in vigore della stessa.
2. Le indicazioni prescrittive delle relazioni e le indicazioni dettate dalla conferenza sono vincolanti e dovranno essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e riportate esplicitamente negli atti concessori o autorizzativi.

⁶ Del. G.P. 2248/2008 e succ. mod. ed int. - III° agg. Del GP 1941/2018

⁷ Terzo aggiornamento Del. G.P. 1941 dd. 12/10/2018 ed aggiornamento delle norme di attuazione Del. G.P. 1197 dd. 07/07/2023;

CAPO 3.3 - AREE DI DIFESA E TUTELA STORICA

Art. 27. Tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004 [Z301 Z302 Z327]

1. Le tavole di piano riportano i manufatti soggetti a vincolo diretto ed indiretto di tutela storico-culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale elencazione non si deve ritenere esaustiva in quanto ulteriori vincoli potranno essere disposti sulla base delle singole verifiche di interesse, predisposte ai sensi di legge.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
3. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2002 al fin di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico.
4. Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
5. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
6. Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
7. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "*Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.
8. Le tavole di PRG riportano con apposito simbolo grafico in forma indicativa e non esaustiva i luoghi interessati dalla presenza di manufatti della guerra con cartiglio Z327.

Art. 28. Aree a tutela archeologica [Z303]

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

o Aree di proprietà pubblica

2. Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

o Aree a tutela 01

3. Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

o Aree a tutela 02

4. Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto, in tali aree, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*

o Scoperte fortuite

5. Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 29. Rispetto e tutela degli insediamenti storici [Z305]

1. Il PRG individua nelle proprie cartografie le aree a tutela degli insediamenti storici.
2. Tali aree, ubicate ai margini degli insediamenti storici come definiti dalle presenti norme, sono vincolate allo stato di fatto.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione, con incremento massimo della Sun del 20%. nel rispetto delle norme sulle distanze.
4. Negli spazi liberi è ammessa la realizzazione delle costruzioni accessorie, dei parcheggi pertinenziali necessari allo standard, qualora non ubicabili all'interno delle aree pertinenziali specificatamente destinate all'insediamento, e garage interrati con tetto verde o carrabile qualora le opere interessino ambiti già destinati a spazi manovra e piazzali esistenti.

CAPO 3.4 - TUTELA DAGLI INQUINAMENTI

Art. 30. Adempimenti in materia di tutela dagli inquinamento acustico

1. Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" i progetti delle singole opere dovranno tenere conto di tutti gli aspetti legati all'inquinamento acustico, sia riferiti alla protezione dagli inquinamenti provenienti da fonti di rumore esterne esistenti, sia riguardo al potenziale grado di inquinamento acustico che l'opera stessa può generare.
2. Per le attività produttive, commerciali e professionali il progetto di trasformazione dell'area dovrà essere corredato di un'analisi relativa al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
3. Unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, vi è l'obbligo di predisporre una **valutazione del clima acustico** per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani

e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 3, dell'art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Sono fatte salve le deroghe alle procedure previste dal d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 che prevede l'esclusione per le attività a bassa rumorosità.

4. Tutti gli interventi realizzati lungo gli assi della viabilità principale, dovranno prevedere le opportune opere di difesa dall'inquinamento acustico prodotto lungo l'arteria stradale. A cura e spese del titolare del titolo edilizio spetterà ogni intervento necessario per il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla Legge 447/95 (art. 11).
5. Per l'attivazione di titolo edilizio idoneo alla realizzazione di opere che possono costituire sorgenti di rumore (attività produttive, nuova viabilità, parcheggi pubblici e privati con più di 50 posti auto, e opere simili) la documentazione di progetto dovrà essere corredata da uno studio del **clima acustico** (richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore) o di impatto acustico (richiesto per le nuove potenziali sorgenti di rumore).
6. Per le nuove strade occorrerà rispettare inoltre le disposizioni contenute nel DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Tale decreto definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, i limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e per quelle esistenti, nonché gli interventi per il rispetto dei limiti. L'ampiezza delle fasce acustiche e i limiti si distinguono in funzione della tipologia della strada (extraurbana, urbana e locale) e sono suddivisi per le strade di nuova realizzazione e strade esistenti. Inoltre, secondo il citato decreto la realizzazione di nuove strade dovrà essere fatta in modo tale da individuare i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, dall'allegato 1 del citato decreto) estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Le nuove infrastrutture stradali secondo il citato decreto sono tenute al rispetto dei valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

Il comune, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 447/95 ha la facoltà di richiedere la documentazione di **impatto acustico** nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di infrastrutture di trasporto stradale. Tale documentazione è necessaria per prevedere gli effetti della realizzazione e dell'esercizio dell'infrastruttura, verificandone la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti. I risultati della valutazione di impatto acustico devono garantire l'individuazione, già nella fase di progettazione, delle migliori soluzioni da adottare per garantire il rispetto dei limiti di rumorosità definiti dalla vigente normativa.

7. Ai sensi del comma 4, art. 8, della L. 447/95, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di **impatto Acustico**.
8. L'edificazione in zone residenziali dovrà essere rispettosa della normativa in materia di Inquinamento acustico. In particolare occorrerà rispettare i parametri fissati dalla Legge Provinciale 18 marzo 1991 n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico"; del suo regolamento di attuazione approvato con Decreto Presidente Giunta Provinciale n. 12-65/Leg. del 4 agosto 1992; della Legge Provinciale 11 settembre 1998 n. 10 che ha provveduto ad adeguare la normativa provinciale alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; e al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 che detta limiti sulle esposizioni al rumore.

Art. 31. Registro dei siti bonificati [Z604]

1. Tali aree, individuate in cartografia del sistema ambientale con apposito retino, sono aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e nelle quali è necessario ripristinare un assetto ambientale più consono alle qualità del territorio.
2. L'individuazione dei siti bonificati (SOIS / SIB ex RSU) costituiscono memoria dell'ubicazione anche successivamente alla loro chiusura.
3. L'individuazione del sito deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/2001.

4. Relativamente alle ex discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti, giunte al termine della loro “vita” tecnica, devono necessariamente essere isolate dall’ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere mantenuti integri nel tempo per evitare qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l’intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
5. Per la destinazione ed utilizzo di tali aree si deve inoltre fare riferimento a quanto previsto dal Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 65 del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP) con deliberazione di Giunta Provinciale n. 5404 del 60/04/1993 ⁸.
6. In base al comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n.36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, sono ammesse destinazioni finali ad uso agricolo “ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche”.
7. Dall'anagrafe risultano segnalati i seguenti siti individuati anche in cartografia:

SIB 1	SIB185003	Ex discarica RSU Località Lupi p.f. 1352 e altre	Discariche SOIS bonificate	C.C. Strigno
SIB2	SIB178001	Ex discarica RSU La Croce p.f. 529/1 e altre	Discariche SOIS bonificate	C.C. Spera I
SIB 3	--	Ex discarica Valli Paghetti p.f. 109/1 e altre	Discariche SOIS bonificate	C.C. Spera I
SIB 4	SIB221002	p.f. 1114/1 e altre	Discariche SOIS bonificate	C.C. Villa Agnedo
SIB 5	--	p.f. 1656 e altre Loc. Saletti	Discariche SOIS bonificate	C.C. Villa Agnedo
SIB 6	--	p.f. 2351/2 e altre	Discariche SOIS bonificate	C.C. Villa Agnedo

⁸ Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2175 dd. 9/12/2014 con approvazione del 4° aggiornamento

TITOLO 4° - SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO 4.1 - INSEDIAMENTI STORICI - PGIS

Art. 32. Scopi e contenuti del Piano di recupero degli insediamenti storici [A101 A103]

1. Il Piano di recupero degli Insediamenti Storici è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua la pianificazione territoriale a livello comunale nelle aree di antico insediamento. Esso fa parte integrante e sostanziale del Piano Regolatore Generale e definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nell'esecuzione degli interventi diretti nelle aree di antico insediamento.
2. Il piano individua i centri storici compatti costituiti dai nuclei storici e gli edifici e manufatti storici isolati presenti sul territorio.
3. Gli edifici catalogati come storici isolati aventi caratteristiche tali da potere essere oggetto di risanamento o ristrutturazione con cambio d'uso, possono essere adibiti ad abitazione stabile purché serviti delle opere di urbanizzazione.
4. Nel caso di carenza di opere di urbanizzazione il completamento delle stesse è a carico del proprietario dell'immobile proponente il suo recupero. Nel caso che le stesse opere di urbanizzazione non siano complete o non possano garantire l'utilizzo continuativo del bene, l'uso o il riuso a fini abitativi dello stesso edificio è vincolata ad un uso temporaneo analogamente a quanto previsto all'articolo 104, comma 1, della L.P. 15/2015, per gli edifici catalogati nel patrimonio edilizio montano.
5. Il piano concorre, mediante la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:
 - a) indirizzare la conoscenza, protezione, conservazione, riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico;
 - b) proporre le operazioni indispensabili per un corretto recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, anche mediante la predisposizione di schemi progettuali di riferimento relativi a manufatti di particolare pregio architettonico e storico;
 - c) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva.
6. In particolare, le norme contenute nel piano sono relative alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:
 - d) l'interesse, dettato da ragioni storico - culturali (ove esistenti), aree archeologiche castelli, fortificazioni.....);
 - e) delle caratteristiche fisiche dell'insediamento storico così come si è generato;
 - f) delle operazioni di correzione delle alterazioni recenti, nonché un adeguamento alle esigenze funzionali attuali, proteggendo e mantenendo quelle più caratteristiche, e restituendo quelle non più compatibili;
 - g) dell'uso di ciascuna unità edilizia;
 - h) dell'uso delle aree libere esistenti sia pubbliche che private
7. Le aree di antico insediamento comprendono gli immobili isolati o riuniti in nuclei, che per il loro valore è necessario siano tutelati e conservati.

Art. 33. Norme di carattere generale per gli insediamenti storici

1. All'interno degli insediamenti storici sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di tipo residenziale, ricettivo extralberghiero, artigianato di servizio compatibile, attività direzionali e commerciali nel rispetto dei criteri dell'urbanistica commerciale di cui al successivo titolo 8°.
2. Non sono ammesse quelle destinazioni d'uso che risultino moleste o inquinanti e comunque non compatibili con la residenza, intesa come destinazione prevalente del centro.
3. Le attività alberghiere sono ammesse nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di rispetto delle norme antinquinamento e purché le attrezzature comunemente necessarie per il funzionamento di tale strutture (condizionatori, evaquatori di fumo o vapori) non creino danno o disturbo alla residenza.

Art. 34. Elementi costitutivi del PGIS

1. Fanno parte del Piano di recupero e riqualificazione degli insediamenti storici i seguenti elaborati:
Catalogazione:

A - Agnedo	Nuova catalogazione 2025	Stesura: Arch. Remo Zulberti
F - Fracena	Catalogazione 2001	Stesura: Arch. Francesca Boneccher
I - Ivano	Catalogazione 2001	Stesura: Arch. Francesca Boneccher
P - Spera	Nuova catalogazione 2025	Stesura: Arch. Remo Zulberti
S - Strigno	Catalogazione 2008	Stesura: Arch. Sergio Niccolini
T - Tomaselli	Catalogazione 2008	Stesura: Arch. Sergio Niccolini
V - Villa	Nuova catalogazione 2025	Stesura: Arch. Remo Zulberti
Dipinti murali	Rilievo 2012	Stesura: Arch. Giorgio Pedrotti
Manufatti storici	Rilievo 2012	Stesura: Arch. Giorgio Pedrotti
Schede norma	Rilievo 2011	Stesura: Arch. Giorgio Pedrotti

2. Rientrano nei manufatti del PGTIS gli elementi singoli non vincolati di particolare valenza (cippi, edicole, dipinti, recinzioni, mura a secco, croci, ecc.) posti sia all'interno che all'esterno del perimetro dell'insediamento storico. Per essi si prevede principalmente la possibilità di interventi di risanamento e conservazione con possibilità di ripristino e recupero. La documentazione di piano riporta in forma non esaustiva alcuni di questi elementi utilizzando la shape z318. La catalogazione degli elementi storici potrà essere inserita all'interno del Regolamento edilizio stabilendo le misure ed i criteri di tutela per gli stessi.

Art. 35. Unità edilizia (UE) e scheda di catalogazione degli edifici storici

1. L'unità edilizia - edificio- coincide con l'unità di analisi ed ad ogni unità corrisponde la propria scheda di catalogazione all'interno della quale vengono riportati i dati di identificazione, di analisi, i vincoli presenti, la **categoria di intervento**, oltre a possibili indicazioni specifiche progettuali ed esecutive;
2. Gli interventi all'interno della unità edilizia devono essere coordinati fra di loro e possibilmente realizzati con unico intervento edilizio. Nel caso di interventi successivi si dovranno mantenere e confermare le linee progettuali ed esecutivi del progetto originario.

Applicabilità della deroga prevista dall'Art. 105 della L.P. 15/2015

3. Le schede di catalogazione oggetto di variante relative ai centri storici di Spera Villa ed Agnedo, riportano la possibilità, o il divieto, alla applicabilità degli interventi di **sopraelevazione previsti all'art. 105 della L.P. 15/2015**.
4. Per le schede di catalogazione non oggetto di variante relative ai centri storici di Strigno, ed Ivano Fracena, è sempre ammessa l'applicabilità della deroga prevista all'art. 105 della L.P. 15/2015.
5. Gli interventi puntuali di sopraelevazione indicati nelle schede di catalogazione sono alternativi e non cumulabili con l'applicabilità della misura di deroga prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015.

Art. 36. M1 Manutenzione ordinaria

1. Per la definizione della categoria di intervento di manutenzione ordinaria, si rinvia alla legge provinciale⁹;
2. Sono ammessi i seguenti interventi:

Componenti:	Riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle,....
Finiture esterne:	Tinteggiatura, pulitura e ripristino di intonaci degli edifici;
Impianti	Riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la

⁹ Art. 77, c.1, a) L.P. 15/2015

	costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
Aree libere:	Ogni intervento sulle finiture esterne quali mura di confine, recinzioni, pavimentazioni, che rispecchi i criteri già definiti per le finiture esterne degli edifici. Rientra nella manutenzione ordinaria ogni opere volta alla cura delle aree verdi procedendo anche con rifacimento di giardini, orti, aree verdi di copertura delle costruzioni interrato, tagli selettivi di essenze arboree.

3. L'intervento di manutenzione deve essere finalizzato alla conservazione e valorizzazione dei caratteri storici, delle tipologie, dei particolari costruttivi, che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale del contesto, eliminando, ove possibile, ogni tipo di superfetazione e/o elemento in contrasto con il decoro e la sicurezza.

Art. 37. M2 Manutenzione straordinaria

1. Per la definizione della categoria di intervento di manutenzione straordinaria si rinvia alla legge provinciale¹⁰;
2. Oltre agli interventi già previsti per le opere di manutenzione ordinaria sono ammessi:

Finiture esterne:	Rifacimento delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
Componenti:	Rifacimento, di manti di copertura, abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zocolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi di legno, porte, portali,...;
Strutture verticali:	Consolidamento con modificazioni delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastri, arcate, ...); purché ne vengano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. La chiusura di androni, logge o porticati attualmente aperti verso lo spazio esterno anche su un solo lato devono essere specificatamente ammessi dalle norme delle categorie di intervento di cui ai commi successivi, indipendentemente che tali chiusure possano comportare, o meno, incremento di Sul o di Sun. Valgono inoltre le indicazioni puntuali previste dalle singole schede di catalogazione.
Strutture orizzontali:	Rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture). Rimane esclusa dalla manutenzione straordinaria la demolizione degli avvolti in pietra.
Opere interne:	Condizionamento igienico sanitario, ossia realizzazione di nuovi servizi igienici al fine di garantire le minime dotazioni in funzione dell'uso residenziale e/o produttivo degli immobili. Realizzazione di locali tecnici di servizio quali: centrale termica, vani o cabine di trasformazione o controllo degli impianti elettrici;
Aree libere:	Modifiche delle pertinenze esterne degli immobili con diversa distribuzione degli spazi, realizzazione di rampe e scale di accesso al primo piano accessibile, rifacimento di mura di confine, contenimento, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemi di illuminazione, nuove opere di collettamento delle acque bianche o reflue, sistemi di accumulo interrati, vasche interrate connesse alla destinazione d'uso degli immobili;

3. Le sostituzioni ed i rifacimenti delle diverse parti strutturali e di finitura possono essere realizzati con modalità e materiali tradizionali. Nel caso di necessità è possibile utilizzare materiali e tecnologie innovativi, previo parere di coerenza con i criteri di tutela del piano stralcio della comunità da parte della Commissione edilizia comunale (CEC). Nel caso di utilizzo di materiali innovativi, rispetto all'utilizzo del legno, non è ammessa l'applicazione di finiture in "finto legno".

¹⁰ Art. 77, c.1, b) L.P. 15/2015

4. L'intervento di manutenzione straordinaria deve essere in ogni caso finalizzato alla conservazione e valorizzazione dei caratteri storici, delle tipologie, dei particolari costruttivi, che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale del contesto, eliminando superfetazioni e/o elementi in contrasto con il decoro e la sicurezza. La sostituzione degli elementi tradizionali esistenti (mura in pietra, strutture lignee portanti) è ammessa solo in caso di impossibilità al loro recupero funzionale e statico da giustificare con adeguata documentazione allegata al titolo edilizio. La sostituzione degli elementi incongrui con strutture rispettose dei caratteri storici tipologici dell'edificio è sempre ammessa.

Art. 38. R1 Restauro [A203]

1. Per la definizione della categoria di intervento di restauro si rinvia alla legge provinciale¹¹.
2. Oltre agli interventi già previsti per le opere di manutenzione ordinaria sono ammessi:

Avvolti:	Conservazione e consolidamento degli avvolti esistenti . E' vietata la chiusura di porticati o logge aperte anche solo su un lato. Conservazione dei portici di passaggio pubblico, uso pubblico o uso consortile.
Copertura:	Rifacimento delle coperture, con conservazione delle strutture portanti originarie, fatti salvi i reintegri necessari a sostituire parti ammalorate irrecuperabili. Le opere secondarie e di finitura ("mantovane, scossaline, canali di gronda, pluviali) dovranno essere realizzate, ove possibile, con materiali e tecniche tradizionali; Il manto di copertura dovrà essere realizzato in coppi canale in cotto o altro materiale considerato coerente con la caratterizzazione storica dell'edificio esistente.
Finitura ed elementi esterni:	Rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc...); con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. E' obbligatorio il restauro e il ripristino di tutti gli elementi originari di poggioli, balconi, ballatoi, abbaini, è ammesso il rifacimento totale della struttura, qualora sia degradata o crollata, purché ne siano riproposti i caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti e strutture lignee o murarie esterne qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti i caratteri e i materiali originari. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'applicazione dell'intonaco esterno da eseguire preferibilmente a raso pietra nelle murature in sasso e nel trattamento protettivo delle strutture lignee esterne. Dovranno essere evitate le tinte oscuranti privilegiando quelle incolori anche per le strutture di tamponamento lasciando che il colore vari nel tempo per effetto dell'invecchiamento naturale.
Fori di facciata:	Riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile. E' vietata l'apertura di nuovi fori o modifiche di quelli originali. Nel caso di aperture non coerenti è ammesso il loro rifacimento con tipologie tradizionali anche con modifica di sagoma e dimensione.
Impianti:	Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno degli edifici, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. I servizi interni (bagni e cucine anche in blocchi unificati) potranno essere

¹¹ Art. 77, c.1, c) L.P. 15/2015

	dotati di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione forzata; è prescritto, ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio, l'uso di elementi leggeri prefabbricati.
Oggetti d'arredo:	Restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).
Ripristini:	Eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico.
Strutture orizzontali:	Consolidamento e rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali, legno o laterocemento qualora preesistenti o per necessità di consolidamento statico. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planivolumetriche, di sagome o dei prospetti, né alterazioni delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Occorre procedere alla ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri e al ripristino e alla valorizzazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali e di parti comuni dell'edificio.
Strutture verticali esterne:	Conservazione con leggere modifiche volte ad eliminare superfetazioni o per ripristinare lo stato originario sulla base della documentazione filologica.
Strutture verticali interne	Nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ...); per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione (o suddivisione) di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni
Superfetazioni:	Demolizione delle superfetazioni degradanti;
Spazi di pertinenza assoggettati a restauro:	Le aree libere vincolate alla categoria del restauro devono essere oggetto di interventi manutentivi ordinari. E' ammessa la modifica delle pavimentazioni purché quelle nuove siano realizzate con materiali tipologici tradizionali: lastricati in pietra, ciottolati, manutenzione delle aree verdi. Scale esterne, rampe, recinzioni e mura devono essere oggetto di interventi coerenti con quanto previsto per le finiture esterne dell'edificio. Gli spazi liberi pertinenziali di edifici soggetti a restauro sono inedificabili fuori terra. E' ammessa la realizzazione di garage interrati con accesso pedonale dall'interno dell'edificio e purché la rampa esterna non arrechi danni agli elementi storici preesistenti. In alternativa alla rampa è ammessa la realizzazione di una pedana di accesso sopraelevabile. Non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e/o tettoie.

3. Speciale attenzione va posta ai materiali, alle tecnologie e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche il contesto e l'ambiente in cui esso è collocato ed alle tipologie affini.
4. L'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare la corrispondenza delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate o meglio rappresentate negli elaborati allegati ai titoli autorizzativi, deve assicurare un'attenzione del tutto particolare ai particolari con responsabilità diretta della committenza e della direzione dei lavori.

Art. 39. R2 Risanamento conservativo [A204]

1. La definizione di risanamento conservativo è contenuta all'articolo 77 della Legge Provinciale.¹²
2. Oltre agli interventi già previsti per le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, al fine di garantire la possibilità di adeguare gli edifici all'uso moderno dell'intero organismo edilizio offrendo opportunità per il riuso e recupero, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine anche alle esigenze igienico-sanitarie, sono ammessi, sempre nel rispetto e valorizzazione dei caratteri architettonici tradizionali esistenti ove possibile:

Destinazione d'uso	Destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici distributivi, architettonici e formali dell'edificio. E' comunque ammessa la destinazione residenziale, commerciale e alberghiera dell'intero volume. Sono ammesse per mutate esigenze funzionali e d'uso dell'edificio modificazioni dell'assetto planimetrico, la formazione di soppalchi e il recupero degli spazi inutilizzati nei sottotetti praticabili, con altezze compatibili con l'uso residenziale. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino in maniera sostanziale l'impianto distributivo dell'edificio.
Strutture verticali in muratura:	Le murature perimetrali esterne sono, di norma, conservate. Sono ammessi i consolidamenti statici la cui realizzazione possa prevedere la limitata demolizione delle strutture per la posa di cordoli o pilastri. Sono sempre ammesse le ricostruzioni delle parti strutturali crollate o demolite per motivate ragioni statiche da certificare con apposita perizia statica, anche in corso dei lavori. Particolare attenzione dovrà essere prestata per la conservazione degli elementi interni ed esterni, anche non strutturali, caratterizzati dalla qualità architettonica e decorativa di pregio quali volte, stucchi, lesene, incisioni, scritte, soffitti a cassettoni, pavimenti in lastricato, ciottolato, cotto o legno, affreschi.
Strutture verticali lignee:	Rifacimento dei tamponamento esterni lignei, mantenendo il più possibile orditure e trame originarie, pur con le modifiche necessarie a garantire il rispetto delle sezioni strutturali portanti a norma di legge. Nel caso di rifacimenti è ammessa la realizzazione di strutture portanti in acciaio purché completamente mascherate dalla struttura lignea di rivestimento. E' ammessa la realizzazione di nuove aperture finestrate, nel rispetto dei criteri dei manuali PTC, e nel caso di aperture totali a vetrata si prescrive la posa di frangisole esterni in legno di sezione adeguata. Il riposizionamento della struttura lignea dovrà in ogni caso garantire un arretramento rispetto al profilo esterno della facciata per garantire gli effetti di bassorilievo tipici della struttura originaria. Le parti in legno possono essere coibentate dall'interno.
Strutture orizzontali:	Lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi, e secondo quanto previsto nel paragrafo seguente relativo ai sottotetti in relazione alle variazioni dell'altezza degli edifici, ecc.); in particolare negli edifici aggregati situati su territori pianeggianti dove diventa obbligatorio il mantenimento dell'allineamento orizzontale delle aperture finestrate. Negli edifici aggregati posti sui terreni in pendenza l'allineamento orizzontale delle aperture finestrate può anche non essere attuato per effetto dello sfalsamento dei solai. Suddivisione orizzontale di singoli ambienti con soppalcature;
Copertura:	Rifacimento della struttura del tetto riproponendo l'originaria pendenza, e

¹² Lettera d), c. 1, art. 77, L.P. 15/2015

	se possibile l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione e strutture lignee principali e secondarie. Rifacimento dei manti di copertura anche con materiali e forme diversi dall'originale. Il manto di copertura dovrà essere realizzato preferibilmente in tegole in cotto, tipo cotto, o in cemento, che riproponga l'originario effetto delle coperture tradizionali. Sono ammesse finestre in falda ed abbaini tradizionali “a cuccia di cane” come indicato nei rispettivi commi.
Avvolti:	Conservazione e consolidamento degli avvolti esistenti . E' vietata la chiusura di porticati o logge aperte anche solo su un lato. Conservazione dei portici di passaggio pubblico, uso pubblico o uso consortile. Gli avvolti aperti anche su un solo lato, di proprietà esclusiva, potranno essere chiusi solo se necessari per garantire le nuove mutate esigenze funzionali ma nel rispetto della valorizzazione degli elementi architettonico-tradizionali dell'intero edificio.
Collegamenti verticali:	Demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali interni ed esterni modificandone la posizione e la struttura, se necessario per garantire le nuove mutate esigenze funzionali; Solo nel caso sia indispensabile realizzare nuovi collegamenti verticali e non sono possibili soluzioni alternative è ammessa la parziale demolizione degli avvolti esistenti. Non è, di norma, ammessa la realizzazione di nuovi corpi scala esterni, anche se non rilevanti ai fini della Sun. Le scale esterne addossate alle pareti perimetrali di accesso ai locali dell'edificio realizzate in granito e ferro battuto devono essere conservate. Nel caso quelle esistenti presentino caratteristiche non storiche è ammesso il rifacimento con modifica dell'andamento.
Sopraelevazioni:	Negli interventi di risanamento conservativo è ammessa la sopraelevazione ai sensi del comma 1, art. 105, della L.P. 15/2015. Nella scheda di catalogazione, è riportata con il carattere X la possibilità di cui al comma 1, art.105 della L.P. 15/2015. Qualora non vi sia, sulla scheda di catalogazione, impresso il carattere X si intende che l'edificio, nel suo complesso, è già strutturalmente definito e quindi si applica la deroga alla applicazione del comma 1, ai sensi del comma 2, dello stesso articolo. Possono essere indicate criteri da utilizzare nei casi di sopraelevazione. Nel caso di intervento di rifacimento del tetto senza demolizione delle mura perimetrali, è ammessa la sopraelevazione necessaria alla realizzazione di un cordolo perimetrale di consolidamento statico di altezza massima di 40 cm. La sopraelevazione dell'imposta potrà essere effettuata sul colmo della misura necessaria al mantenimento delle pendenze originarie e/o per conseguire allineamenti coerenti con le falde dei tetti finitimi. Le tipologie di intervento di sopraelevazione non sono cumulabili, ma sono alternative l'una alle altre.
Ampliamenti:	Gli ampliamenti sono ammessi nei limiti indicati per le sopraelevazioni (anche quindi nel caso di passaggio a Sun dell'intero piano sottotetto in conseguenza del superamento delle misure minime previste dal RUEP di 0,50 m. e 2,40 m rispettivamente all'imposta ed al colmo).
Abbaini:	Inserimento di abbaini tradizionali e piccoli timpani, o finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti da realizzarsi secondo le indicazioni contenute negli schemi tipologici e secondo le indicazioni della CEC.
Balconi:	Lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia

	edilizia predominante nella zona da realizzarsi, preferibilmente, in legno comprese le strutture portanti, salvo i casi di preesistenze in materiali diversi che potranno essere riproposti per uniformità delle facciate. Al fine di favorire il recupero degli edifici storici, migliorando la qualità abitativa, per le unità abitative si prevede la possibilità di realizzare nuovi balconi di dimensioni limitate (max 4,5 di lunghezza e 1,20 di profondità) purché compatibile in ordine alla tipologia ed alla posizione, escludendo, di norma, i fronti prospicienti sui viali principali. Per prospicenza si intende i fronti che proiettano direttamente sulla strada. Le modifiche ai balconi devono essere valutate dalla Commissione Edilizia Comunale CEC per verificare la compatibilità paesaggistica ed architettonica. I balconi in legno nel sottogronda del piano sottotetto del tipo a "graticcio" sono sempre ammessi purché di sporgenza massima 1,20 m e comunque con i montanti del parapetto posizionati in verticale all'interno del corrente della falda.
Fori di facciata:	Modifica dei fori esistenti e realizzazione di nuovi fori solo se motivati da nuove esigenze abitative o distributive e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio purché i contorni originari non siano in pietra di valore architettonico o di memoria storica. Modifica dei fori esistenti e realizzazione di nuovi fori solo se motivati da nuove esigenze abitative o distributive e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio. Nel caso di specifiche esigenze è ammesso il riposizionamento degli elementi in pietra originari. Le aperture finestrate nelle murature portanti esterne dovranno rispettare le prevalenti tipologie e forme. Il serramento interno potrà essere modificato anche utilizzando materiali innovativi dal punto di vista tecnologico e prestazionale energetico, purché la posa non incida sulla struttura muraria e sui contorni in pietra di valore storico architettonico. Le ante di oscuro esterne dovranno essere realizzate nello stile forme e colori tradizionali anche utilizzando materiali innovativi durevoli e di qualità. Nuovi contorni potranno essere realizzati in pietra locale in coerenza con il contesto. Nel caso di preesistenze in finta pietra o cemento prefabbricato è ammesso il ripristino di tali materiali conservando però il disegno e dimensioni delle sezioni tradizionali. Sono ammesse finestre in falda nei limiti necessaria alla illuminazione dei locali. Per i fori di tipo tradizionale caratterizzati dalla presenza di stipi in pietra, o cemento simil pietra, si prescrive il mantenimento delle ante oscuranti esterne anche qualora le stesse non si rendano più necessarie all'uso spazi interni
Intonaci:	Particolare attenzione dovrà essere posta nell'applicazione dell'intonaco esterno da eseguire preferibilmente a raso pietra nelle murature in sasso e nel trattamento protettivo delle strutture lignee esterne.
Colori:	Dovranno essere evitate le tinte forti o scure. Da privilegiare colori tenui nella gamma delle terre naturali, giallo, dei grigi, del verde naturale, rosa, azzurro tenue. Con regolamento edilizio si potranno definire le palette colore da utilizzare negli interventi di tinteggiatura e rifacimento intonaci e gli abbinamenti da utilizzare fra le diverse componenti di facciata.
Isolazione termica:	Nuovo pacchetto isolante del manto di copertura posizionabile anche al di sopra della struttura portante. Cappotto isolante delle murature da realizzare all'interno delle murature.
Spazi di pertinenza	Gli spazi pertinenziali esterni degli edifici dovrebbero essere oggetto di

assoggettati a
risanamento

interventi conservativi.

Nel caso siano presenti pavimentazioni storiche in pietra (lastricati o ciottolati) fatta salva la possibilità di modificare pendenze e collocazione garantendone però il loro riutilizzo all'intero della stessa area di pertinenza. Mura, scale di accesso e rampe esterne devono essere oggetto di interventi coerenti con quanto previsto per le finiture esterne dell'edificio principale.

La struttura portante, se oggetto di rifacimento, dovrà seguire le tipologie e forme tradizionali con gradini massicci in pietra.

Nel caso di nuove scale esterne è ammesso l'uso di rivestimento in pietra locale (tonalite) di adeguato spessore (6/10 cm) con arrotondamento degli spigoli.

Le ringhiere o parapetti delle scale esterne devono essere realizzate con materiale tradizionale, principalmente in ferro battuto di uso del legno di larice.

All'interno delle aree di pertinenza sono ammessi gli interventi previsti dalla ristrutturazione degli edifici pertinenziali individuati con il cartiglio "A" (codice shape Z209).

All'interno di queste aree sono ammesse le costruzioni accessorie nel rispetto della norma di PRG.

Nel caso della presenza di edifici pertinenziali soggette a ristrutturazione è ammessa la loro riorganizzazione spaziale e volumetrica nel rispetto delle altezze massime preesistenti creando anche accorpamenti con le costruzioni accessorie.

E' ammessa la realizzazione di garage interrati con accesso pedonale interno o esterno dell'edificio, con rampa o pedana sopraelevabile.

Art. 40. R3 Ristrutturazione edilizia [A205]

1. Per la definizione della categoria di intervento "Ristrutturazione edilizia R3", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n.15/2015¹³;
2. La ristrutturazione è un intervento da applicare ad edifici storici compromessi staticamente e ad edifici che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici o decorativi originari o riguardante edifici recenti che non si integrano col tessuto circostante.
Data questa situazione di partenza, l'obiettivo è anche quello di riproporre nell'edificio i caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, oppure di apportare quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale in un contesto che, lo ricordiamo, è di carattere e di valore storico.
3. In particolare si evidenzia che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi, come specificato alla lettera e), comma 1, art. 77 della L.P. 15/2015.
4. Inoltre, sono compresi i seguenti ulteriori interventi:
 - a) la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;
 - b) l'ampliamento della Sun preesistente nella misura massima come definita dall'art. 77 della L.P. 15/2015;
 - c) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovra ordinati, anche applicando le addizioni previste dalle norme.

¹³ Art. 77, c.1, e) L.P. 15/2015

- d) l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109; In questo caso l'intervento non è cumulabile né con le indicazioni contenute nelle schede di catalogazione, né con gli interventi di cui alle precedenti lettere.
5. Sono fatte salve le indicazioni di maggiore dettaglio contenute nelle schede di catalogazione dei singoli edifici che possono anche limitare l'applicabilità della sopraelevazione ai sensi dell'art. 105 di cui alla precedente lettera a), o limitare la possibilità di ampliamento di cui alla precedente lettera b).
 6. Nel caso di previsioni di dettaglio relative a sopraelevazioni o ampliamenti le misure indicate nelle schede sono alternative e non cumulabili con quanto previsto al precedente comma 2.
 7. In applicazione delle disposizioni attuative e circolari esplicative della PAT¹⁴, nel caso di sopraelevazione del sottotetto, realizzato nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, l'incremento della Sun automaticamente generata dalla trasformazione del piano sottotetto, può essere autorizzata anche oltre il limite di cui ai precedenti commi. In questo caso l'intervento ai fini del rilascio del titolo edilizio e degli adempimenti connessi, compreso il calcolo del contributo di costruzione, deve essere ricondotto alla categoria della nuova costruzione come definita dall'art. 77 della L.P. 15/2015.
 8. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela del piano stralcio della comunità da parte della CEC o della CPC in base alle competenze assegnate dalla legge provinciale.

Interventi ammessi

9. Oltre agli interventi già previsti per le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento e sono ammessi le seguenti tipologie di intervento:

Destinazione d'uso	Si applicano le stesse regole previste per il risanamento
Strutture verticali in muratura:	Demolizione completa e rifacimento delle murature principali anche in posizione e con materiali diversi con possibilità di modifica della distribuzione interna dell'intero edificio; Nel caso di demolizione la ricostruzione con pacchetto isolante deve avvenire all'interno del sedime originario.
Strutture verticali lignee:	Modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei e alle strutture lignee principali esterne.
Strutture orizzontali:	Demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse.
Copertura:	Rifacimento dei manti di copertura anche con materiali e forme diversi dall'originale. Possibilità di modificare la pendenza, il numero di falde, realizzare nuovi timpani o controtimpani, abbaini e finestre in falda. Si prescrive in ogni caso il rispetto dei canoni progettuali tradizionali dell'insediamento. non sono ammesse contropendenze, tetti orizzontali, vasche interne. Gli abbaini potranno avere una piccola vasca interna, sottesa alla sua stessa copertura di falda o con balcone sporgente qualora realizzati in facciata. Sono ammesse finestre in falda, abbaini e timpani come indicato nei rispettivi commi. Non è considerato ampliamento la realizzazione di controtimpani che rispecchino le tradizioni costruttive con il colmo posto a quota inferiore dal colmo principale.
Avvolti:	Nel caso di presenza di avvolti si deve prevedere se possibile la loro conservazione. Nel caso venga illustrata la necessità di provvedere alla totale demolizione della struttura originaria, come ammesso dall'art. 77 della L.P. 15/2015, purché la stessa demolizione non comprometta la staticità di edifici limitrofi. In caso di edifici limitrofi con strutture murarie portanti indivise è prescritto il mantenimento degli avvolti.
Collegamenti verticali:	Rifacimento completo dei collegamenti verticali interni ed esterni. Può essere ammessa eccezionalmente, se funzionalmente necessaria, la

¹⁴ Parere n. 18 di data 08/06/2023 del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio.

	realizzazione di nuovi corpi scala esterni, anche se non rilevanti ai fini della Sun a meno di non utilizzare la quota di ampliamento prevista dal comma 4, lettera b).
Sopraelevazioni:	Negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammessa la sopraelevazione ai sensi del comma 1, art. 105, della L.P. 15/2015. Nella scheda di catalogazione se non c'è X significa che è riportata la deroga alla applicazione del comma 1, ai sensi del comma 2, dello stesso articolo, cioè la non sopraelevazione. Nel caso di intervento di rifacimento del tetto senza demolizione delle mura perimetrali, è ammessa la sopraelevazione necessaria alla realizzazione di un cordolo perimetrale di consolidamento statico di altezza massima di 50 cm. La sopraelevazione dell'imposta potrà essere effettuata sul colmo della misura necessaria al mantenimento delle pendenze originarie e/o per conseguire allineamenti coerenti con le falde dei tetti finitimi. Le tipologie di intervento di sopraelevazione non sono cumulabili, ma sono alternative l'una alle altre. Nel caso di demolizione e ricostruzioni ai sensi del comma 4, lettera c) la sopraelevazione è ammessa solo per recuperare il sottotetto preesistente (anche se demolito e ricostruito, e non per realizzare un nuovo piano abitabile in totale sopraelevazione.
Ampliamenti:	Oltre all'ampliamento conseguente agli interventi ammessi per le sopraelevazioni (anche quindi nel caso di passaggio a Sun dell'intero piano sottotetto in conseguenza del superamento delle misure minime previste dal RUEP di 0,50 m. e 2,40 m rispettivamente all'imposta ed al colmo) sono consentiti gli ampliamenti come definiti al precedente comma 4, lettera b). Nel rispetto delle distanze da edifici, confini, e dalle aree a destinazione pubblica. Sono fatte salve le specifiche indicazioni eventualmente contenute nella scheda di catalogazione. Gli interventi non sono cumulabili.
Abbaini:	La realizzazione degli abbaini nelle forme e misure indicate negli schemi tipologici è sempre ammessa. Abbaini di forma diversa o dimensione maggiore devono rientrare nel computo planivolumetrico dell'edificio originario pur incrementato della quota ammessa in ampliamento ed in sopraelevazione. La copertura deve essere realizzata con tecnica del tetto ribassato come riportato negli schemi tipologici.
Balconi:	Demolizione, rifacimento e/o nuova costruzione, con sporgenza massima 1,30 m oltre al parapetto, fatte salve le eventuali limitazioni previste lungo i viali principali del centro storico. Per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche e l'utilizzo di nuovi materiale occorre comunque rispettare le caratteristiche tipologiche del centro storico che escludono la realizzazione di parapetti pieni o a pannelli decorati. E' ammesso l'utilizzo del vetro, purché l'utilizzo di questo materiale risulti coerenti con il disegno architettonico dell'intero edificio e l'edificio risulti isolato.
Fori di facciata:	Modifica totale nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti pur nel rispetto dei canoni architettonici tipici degli insediamenti storici. Il serramento potrà essere sostituito anche con materiali e tecniche costruttive innovative per garantire durabilità e prestazioni energetiche elevate.
Intonaci:	Si rinvia a quanto già previsto per il risanamento conservativo.
colori:	Si rinvia a quanto già previsto per il risanamento conservativo.
Isolazione termica:	Nuovo pacchetto isolante del manto di copertura posizionabile anche al di sopra della struttura portante. Per le murature perimetrali è ammessa la realizzazione del cappotto esterno

	nelle misure stabilite dalla certificazione energetica con un massimo 15 cm. qualora si trovi lungo fronti edilizi o prospicienti spazi pubblici. Con regolamento edilizio verranno definite le modalità di realizzazione del cappotto esterno posizionato su murature esistenti a confine con gli spazi pubblici. Nel caso di interruzioni o riduzioni di spessore su linee orizzontali occorre adottare soluzioni architettoniche di dettaglio al fine di minimizzare, e mitigare l'impatto visivo inserendo marcapiani e o lesene.
Aggregazione:	L'aggregazione fra diversi edifici soggetti a ristrutturazione è ammessa esclusivamente per le costruzioni pertinenziali che non presentano caratteristiche tipologiche tali da essere stati classificati nella categoria del risanamento o della ristrutturazione parziale. L'aggregazione di un edificio pertinenziale a quello principale è ammessa anche con cambio di destinazione d'uso nel rispetto dell'altezza massima della preesistenza, incrementata fino a raggiungere l'altezza media ponderale per l'agibilità e nel rispetto delle distanze minime da edifici, confini ed aree pubbliche.
Spazi di pertinenza assoggettati a ristrutturazione	Interventi di modifica della distribuzione e dell'uso degli spazi esterni con possibilità rifacimento completo delle opere di finitura (mura, scale, recinzioni e pavimentazioni). Gli interventi di ristrutturazione devono in ogni caso essere rispettosi del carattere storico dell'intorno, caratterizzati da semplicità e pulizia, rispetto delle visuali, viste panoramiche, e sicurezza per la fruizione degli spazi pubblici.

10. Rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia anche gli interventi già indicati nelle schede dei PGIS in vigore dove veniva indicata la categoria della demolizione con ricostruzione o della sostituzione edilizia.
11. Gli edifici già assoggettati a ristrutturazione che hanno subito crolli del tetto, dei solai interni ed anche delle mura perimetrali portanti, potranno essere oggetto di ricostruzione previo parere di competenza del CPC, applicando i criteri della ricostruzione filologica e/o tipologica, procedendo anche con la rimozione completa dei ruderi rimanenti.

Art. 41. Fronti di pregio ed altri elementi di pregio storico architettonico

Art. 41.1 Fronti di pregio [A407]

1. Il presente articolo regola gli interventi da eseguirsi sulle facciate generalmente prospicienti su spazi pubblici o aperti al pubblico, interventi che sono funzione del grado di compiutezza formale delle facciate stesse.
2. Gli interventi, classificati secondo le indicazioni contenute nei commi seguenti, sono riportati sulle tavole di Piano.
3. E' prescritto per facciate con caratteri tipologico-architettonici di interesse individuati con il simbolo grafico del fronte di pregio.
4. Il tipo di intervento prevede la conservazione ed il restauro o ripristino di tutti gli elementi originari quali: numero, forma e dimensione delle forature esistenti, partitura architettonica e dei paramenti lapidei, di ogni altro elemento architettonico e decorativo, ed il restauro e ripristino, con materiali originari, delle parti deteriorate o alterate. E' consentita la modifica delle sole aperture (porte, finestre, forature per vetrine) che hanno subito trasformazioni documentate. Tale modifica deve avvenire mediante il ripristino delle forature originarie ovvero mediante limitate modifiche delle aperture esistenti purché le modifiche siano nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici della facciata esistente.

Art. 41.2 Fronti da riqualificare [A408]

1. Le tavole di PRG riportano, a titolo ricognitivo e non esaustivo, i fronti da riqualificare.
2. Gli interventi di riqualificazione devono mirare a riproporre una facciata con una composizione coerente con quella delle facciate tradizionali immediatamente circostanti e, in generale, armonizzata con l'ambiente urbano.

Art. 41.3 Fontane e capitelli [Z318]

1. Le fontane, i capitelli votivi, le croci, i cippi commemorativi, sono preventivamente soggetti a restauro, anche se non indicati nelle cartografie di PRG.
2. Sono ammessi interventi di rifacimento e/o sostituzione solo per gli elementi che non si caratterizzano storicamente previa valutazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
3. Nel caso di necessità legate ad interventi di riqualificazione della viabilità, degli spazi urbani, del miglioramento delle condizioni di sicurezza e visibilità relative alla viabilità ed agli accessi anche agli edifici privati, sono ammessi interventi di traslazione applicando tecniche non distruttive previa valutazione ed nulla osta qualora necessario da parte della Soprintendenza per i beni storici e le attività culturali.
4. Nel caso di interventi effettuati nel passato su questi elementi che abbiano comportato l'alterazione delle caratteristiche, è sempre ammesso il ripristino sulla base di indagine conoscitiva filologica.

Art. 41.4 Vincoli relativi alla conservazione degli elementi di pregio

5. Per tutti gli interventi realizzati su edifici storici, in funzione della categoria di intervento prevista per l'edificio principale, per tutti gli elementi compositivi di particolare pregio o comunque rilevanti ai fini della caratterizzazione dell'edificio e del luogo nel quale l'edificio stesso si colloca, devono essere garantiti il restauro, la conservazione, il ripristino o il ricollocamento.
6. Per elementi di valore storico documentale, artistico o architettonico si intendono: Portali, contorni in pietra, cantonali, edicole, affreschi, stemmi, decori, lesene, cornici, mura di recinzione, pietre di copertura, scale in pietra, inferriate, strutture lignee di particolare valore con intagli, specchiature incastri, portoni storici con ferramenta di chiusura originaria, pavimentazioni in lastricati storici, acciottolati originari e altri elementi simili, uguali o paragonabili o assimilabili.
7. Nel caso di avvolti presenti in edifici soggetti a ristrutturazione occorre di volta in volta valutare con dettaglio critico le parti che necessitano di consolidamento conservativo, di ripristino, di ricostruzione, anche solo parziale, al fine conservare l'immagine identitaria degli edifici storici e delle visuali caratteristiche dell'insediamento storico.

Art. 42. R6 Interventi di demolizione [A208]

1. Per la definizione della categoria di intervento di demolizione si rinvia alla legge provinciale¹⁵;
2. Le schede di catalogazione indicano i casi in cui si prevedono eventuali interventi di sola demolizione.
3. Si prevede inoltre la possibilità di intervento di demolizione, anche senza ricostruzione, per gli edifici posti all'interno di zone soggette a Ristrutturazione urbanistica.
4. Per gli edifici previsti in demolizione per l'attuazione di progetti di interesse pubblico, fino alla approvazione del progetto definitivo, che dovrà definire anche l'indennizzo derivante dalla demolizione, sono ammessi gli interventi come definiti all'art. 8 del RUEP e art. 49, comma 2, della L.P. 15/2015.

Art. 43. R7 Nuova costruzione [A210]

1. Per la definizione della categoria di intervento di nuova costruzione si rinvia alla legge provinciale¹⁶;
2. La categoria della nuova costruzione viene utilizzata per due distinte fattispecie:
 - a) Interventi di ampliamento di edifici esistenti che non rivestono particolare valore storico architettonico o paesaggistico dove, in base a particolari esigenze, si prevedono ampliamenti della Sun in misura superiore al limite del 20% di quella esistente e contestuale incremento del Volume lordo fuori terra (VL).
 - b) Interventi di nuova edificazione all'interno di aree libere interne al perimetro dell'insediamento storico con assegnazione di indici edificatori specificatamente individuati. Gli interventi si configurano come completamento del tessuto edilizio storico, ottimizzando le infrastrutture di

¹⁵ Art. 77, c.1, f) L.P. 15/2015

¹⁶ Art. 77, c.1, g) L.P. 15/2015

urbanizzazione esistenti e limitando il consumo di suolo, rispetto all'edificazione in territorio agricolo.

3. Rientrano nella categoria della nuova costruzione anche gli ampliamenti previsti dalle norme o dalle schede di catalogazione del PRG affiancate ad edifici soggetti a ristrutturazione o risanamento.

Art. 44. R8 Ristrutturazione urbanistica [A211]

1. Per la definizione della categoria di intervento di ristrutturazione urbanistica si rinvia alla legge provinciale¹⁷;
2. Per interventi che interessano aree ed edifici con superficie complessiva superiore a 2.500 mq, si renderà necessaria l'approvazione di un "Piano di riqualificazione urbana" (PU) che potrà avere iniziativa privata. L'iniziativa pubblica o misto pubblico privata potrà essere avviata qualora gli interventi riguardino beni di proprietà pubblica o aree ed edifici sui quali siano state previste destinazioni di interesse pubblico.
3. Nel caso l'intervento riguardi superfici complessivamente inferiori al limite di 2.500 m² di superficie previsto dal comma 5, art. 49 della L.P. 15/2015, è previsto l'istituto del permesso di costruire convenzionato ad eccezione dei casi previsti dall'art. 26, comma 5, della L.P. 15/2015.
4. Gli edifici possono essere oggetto di demolizione senza ricostruzione.
5. Ai fini esclusivi di pubblico interesse sono ammessi volumi interrati da destinare a parcheggio e l'edificazione fuori terra delle opere necessarie alla fruizione degli spazi pubblici (corpi scala, servizi igienici, depositi, impianti, ecc.)
6. Sugli edifici esistenti fino alla approvazione dei progetti di ristrutturazione urbanistica sono ammessi gli interventi come definiti all'art. 8 del RUEP e art. 49, comma 2, della L.P. 15/2015.

Art. 45. Nuova edificazione

1. All'interno dell'insediamento storico non sono previsti interventi di nuova edificazione, fatti salve le costruzioni accessorie e gli edifici pertinenziali interrati.

Art. 46. Ricostruzione di edifici danneggiati o crollati

1. Le parti di edificio crollate possono essere oggetto di ricostruzione ai sensi dell'articolo 107 comma 1, della L.P. 15/2015 anche se non specificatamente individuate dalle norme di attuazione o alle schede di catalogazione. La presente norma si applica sia all'interno che all'esterno degli insediamenti storici.
2. Per i ruderi o edifici danneggiati esistenti nelle zone destinate all'insediamento la ricostruzione è ammessa in applicazione dei limiti edificatori previsti dai rispettivi parametri edificatori. Per le zone non specificatamente destinate alla edificazione la ricostruzione è ammessa nel rispetto della normativa provinciale.
3. Nel caso di ruderi o edifici danneggiati non catalogati la ricostruzione è ammessa esclusivamente se vengono rispettate le distanze da edifici e confini previste per le nuove edificazioni pari a 5 metri dai confini di proprietà e 10 metri dagli edifici esistenti sia all'interno che all'esterno degli insediamenti storici.

Art. 47. Interventi particolari sugli edifici storici

A) Abbaini

1. Gli abbaini sono ammessi qualora sia necessario garantire condizioni di agibilità dei sottotetti oggetto di intervento di recupero abitativo.
2. Gli abbaini con dimensioni limitate ad un massimo ingombro esterno di 1,50 m ed altezza media di 1,20 m non sono considerati "costruzione" e non rilevano ai fini del calcolo degli ampliamenti ammessi. Il loro numero deve essere limitato allo stretto necessario ed in ogni caso non essere

¹⁷ Art. 77, c.1, h) L.P. 15/2015

superiore a 1 abbaino ogni 35 mq di superficie utile abitabile, o frazione, calcolata su ogni singolo alloggio.

Abbaini di dimensioni e numero superiori sono ammessi eccezionalmente esclusivamente negli edifici per i quali è ammesso l'intervento della ristrutturazione, ed in questo caso il loro ingombro sia volumetrico che di SUN deve rientrare nei limiti di ampliamento previsti dalle norme. Per la ristrutturazione parziale valgono i limiti previsti al precedente comma. In ogni caso spetta alla competente Commissione Edilizia, o CPC, le valutazioni di tipo architettonico e paesaggistico in merito.

Le falde di copertura dell'abbaino devono essere realizzate applicando la tecnica del Tetto ribassato.

B) Nuovi balconi

3. Per gli edifici all'interno dei centri storici o classificati come storici isolati la realizzazione di nuovi balconi o la modifica sostanziale di quelli esistenti tramite interventi di demolizione e ricostruzione deve rispettare criteri dimensionali e costruttivi tipologici degli insediamenti storici.

- In particolare le sporgenze dalla facciata non possono essere superiori a 1,20 m per il risanamento e 1,30 per la ristrutturazione oltre alla balaustra di protezione. Profondità maggiori possono essere realizzate realizzando loggiati interni. I materiali devono rispettare i caratteri tipologici tradizionali per stili e forme pur consentendo l'uso di materiali innovativi per le parti soggette ad usura e manutenzione straordinaria ripetibile.
- Nel caso di edifici storici realizzati nei primi decenni del secolo XX è ammessa la realizzazione della soletta in pietra o similpietra (cemento bocciardato) anche con lesene e/o mensole di supporto, con ringhiera in ferro in stile. In questo caso i balconi devono avere uno sviluppo limitato che sottenda un'unica apertura o copra l'accesso all'edificio come visibile nel manuale tipologico.
- Per gli edifici soggetti a ristrutturazione anche nel caso di intervento di demo/ricostruzione i balconi devono rispettare la misura massima di sporgenza.
- I nuovi balconi non sono ammessi lungo le principali strade dell'insediamento storico qualora l'edificio sia posto di fronte alla strada o alla piazza pubblica.

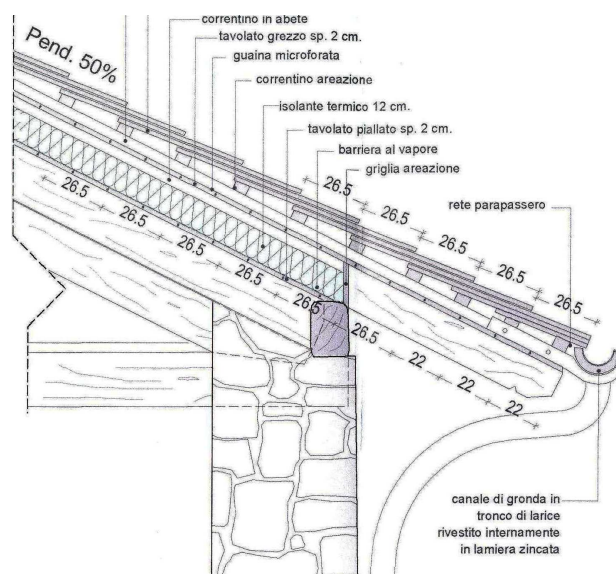
C) Tetto ribassato

Per tetto ribassato si intende la tipologia della copertura realizzata con struttura portante (canter) interna alla muratura, con sovrapposto il pacchetto isolante, contenente anche lo spessore della struttura di sostegno della gronda esterna.

Questa tipologia costruttiva permette di ridurre notevolmente lo spesso di gronda che altrimenti potrebbe raggiungere spessori notevoli non compatibili e non coerenti con le tipologie tradizionali.

Il rifacimento del manto di copertura può prevedere la realizzazione del pacchetto isolante da posizionare sopra la struttura portante. Tale spessore non rileva ai fini del calcolo dell'altezza ed applicando la tecnica del tetto ribassato l'incremento di quota esterno del tavolato esterno non rientra fra le misura di sopraelevazione. La nuova altezza viene quindi misurata all'intradosso dei correnti di gronda, che corrisponde all'estradosso della struttura portante (vedasi schema, indicativo e non prescrittivo).

L'applicazione della tecnica del tetto ribassato è da preferire per gli edifici di piccole dimensioni, abbaini, e per il recupero dei rustici esistenti dove l'attuale struttura del tetto non è dotata di coibentazione.



D) Materiali innovativi

4. Le sostituzioni ed i rifacimenti delle diverse parti strutturali e di finitura possono essere realizzati con modalità e materiali tradizionali. È ammesso l'utilizzo di materiali e tecnologie

innovativi, previo parere di coerenza da parte della Commissione edilizia comunale (CEC). Nel caso di utilizzo di materiali innovativi, rispetto all'utilizzo del legno, non è ammessa l'applicazione di finiture in "finto legno".

E) Interventi individuati puntualmente

5. Alcune schede di catalogazione dei centri storici di Ivano Fracena riportano l'indicazione di interventi puntuali di sopraelevazione e/o ampliamento. Tali misure prevalgono sulle norme di carattere generale.
 - A Ampliamento: schede 7, 8, 20, 39, 40;
 - S Sopraelevazione: Schede 17, 23, 36;

F) Sotterranei

6. Ove tecnicamente possibile e fatta salva la salvaguardia dei beni archeologici e' consentita la realizzazione di nuovi piani interrati.
7. I sotterranei esistenti o recuperati da locali attualmente intasati ovvero realizzati ex-novo, possono essere utilizzati:
 - per ospitare eventuali servizi tecnologici dell'edificio di cui fanno parte, qualora presentino i requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti norme;
 - per ospitare vani accessori, garages compresi (di cui vedasi le specifiche norme all'art. 26), alla o alle abitazioni situate nei piani soprastanti;
 - come ampliamento per le attività di vendita eventualmente situate nell'edificio di cui detti sotterranei fanno parte a condizione che siano convenientemente areati (naturalmente e/o meccanicamente).
8. In ogni caso l'altezza minima per detti locali dovrà essere di almeno m. 2,20.

Art. 48. Superfetazioni

1. Le parti di edificio avulse dalla tipologia originaria dell'edificio e le manomissioni tipologiche e costruttive classificabili come superfetazioni possono essere oggetto di demolizione con ricostruzione tramite interventi di ricomposizione volumetrica oppure essere demolite e rimosse completamente senza ricostruzione.

Le parti di edificio oggetto di intervento potranno essere riconfigurate, indipendentemente dalla classificazione della categoria di intervento, modificando la formetria e/o realizzando nuove strutture in armonia con l'edificio originario quali balconi e loggiati.

La parte di superficie utile netta oggetto di demolizione potrà essere accorpata ad interventi di riqualificazione degli edifici pertinenziali esistenti o anche in continuità con le costruzioni accessorie purché venga rispettata in ogni caso l'altezza massima degli edifici principali e la distanza dai confini nel rispetto delle norme attuative provinciali richiamate dalle presenti norme di attuazione. Ù

Art. 49. Categorie di intervento delle aree pertinenziali libere

1. Gli interventi di recupero, di risanamento e di valorizzazione delle aree pertinenziali libere riguardano le aree e gli spazi pertinenziali alle unità edilizie, liberi o derivanti dalla demolizione di superfetazioni.
2. Rientrano fra questi:
 - e) verde storico costituito da orti, giardini con siepi ed alberature;
 - f) verde privato;
 - g) spazi pertinenziali privati costituiti da piazzali, sterrati o pavimentati, parcheggi di superficie, aree per deposito legna, ecc.
3. Detti interventi tendono alla restituzione in pristino - in termini di sviluppo superficiale, di forme e funzioni - dei cortili, degli slarghi e degli orti interni ed esterni ai fabbricati.
4. Il tipo di intervento prevede:
 - a) la demolizione o l'eliminazione di superfetazioni, di fabbricati edificati sulle aree in questione;
 - b) il recupero, il risanamento, la valorizzazione dei percorsi interni ad esse;

- c) la delimitazione degli spazi a verde secondo il loro disegno originale mediante la posa in opera di cordonature e di pavimentazioni originali, o dello stesso materiale, o di materiali congrui a quelli originali a seconda che si tratti di recupero, di risanamento o di valorizzazione delle aree in questione;
- d) la ricollocazione in sito di elementi caratteristici di arredo, come fontane, panche, statue, ecc.;

Art. 50. - Aree libere

5. Gli elaborati del piano riportano nella cartografia l'uso prevalente delle aree libere distinguendo quelli ad uso pubblico (viabilità, piazze, parcheggi) con quelli di uso privato (pertinenze, verde privato) come di seguito riportato in applicazione dei codici shape disponibili nella legenda tipo:
 - a) Verde storico (codice shape A406) e comprende orti e piccole aree coltivate poste nelle pertinenze o immediate vicinanze degli edifici;
 - b) Spazi privati (codice shape A404) e comprende aree private a giardino e piazzali pertinenziali degli edifici esistenti;
 - c) Spazi pubblici (codice shape A402) costituito prevalentemente da piazze o slarghi posti lungo la viabilità pubblica;
 - d) Aree pubbliche per la mobilità (codice shape A401) costituite da strade e percorsi interni al centro storico.
6. Gli spazi interni all'insediamento storico devono essere oggetto di interventi di ordinaria manutenzione al fine di garantire il mantenimento della qualità urbana, garantendo il rispetto dei minimi requisiti di decoro, igiene e sicurezza pubblica.
7. Sono in ogni caso vietati depositi di rifiuti, di macchinari vetusti, di materiali edili inutilizzati, concimaie, ed ogni altro elemento incongruo.
8. L'amministrazione comunale verifica la mancanza di interventi di manutenzione. Nel caso di inattività, o inadempienza l'Amministrazione può notificare la richiesta di intervento da parte dei proprietari o degli utilizzatori delle aree degradate. Nel caso di inottemperanza può sostituirsi nelle azioni di pulizia e manutenzione attivando le procedure di rivalsa previste dalla legge.

1 - Spazi pubblici carrabili e pedonali [A401]

9. Rappresentano la fitta rete di strade interne di collegamento, di attraversamento e di distribuzione.
10. Per esse si prevede una pavimentazione in sintonia con l'ambiente storico, con possibilità di applicare anche materiali diversi, quali l'asfalto o il cemento, per particolari situazioni o per periodi temporanei che comunque devono garantire la loro reversibilità nel momento in cui l'amministrazione comunale intenda completare l'intervento di riqualificazione. Sono da evitarsi opere di arredo e segnaletica che possano limitare la visibilità e la percorribilità privilegiando i percorsi pedonali e ciclabili. Gli spazi verdi di arredo posti lungo la viabilità e le piazze dovranno essere delimitati rispetto alle aree pavimentate ed avere dimensioni tali da garantire la fruibilità pubblica garantendo l'accessibilità alle aree private contermini.
11. Negli spazi destinati alla viabilità e nelle piazze l'Amministrazione comunale può individuare, sulla base delle specifiche esigenze locali ed al piano mobilità qualora vigente, spazi di sosta anche se non individuati graficamente nelle tavole di piano.

2 - Piazze, spazi pubblici e aree di sosta [A402]

12. Piazze pubbliche e slarghi che devono mantenere il loro carattere di libera fruizione. Essenzialità, economicità nella manutenzione e massima libertà di fruizione in sicurezza devono essere gli obiettivi per ogni intervento di riqualificazione di questi spazi. Gli interventi devono limitarsi alla riqualificazione della pavimentazione, con rifacimenti in pietra a spacco e recupero delle opere in pietra di valore storico. Sono da evitare aiuole artificiali, dossi, mura in cemento, nuove scalinate se non indispensabili per la sicurezza, ed ogni opera che possa ostacolare in qualsiasi modo la libera fruizione dello spazio urbano.
13. In queste aree possono trovare collocazione aree di sosta delle autovetture, anche se non specificatamente individuate in cartografia, al fine di offrire anche all'interno dei centri abitati una minima dotazione di parcheggi facilmente usufruibili da parte dei residenti. Tali spazi devono essere di tipo reversibile, ossia garantire la possibilità di utilizzo della piazza anche per altre attività stagionali o temporanee (fiere, manifestazioni ecc.).

14. All'interno degli insediamenti storici sono da preferire pavimentazioni in pietra. Le finiture in asfalto sono ammesse solo per motivate esigenze di natura pubblica, che comunque devono garantire la loro reversibilità nel momento in cui l'amministrazione comunale intenda completare l'intervento di riqualificazione.

3 - Verde pubblico VP esistente e di progetto [F301 F302]

15. Sono zone destinate alla pubblica fruizione per parco giochi o verde ricreativo. E' ammessa la manutenzione botanica con l'introduzione anche di nuove specie arboree, la sistemazione e costruzione di vialetti, cordone, ed altri elementi di arredo del parco oltre che realizzare piccoli spazi di sosta veicolare funzionali all'utilizzo delle aree.

4 - Spazi privati: piazzali [A404]

16. Sono tutti gli spazi scoperti di servizio agli edifici, sia storici che recenti. Possono essere pavimentati per le parti necessarie all'uso pertinenziale salvaguardando nel limite del possibile le aree verdi esistenti.
17. Sono ammessi parcheggi pertinenziali, costruzioni accessorie nei limiti stabiliti dall'articolo 15. Nel caso di inserimento nelle aree verdi è opportuno realizzare le aree di sosta con materiali drenanti che possano favorire il rinverdimento.

5 - Verde privato in centro storico [A406]

18. Si tratta di orti, giardini, prati e piccole aree coltivate utilizzate come pertinenze degli edifici esistenti.
19. Gli interventi su tali aree devono tendere al mantenimento della destinazione d'uso e della conformazione planialtimetrica originaria. Solo per motivate esigenze e mancanza di alternative è ammessa la realizzazione di opere finalizzate alla dotazione di percorsi, parcheggi, costruzioni accessorie per le funzioni abitative e/o produttive.
20. Per le parti coltivate sono ammesse le normali operazioni di conduzione del fondo. Nel caso di modifica del profilo del terreno non è ammesso realizzare mura di contenimento a confine. Eventuali terrapieni di altezza massima pari a 1,5 m devono essere sottesi alla linea di pendenza di 45° dal confine. Non sono ammesse terre armate o scogliere. Sono ammesse mura in sassi a vista.

6 - Costruzioni interrato all'interno delle aree libere

21. All'interno delle aree libere private è ammessa la realizzazione di costruzioni interrato da destinare a garage pertinenziali a servizio degli edifici esistenti nel limite dello standard minimo previsto e comunque con almeno un posto macchina per alloggio. Sono inoltre ammessi in aderenza all'autorimessa o in posizione autonoma, anche la realizzazione di centrali termiche o locali tecnici necessari per il funzionamento degli impianti.
22. Le costruzioni interrato dovranno rispettare l'andamento del terreno naturale o di quello autorizzato. Nel caso di modifica del livello dell'andamento naturale del terreno le costruzioni interrato dovranno in ogni caso rispettare le distanze minime da confini ed edifici per la parte eccedente il profilo originario già previste per le costruzioni fuori terra ai sensi delle norme attuative provinciali in materia di distanze. Tale distanza deve essere rispettata anche dallo strato di copertura dell'estradosso strutturale.
23. Nel caso il terreno preesistente abbia le caratteristiche di prato od orto o giardino, la realizzazione dell'intervento dovrà prevedere il ripristino del superficie verde prativa prevedendo la posa di uno strato di terra vegetale adeguato al mantenimento del verde e comunque con spessore di almeno 40 cm.
24. Le costruzioni interrato sono ammesse anche all'interno delle zone destinate a verde pubblico o parcheggi. Nel caso di verde pubblico di superficie la copertura vegetale deve garantire il corretto mantenimento del verde con spessori sufficienti a garantire la possibilità di radicazione di siepi ed alberature di medie dimensioni con accorgimenti atti a garantire l'adeguato trattenimento dell'acqua piovana. Nel caso di viabilità e nelle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interrati.

7 - Categorie di intervento sugli spazi aperti

25. Per gli spazi di pertinenza degli edifici si prevedono le seguenti modalità di intervento:

- *Manutenzione ordinaria degli spazi di pertinenza*
 - a) Manutenzione periodica del verde (orti, giardini):
 - b) Tinteggiature nel rispetto dei colori originari, ammettendo l'eliminazione di colori e finiture superficiali non idonei e non coerenti con il contesto;

La manutenzione ordinaria è ammessa per tutte le pertinenze degli edifici esistenti indipendentemente dalla categoria di intervento.

- *Restauro degli spazi di pertinenza*
 - a) Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul restauro gli spazi di pertinenza come indicati nelle schede di catalogazione.
 - b) Gli spazi liberi pertinenziali di edifici soggetti a restauro sono inedificabili fuori terra. Non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e/o tettoie.
 - c) Le analisi preliminari, finalizzate alla predisposizione del progetto di intervento, devono considerare il fabbricato e lo spazio di sua pertinenza come un unico organismo edilizio e studiare i rapporti funzionali, formali e costruttivi che intercorrevano storicamente fra di loro.
 - d) I giardini o parchi che presentano un disegno d'insieme (viali, portali, cancellate, fontane, arredi vari, ...) devono essere ripristinati in tutti gli elementi compositivi, comprese le essenze arboree.
 - e) Le pavimentazioni tradizionali esistenti devono essere conservate e ripristinate. Possono essere realizzate nuove pavimentazioni a condizione che siano impiegati materiali tradizionali e siano rispettati i rapporti storici, compositivi e funzionali, fra l'edificio e lo spazio di pertinenza.
 - f) I muri in pietra di recinzione o sostegno del terreno devono essere conservati e ripristinati. Possono essere realizzati nuovi muri, compatibilmente con il disegno complessivo, a condizione che sia impiegata la pietra locale a vista o comunque intonacati e con larghezza consistente.
 - g) Scale esterne, rampe, recinzioni e mura devono essere oggetto di interventi coerenti con quanto previsto per le finiture esterne dell'edificio.
 - h) Nell'ambito delle aree di pertinenza di cui al comma 1 non possono essere ricavati spazi per il parcheggio di autovetture in superficie che alterino significativamente quanto sopra. Non sono altresì consentiti gli interventi di costruzione di volumi interrati adibiti a spazi accessori alla residenza. E' ammessa la realizzazione di garage interrati con accesso pedonale dall'interno dell'edificio e purché la rampa esterna non arrechi danni agli elementi storici preesistenti. In alternativa alla rampa è ammessa la realizzazione di una pedana di accesso sopraelevabile.
- *Risanamento degli spazi di pertinenza*
 - a) Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul risanamento gli spazi di pertinenza indicati nelle schede di catalogazione
 - i) Gli spazi liberi pertinenziali di edifici soggetti a risanamento sono inedificabili fuori terra. E' ammessa esclusivamente la realizzazione delle costruzioni accessorie, o della tettoie, nel rispetto delle dimensioni fissate dallo specifico articolo.
 - b) Le analisi preliminari finalizzate alla predisposizione del progetto di intervento devono considerare il rapporto funzionale fra il fabbricato e lo spazio di pertinenza, al fine di individuare i caratteri peculiari della tipologia edilizia ed operare in funzione di un ripristino dell'aspetto originario dell'intero organismo.
 - c) Gli interventi devono riqualificare gli spazi di pertinenza con le modalità ed i materiali della tradizione edificatoria locale.
 - d) Le pavimentazioni tradizionali esistenti devono essere conservate e ripristinate. Possono essere realizzate nuove pavimentazioni a condizione che siano impiegati materiali tradizionali e siano rispettati i rapporti storici, compositivi e funzionali, fra l'edificio e lo spazio di pertinenza.
 - e) I muri in pietra di recinzione o sostegno del terreno devono essere conservati e ripristinati. Possono essere realizzati nuove recinzioni in muratura, compatibilmente con il disegno complessivo, a condizione che sia impiegata la pietra locale a vista o comunque intonacati e con larghezza consistente.

- f) Mura, scale di accesso e rampe esterne devono essere oggetto di interventi coerenti con quanto previsto per le finiture esterne dell'edificio principale. Nel caso di nuove scale esterne è ammesso l'uso di rivestimento in pietra locale di adeguato spessore (6/10 cm) con arrotondamento degli spigoli.
 - g) Le ringhiere o parapetti delle scale esterne devono essere realizzate con materiale tradizionale, principalmente in ferro battuto, fatte salve eccezioni di uso del legno di larice.
 - h) Oltre agli spazi per il parcheggio in superficie, possono essere ricavati volumi interrati adibiti a spazi accessori alla residenza, purché non comportino alterazioni di archi, murature storiche, portali e cancellate tradizionali, con accesso pedonale interno o esterno dell'edificio, con rampa o pedana sopraelevabile.
 - i) All'interno delle aree di pertinenza sono ammessi gli interventi previsti dalla ristrutturazione degli edifici pertinenziali individuati con il cartiglio "A" (codice shape Z209). Nel caso della presenza di edifici pertinenziali soggette a ristrutturazione è ammessa la loro riorganizzazione spaziale e volumetrica nel rispetto delle altezze massime preesistenti creando anche accorpamenti con le costruzioni accessorie.
- *Ristrutturazione degli spazi di pertinenza*
- Oltre agli interventi già previsti per il risanamento sono previsti i seguenti interventi:
- a) Sono assoggettati a modalità di intervento basate sulla ristrutturazione gli spazi di pertinenza indicati nelle schede di catalogazione.
 - b) Le analisi preliminari finalizzate alla predisposizione del progetto di intervento devono considerare il rapporto funzionale fra il fabbricato e lo spazio di pertinenza, al fine di migliorare l'inserimento dell'edificio nel contesto urbano.
 - c) Le pavimentazioni tradizionali esistenti devono essere riproposte secondo il modello originale. Possono essere realizzate nuove pavimentazioni a condizione che siano impiegati preferibilmente materiali tradizionali (pietra locale, porfido o granito), o con giusta motivazione asfalto, calcestruzzo o simili, e siano rispettati i rapporti storici, compositivi e funzionali, fra l'edificio e lo spazio di pertinenza.
 - d) I muri in pietra di recinzione o sostegno del terreno devono essere riproposti secondo il modello originale. Possono essere realizzate nuove recinzioni in muratura, compatibilmente con il disegno complessivo e la normativa edilizia in materia, a patto che siano realizzate con pietra locale a vista o comunque intonacate e con larghezza consistente.
 - e) Nelle pertinenze, oltre agli spazi per il parcheggio in superficie, possono essere ricavati volumi interrati adibiti a spazi accessori alla residenza. Sono altresì consentiti gli interventi di costruzione di nuovi volumi fuori terra anche posti in aderenza, se previsti dalla Scheda di rilevazione dell'Unità edilizia.
 - f) All'interno delle aree pertinenziali sono ammesse le costruzioni accessorie. La collocazione all'interno delle aree a verde storico è ammessa solo nel caso di dimostrata impossibilità ad utilizzare gli spazi pertinenziali già esistenti.

Art. 51. Fontane, edicole, capitelli ed altri manufatti storici puntuali.

1. Sono manufatti di origine storica tipo archi, portali, capitelli, fontane, lavatoi, canali in pietra, recinzioni in pietra, terrazzamenti, murature storiche, ecc., anche se non catalogati dalle Schede di rilevazione. Essi costituiscono testimonianza dei modi di vita tradizionali e si prescrive prioritariamente per loro interventi di tipo conservativo e di ripristino degli elementi degradati.
2. I manufatti rilevati durante la campagna di aggiornamento della catalogazione degli insediamenti storici possono essere inseriti nelle schede di catalogazione e gli interventi ammessi devono tenere conto del rilievo effettuato.
3. Gli interventi sugli spazi di pertinenza devono interessare anche gli eventuali manufatti storici presenti su di essi. La cartografia individua gli elementi storici con cartiglio puntuale Z318 e la scheda di catalogazione riporta le principali indicazioni operative.
4. Lo stesso grado di tutela preventiva deve essere applicata per tutti gli elementi storici anche sono non rilevati dalla cartografia o dalla schedatura.

5. Al fine di permettere la realizzazione di progetti di interesse pubblico legati alla riqualificazione della viabilità e messa in sicurezza è possibile prevedere la ricollocazione degli elementi storici con parere preventivo della competente Soprintendenza per i beni culturali, qualora sugli stessi elementi sia accertato il vincolo preventivo ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 42/2004.

Art. 52. Attrezzature pubbliche, parcheggi e parchi pubblici.

1. Le aree destinate dal PGIS ad attrezzature pubbliche collettive, parcheggi e verde pubblico, aree religiose, cimiteri sono disciplinate dalle norme del PRG alle quali si rinvia.

Art. 53. Piani di recupero e riqualificazione urbana in centro storico [Z512]

1. Le cartografie non prevedono piani di recupero all'interno del perimetro dell'insediamento storico. Piani di recupero potranno essere comunque proposti all'Amministrazione comunale nel rispetto dei criteri previsti dalla Legge Provinciale 15/2015.

Art. 54. Progetti norma e Specifici riferimenti normativi in centro storico [Z602]

1. La catalogazione dell'insediamento storico aggiornata in occasione della stesura del nuovo PRG del Comune di Castel Ivano conferma le specifiche indicazioni ed i progetti norma già contenuti nei PRG previgenti come di seguito riepilogato.

P.ed. .395 .398 C.C. Villa Agnedo

Edificio soggetto a ristrutturazione. L'intervento di demolizione e ricostruzione, ammissibile sulla base della normativa provinciale in vigore, prevede di seguire le modalità contenute nella scheda norma allegata alla documentazione di variante.

[Schede norma - Rilievo 2011]

P.ed. .396 C.C. Villa Agnedo

Edificio soggetto a ristrutturazione. L'intervento di demolizione e ricostruzione, ammissibile sulla base della normativa provinciale in vigore, prevede di seguire le modalità contenute nella scheda norma allegata alla documentazione di variante.

[Schede norma - Rilievo 2011]

P.ed. .156/2 C.C. Villa Agnedo

Edificio soggetto a ristrutturazione. L'intervento di demolizione e ricostruzione, ammissibile sulla base della normativa provinciale in vigore, prevede di seguire le modalità contenute nella scheda norma allegata alla documentazione di variante.

[Schede norma - Rilievo 2011]

CAPO 4.2 - INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Art. 55. Norme di carattere generale per le zone residenziali

1. All'interno delle zone residenziali oltre alla specifica funzione sono ammesse tutte le attività di servizio compatibili con la residenza.
2. Ogni attività deve sempre rispettare tutti i parametri previsti per le zone residenziali quali per esempio emissione di rumore, fumi, polveri, effetti inquinanti di ogni genere escludendo quindi ogni attività nociva e molesta.
3. Il regolamento di igiene ed il regolamento edilizio comunale potranno definire le misure necessarie a garantire il rispetto dei criteri di decoro e pulizia delle aree pertinenziali.
4. Al fine di favorire la diversificazione funzionale sono ammessi, nel rispetto dei criteri del comma 2:
 - Attività commerciali nel rispetto dei limiti previsti dalle norme provinciali in tema di "Urbanistica commerciale" riportata al titolo 8° "Urbanistica commerciale" delle presenti NdA;
 - Attività extralberghiere connesse con la residenza come B&B, affittacamere, appartamenti per vacanze e simili;
 - Attività alberghiere: nel rispetto dei parametri edilizi di zona stabiliti per le zone residenziali;
 - Attività di esercizio pubblico: bar, ristoranti, edicole ed ogni altra attività aperta al pubblico;
 - Studi medici, studi professionali, attività ludico sportive e simili;

- Attività legate all'agricoltura come: depositi, autorimesse, laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli e simili;
- Altra attività assimilabile di quelle sopradescritte;
5. Al fine di soddisfare le esigenze funzionali ammesse si prevede la possibilità di realizzare i seguenti interventi:
- Edifici pertinenziali nel rispetto degli indici edificatori, o degli ampliamenti una tantum, e distanze previste per le nuove costruzioni;
 - Edifici interrati a servizio degli edifici esistenti con finalità di parcheggio pertinenziale e/o per installazione impianti e locali accessori agli stessi (centrali termiche, deposito legna o cippato e simili);
 - Parcheggi di superficie nella misura sufficiente a soddisfare gli standard di parcheggi e attività commerciali nel rispetto dei limiti previsti dalle norme provinciali in tema di "Urbanistica commerciale" riportata anche all'interno delle presenti NdA;
 - Realizzazione piscine e arredo esterno delle aree nel rispetto dei criteri paesaggistici;
6. Sono vietate:
- Stalle, scuderie, concimaie, pollai, conigliere; Quelle esistenti non devono arrecare nessun disturbo e nel caso di contrasti, o evidente disturbo, dovranno essere ridotte o trasferite all'esterno delle zone abitate;
 - Nuove attività artigianali che possono generare disturbo ed inquinamento di qualsiasi genere;
 - Installazione di impianti tecnologici che possano creare disturbo acustico o emissione di fumi o calore in contrasto con il carattere residenziale delle zone;
7. Per tutti gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti all'articolo 77 della L.P. 15/2015, fino alla ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione e modifica di sedime e composizione volumetrica nel rispetto delle distanze previsti dalla normativa provinciale di settore. I limiti di ampliamento degli edifici esistenti devono rispettare i parametri edilizi urbanistici della relativa zona di appartenenza con le eccezioni previste dall'articolo sugli ampliamenti "una tantum".
8. All'interno delle zone residenziali sono escluse le deroghe previste dalla norma provinciale per le attività agricole e/o per le attività alberghiere.
9. Per la realizzazione di costruzioni accessorie che non rilevano ai fini edilizi urbanistici come definite all'art. 3, comma 4, lettera b), del RUEP si rinvia all'articolo dedicato delle presenti norme.
10. Nel caso la rampa di accesso al garage con copertura emergente dal terreno sia della stessa proprietà dell'edificio di riferimento, è consentito derogare al rispetto delle distanze tra costruzioni.
- *Lotto minimo*
11. Per la definizione di lotto e lotto edificatorio si fa riferimento all'art. 3, c.4, l.f), del RUEP.
12. Le singole norme di zona possono definire la dimensione minima del lotto edificatorio, costituito da aree non asservite all'edificazione, all'interno del quale è possibile realizzare un nuovo edificio in applicazione degli indici urbanistici ed edilizi della stessa zona.
13. Nel caso l'area edificabile non asservita non raggiunga la dimensione del lotto minimo è ammesso utilizzare detto indice per l'ampliamento di edifici esistenti all'interno del lotto stesso o a favore di edifici confinanti o per la realizzazione di edifici pertinenziali agli edifici esistenti quali: garage, depositi, cantine, nel rispetto delle distanze minime previste dalla legge provinciale.

Art. 56. Progetti norma e specifici riferimenti normativi fuori del centro storico [Z602]

1. P.ed. .162 C.C. Villa Agnedo - Maso Baia

L'utilizzo dell'area residenziale posta ad est del centro abitato di Agnedo è vincolato alla redazione di un progetto di riqualificazione che ne potrà individuare la definitiva sistemazione nell'ambito delle opportunità previste per le aree residenziali.

Ex art.20 comma 8, Villa Agnedo

2. P.ed. .821/1 C.C. Strigno

L'area corrispondente alla p.ed. 821/1 C.C. Strigno è caratterizzata dall'insediamento di un edificio che si presenta in ottimo stato di conservazione ed è abitato. La tipologia ed il linguaggio architettonico sono ispirati a forme e stilemi neoclassici che esaltano il dimensionamento volumetrico, l'armonia della

facciata arricchita da una loggia sostenuta da colonne a capitello ionico e la partitura simmetrica dei vuoti e dei pieni. La pregevole fattura dell'immobile consente di proporre la categoria d'intervento del risanamento conservativo R2 per l'edificio e il mantenimento a giardino delle pertinenze dello stesso. L'area è opportunamente perimetrata ed individuata con un simbolo, “*”, e con un riferimento normativo per leggerne le caratteristiche e la tipologia d'intervento. Si prevede la possibilità di realizzare una terrazza al piano nobile, all'interno della pertinenza sul fronte sud senza interferire con la facciata principale di dimensione massima 9x5 appoggiata alla porzione sporgente e discosta dall'angolo sud-ovest. Il perimetro dell'ampliamento potrà essere chiuso al di sotto della terrazza con vetrate in stile coerente con il disegno architettonico dell'edificio e viene individuato in cartografia con cartiglio shape A210.

Variante v57 - Ex art.20 comma 10, Strigno

3. P.ed. .275 C.C. Spera I

Limitatamente all'edificio contraddistinto con la p.ed. 275 e le relative pertinenze costituite dalle p.f. 274/1 e 274/2 in C.C. Spera I ed individuato in cartografia con cartiglio, è consentito un incremento per un massimo di m² 210 di Sun, anche con sopraelevazione di un intero piano in deroga all'altezza massima ed alla distanza dalla strada con possibilità di sopraelevazione suolo stesso sedime o in posizione arretrata rispetto alla strada comunale.

Ex art.21 comma 3, Spera aggiornato

Art. 57. Vincolo residenziale per la "Prima abitazione" [Z601]

1. Al fine di soddisfare specifiche esigenze di prima abitazione il piano regolatore individua aree di completamento residenziale vincolate alla funzione residenziale per nuclei familiari che devono elevare la propria residenza nel comune di Castel Ivano.
2. Il rilascio della concessione edilizia per le zone residenziali vincolate per "prima abitazione" è subordinato al possesso da parte del richiedente il permesso di costruzione dei requisiti previsti dalla legge urbanistica provinciale per la concessione delle esenzioni del contributo di costruzione.
3. I requisiti soggetti per la “prima abitazione” dovrà essere posseduto dal titolare al momento del rilascio del titolo edilizio.
4. La durata del vincolo è fissata in venti anni dall'agibilità dell'immobile. Per gli edifici soggetti al vincolo di “prima abitazione” sono comunque soggetti al vincolo di residenza ordinaria come stabilito dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale con obbligo di annotazione del vincolo tavolare.
5. La concessione relativa all'utilizzo delle aree vincolate a casa per residenti dovrà essere accompagnata da una convenzione stipulata nelle forme già previste dal RUEP per l'esenzione del contributo di costruzione e che comprenda anche gli ulteriori prescrizioni d'uso e temporali del presente articolo.
6. Nella cartografia le nuove zone assoggettate dal presente vincolo di destinazione sono classificate con codice shape Z601 e con il seguente simbolo grafico: 
7. Il titolare della concessione all'atto di presentazione del progetto potrà presentare la richiesta anche di più di una unità abitativa all'interno dello stesso edificio ove realizzerà la propria residenza nei limiti volumetrici assegnati impegnandosi a destinare tali unità per affitto o vendita a famiglie in possesso dei requisiti già richiesti per la "prima abitazione" per un periodo minimo di 10 anni.
8. Nel caso il vincolo di prima abitazioni riguardi solo una parte dell'area edificabile in conseguenza di varianti al PRG successive all'entrata in vigore della L.P. 15/2015, l'utilizzo dell'indice edificatorio aggiuntivo dovrà essere assoggettato al vincolo della presente norma qualora utilizzato per realizzare nuovi alloggi abitativi. Non si applica il vincolo di prima abitazione per la realizzazione di interventi di ampliamento delle unità abitative esistenti o per la realizzazione di edifici pertinenziali.

Art. 58. Termini di efficacia [Z601]

1. Ai sensi della legge provinciale, art. 45, comma 3, il PRG individua le zone edificabili per le quali si rende opportuno fissare termini di efficacia delle previsioni urbanistiche al fine di garantire l'attuazione delle iniziative di sviluppo territoriale e di riqualificazione urbana. La mancata

attuazione delle iniziative comporta la decadenza delle previsioni al fine di permettere all'Amministrazione di modificare le azioni strategiche per il perseguimento degli obiettivi generali della pianificazione.

2. Le zone destinate all'insediamento interessate dal termine di efficacia vengono individuate in cartografia con apposito simbolo grafico "T". Le norme di zona fissano il periodo di efficacia e le modalità esecutive che soddisfano i criteri.

Art. 59. Interventi di densificazione ammessi sugli edifici esistenti

1. Per interventi di densificazione si intendono interventi di ampliamento, su edifici esistenti il cui lotto edificabile risulti saturo o non esprima capacità edificatoria, realizzabili sia incrementando la Sun che sopraelevando il sottotetto esistente.
2. L'intervento è da intendersi "una tantum" ossia realizzabile solo una volta e non è cumulabile con altre forme di ampliamento o densificazione, comprese le quote derivanti da interventi di riqualificazione previste all'art. 109 della L.P.15/2015.
3. La quantificazione dell'ampliamento massimo ammissibile deve essere calcolata sull'intero edificio e suddiviso in pro quota nel caso di porzioni materiali che possano effettuare ampliamenti parziali senza compromettere la parte rimanente dell'edificio. In questo caso l'intervento una tantum potrà essere realizzato anche in fasi successive.
4. Per edificio esistente si intende l'edificio regolarmente accatastato e legittimo alla data di entrata in vigore del PUP 2008.
5. Tutti gli interventi di densificazione "una tantum" realizzati dopo il 2008, in applicazione delle norme provinciali o di PRG in vigore non potranno essere replicati, se non eventualmente per la differenza risultante dalle attuali norme, calcolata rispetto alla dimensione originaria dell'immobile, detrando la quota già realizzata.
6. Gli interventi di densificazione si suddividono in due tipologie:
 - Ampliamento della Sun con o senza modifica di sedime;
 - Sopraelevazione nel rispetto del sedime esistente.

Nel rispetto delle distanze previste all'articolo 8 delle presenti norme e delle altezze previste al successivo articolo 59.2, gli interventi di ampliamento e sopraelevazione sono cumulabili.

Art. 59.1 Ampliamento della Sun;

1. Gli edifici esistenti, in aree sature possono, essere oggetto di interventi di ampliamento una tantum al fine di consentire il miglioramento delle condizioni di agibilità degli alloggi esistenti ed il recupero abitativo del sottotetto esistente.
2. La dimensione massima dell'ampliamento per ogni singolo edificio deve essere calcolata applicando i seguenti scaglioni:

Sun esistente fino a 200 mq		ampliamento di 60 m ²
Sun da 201 a 400 mq	Ampliamento 20%	fino ad un massimo di 40 m ²
Sun da 401 mq a 800 mq	Ampliamento 10%	fino ad un massimo di 40 m ²
Sun oltre gli 800 mq	non computabile	0
Totale ampliamento		fino ad un massimo di 140 m ²

3. Per singolo edificio si considera un insieme edilizio organico comprensivo degli edifici pertinenziali esistenti.
4. L'intervento di ampliamento "una tantum" può essere realizzato anche più interventi edilizi suddivisi per proprietà o per tipologia purché il totale degli interventi non superi i limiti previsti al comma 2 calcolati sempre sulle dimensioni dell'edificio originario.
5. La norma sugli ampliamenti una tantum sostituisce le disposizioni dello stesso genere previste dalle norme dei previgenti PRG, precisando che è necessario proseguire con le annotazioni già previste e che gli stessi interventi non possono essere ripetuti o reiterati, fatta salva la possibilità di aggiungere l'eventuale differenza fra le nuove norme e quanto già realizzato fino ad ora. Non è quindi ammesso replicare gli interventi una tantum nel caso gli stessi siano stati realizzati con le norme dei PRG previgenti, se non nel limite differenziale calcolato in applicazione dei nuovi parametri di cui al comma 2.

*[cfr. art. 4 comma 3 PRG Villa Agnedo]***Art. 59.2 Sopraelevazione;**

1. Per tutti gli edifici esistenti¹⁸ nelle zone residenziali sature o in zone residenziali di completamento dove l'indice edificatorio risulta esaurito, è ammessa la sopraelevazione del sottotetto al solo fine di rendere agibile a fini abitativi l'intera sua superficie fino ad un'altezza interna massima in gronda pari a 1,80 m nel rispetto dell'altezza massima di zona.
2. Nel caso l'edificio esistente presenti un'altezza del fabbricato (Hf) prossima all'altezza massima, o sia già superiore alla stessa misura, l'altezza del fabbricato massima viene elevata di un metro oltre l'altezza indicata nelle norme di zona, sempre nel limite massimo dell'altezza interna massima in gronda pari a 1,80 m.
3. Per il rispetto delle distanze nel caso di sopraelevazioni si rinvia alle norme attuative della legge provinciale richiamate al precedente articolo 9.
4. La sopraelevazione è esclusa per gli edifici pertinenziali esistenti staccati dall'edificio principale (garage, depositi, terrazze e simili). E' ammesso l'accorpamento dei questi edifici, anche superando l'altezza iniziale, purché la nuova costruzione venga accorpata all'edificio principale e la stessa rispetti le distanze minime come previsto per le nuove costruzioni.
5. La sopraelevazione non rileva ai fini del calcolo della Sun per quanto riguarda gli indici di zona o la percentuale aggiuntiva prevista al precedente articolo 59.1 in quanto detta sopraelevazione è ammessa sempre nei seguenti casi:
 - sottotetto esistente rilevante ai fini della Sun, che presenta altezze interne superiori ai limiti previsti all'art. 3, comma 5, lettera m, punto 7, del DPP 8-61/Leg/2017;
 - sottotetto esistente non rilevante ai fini della Sun che presenta altezze interne inferiori agli stessi limiti.
 - sottotetto che presenta altezze interne inferiori alla misura definita all'art. 3, comma 6, l. e.
6. Le norme del presente articolo disciplinano le sopraelevazioni ammissibili fuori del centro storico, anche in deroga dai parametri edilizi di zona, e **sostituiscono integralmente quanto previsto all'articolo 110 bis della L.P. 15/2015.**

CAPO 4.3 - ZONE PREVALEMENTEMENTE RESIDENZIALI

Art. 60. Zone residenziali esistenti sature B1 *[B101]*

1. Si tratta di zone già urbanizzate ed edificate a prevalente destinazione residenziale poste nell'intorno dei nuclei storici.
2. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di tutti gli interventi previsti all'articolo 77 della L.P. 15/2015 da lettera a) a lettera d).
3. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di ampliamento una tantum nei limiti stabiliti all'articolo 59 al fine di migliorare le condizioni di abitabilità degli alloggi esistenti, e/o per riqualificare le funzioni pertinenziali e le attività compatibili con le zone residenziali.
4. All'interno della Sun esistente, eventualmente incrementata nel caso di ampliamenti realizzati nel rispetto delle norme precedenti, è ammessa anche la modifica del numero degli alloggi nel rispetto della misura minima di superficie utile netta di 50 m² escludendo in tale computo scale interne, logge rientranti, portici, serre solari, terrazze coperte. Superfici inferiori ai 50 m², e fino al limite di 35 m², sono ammesse solo se gli alloggi erano presenti prima dell'intervento. Nel caso di dimostrata necessità sono ammesse tolleranze nell'ordine del 10% mantenendo le misure minime previste dal Regolamento Edilizio Comunale.
5. Le particelle fondiari poste all'interno delle zone residenziali sature che non sono state oggetto di edificazione o asservimento edificatorio sono edificabili secondo gli indici e parametri propri delle zone residenziali di completamento di cui al successivo articolo 57 comma 2, oltre che per gli interventi finalizzati alla fruibilità degli edifici esistenti come previsto per le zone a verde privato pertinenziale.

¹⁸ Per edificio esistente si intende l'edificio concluso al 26/06/2008, data di entrata in vigore del PUP 2008 come richiamato al precedente articolo 14 e 59.

6. E' inoltre ammessa la costruzione di tettoie aperte ad un'unica elevazione con tipologia tradizionale, le quali non costituiscono volume a fini urbanistici, nel rispetto degli altri parametri, nel limite del rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie del lotto con un massimo di 50 mq. Nel rispetto delle distanze previste dal codice civile con un minimo di ml.1.50 dal confine. La superficie coperta complessiva, comprensiva di tali nuove tettoie, non dovrà comunque superare il 40% della superficie totale del lotto

Art. 61. Zone residenziali di completamento B3 [B103]

1. Si tratta di zone già urbanizzate all'interno delle quali sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti e, qualora sia disponibile un lotto minimo libero da asservimento edificatorio, anche nuova edificazione.
2. Le zone B3 si suddividono in sottozone all'interno delle quali si applicano indici edificatori differenziati come di seguito riportato.

• **Zone B3.a (Uf 0,45 Hf 9,0 Strigno)**

Ex B3 di Strigno IFF 1,5 mc/mq - Hf 8,50

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,45 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 400 m

• **Zone B3.c (Uf 0,45 Hf 9,0 Villa Agnedo)**

Ex B3 di Villa Agnedo IFF 1,5 mc/mq - Hf 8,50

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,45 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 400 m

• **Zone B3.d (Uf 0,45 Hf 10,0 Ivano Fracena)**

Ex B3 di Ivano Fracena IFF 2 mc/mq - Hf 10,50

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,60 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 4 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 9,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 10,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 400 m

• **Zone B3.e (Uf 0,45 Hf 9,5 Spera)**

Ex B3 di Spera IFF 1,5 mc/mq - Hf 9,00

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,45 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 4 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 9,0 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,5 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 400 m

• **Zone B3.f (Uf 0,30 Hf 9,0 nuove)**

Nuove zone

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,30 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m

➤ Lotto minimo:	Lm = 400 m
• <i>Zone B3.g (Uf 0,45 Hf 9,0 nuove)</i>	
➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,45 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 400 m

Nuove zone

⁽¹⁾ Altezza di riferimento a metà falda, applicata a fini di controllo delle pendenze delle falde di copertura e per definire la distanza minima dai confini nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Allegato 2 della Del. G.P. 2023/2010.

3. L'indice di utilizzazione fondiaria per gli edifici in linea o a schiera e che prevedano la realizzazione di almeno due unità immobiliari a destinazione residenziale autonome, è incrementato del 10%, mantenendo inalterate le altezze massime di zona.

Valore ridotto rispetto al 30% degli Ex Art. 21 c. 4 Spera e Art. 20 Strigno

4. Sono inoltre ammesse le tettoie come descritte al precedente Articolo 60, comma 6.

• *Zone B3.h*

5. I lotti individuati in cartografia con il cartiglio B3.h, corrispondono a quelli ottenuti a seguito di piani di lottizzazioni conclusi. I lotti residuali liberi possono essere edificati nel rispetto dei parametri edilizi e dei criteri paesaggistici e tipologici previsti all'interno degli elaborati del Piano di lottizzazione.

Specifici riferimenti normativi [Z601 Z602]

• *Art. 61.1 Zona residenziale di completamento p.f. 382/1 C.C. Spera I [Z601]*

6. L'area individuata sulla p.f. 382/1 C.C. Spera I, può essere utilizzata a fini residenziali unitamente allo sviluppo dell'area residenziale prevista sulla attigua particella del Comune di Scurelle (art. 80 C2 del PRG di Scurelle), anche con trasferimento di volumetria.

Variante v50

Art. 62. Zone residenziali di espansione C [C101]

1. Le aree C sono caratterizzate da lotti liberi inseriti o ai margini delle zone già urbanizzate ed edificate, e, al fine di contenere il consumo di territorio nei limiti delle effettive necessità abitative della popolazione stabilmente insediata, sono destinate al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie. Per i parametri valgono le seguenti norme.

2. Sono inoltre ammesse le tettoie come descritte al precedente Articolo 60, comma 6.

• *Zona C1.a (Uf 0,45 Hf 9,0 Strigno)*

Ex C1 Strigno IFF 1,5 mc/mq - Hf 8,50

3. Valgono i seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,45 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 500 m

• *Zona C1.b (Uf 0,30 Hf 9,0 Villa Agneda)*

Ex C1 Villa Agneda IFF 1,0 mc/mq - Hf 8,50

4. Valgono i seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,30 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 500 m

• **Zona C1.c (Uf 0,45 Hf 9,0 Villa Agneda)**

Nuova - Varianti v20a v20b

5. Valgono i seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,45 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 9,0 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,5 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 500 m

• **Zona C1.d (Uf 0,45 Hf 9,0 Ivano Fracena)**

Ex C1 Ivano Fracena IFF 1,5 mc/mq - Hf 8,50

6. Valgono i seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,45 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 500 m

• **Zona C1.e (Uf 0,30 Hf 9,0)**

Nuove zone

7. Valgono i seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,30 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 500 m
➤ vincolo di prima abitazione ai sensi art. 57 delle presenti norme di attuazione	

• **Zona C1.f (Uf 0,45 Hf 9,0)**

Nuove zone

8. Valgono i seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,45 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 3 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 8,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 9,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 500 m
➤ vincolo di prima abitazione ai sensi art. 57 delle presenti norme di attuazione	

• **Zona C1.g (Uf 0,20 Hf 7,0)**

Nuove zone

9. Valgono i seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,20 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile)	Hp = 2 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 6,0 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾ :	Hf = 7,0 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 500 m
➤ vincolo di prima abitazione ai sensi art. 57 delle presenti norme di attuazione	

• **Zone C1.h**

10. I lotti individuati in cartografia con il cartiglio C1.h, corrispondono a quelli ottenuti a seguito di piani di lottizzazioni conclusi. I lotti residuali liberi possono essere edificati nel rispetto dei

parametri edilizi e dei criteri paesaggistici e tipologici previsti all'interno degli elaborati del Piano di lottizzazione.

Art. 63. Piani attuativi

1. L'attuazione dei piani di lottizzazione dovrà prevedere la cessione all'amministrazione comunale di una superficie minima del 10% da destinare a parcheggio pubblico. La viabilità potrà essere ceduta solo se necessaria per l'accesso agli stessi parcheggi pubblici o per accedere ad altre zone limitrofe o nell'ambito di progetti più ampi di ristrutturazione del sistema della viabilità locale.

Art. 63.1 Piani di lottizzazione [Z504]

1. Per il piano di lottizzazione si prevede l'applicazione dei seguenti parametri edificatori:
 - Utilizzazione territoriale massima: $U_t = 0,45 \text{ m}^2/\text{m}^2$
 - Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile) $H_p = 3 \text{ piani}$
 - Altezza massima del fronte di controllo: $H_e = 8,5 \text{ m}$
 - Altezza massima del fabbricato a metà falda (¹): $H_f = 9,0 \text{ m}$
2. La viabilità di accesso dovrà essere definita in sede di approvazione del piano utilizzando la viabilità esistente interna alle zone residenziali
3. L'attuazione del piano di lottizzazione dovrà prevedere la cessione all'amministrazione di una superficie territoriale pari al 10% da destinare a parcheggio pubblico con relativa viabilità di accesso. La viabilità interna che non presenta interesse pubblico non dovrà essere ceduta all'Amministrazione comunale.
4. Termine di efficacia della previsione urbanistica di **10 anni** a partire dalla entrata in vigore della variante 2025.

Art. 63.2 PL.1 Ivano Fracena [Z504]

5. Criteri: area da edificare con destinazione residenziale.
6. Indirizzi: l'area dovrà essere progettata in modo da costituire un margine di qualità urbana verso nord.
7. Dovrà essere progettata in modo da raccordarsi armoniosamente con l'edificio esistente, riprendendo dall'edilizia tradizionale elementi costruttivi, materiali e configurazioni volumetriche.
8. Grande attuazione si dovrà avere per l'orientamento dei volumi, per il numero dei piani, per i materiali di copertura.
9. Dovranno essere particolarmente curati le nuove viabilità di accesso, i parcheggi, gli elementi di arredo urbano, il verde. Parametri: quelli di zona. Norme transitorie: ammessi gli usi che non alterino la natura del suolo agricolo
10. Per gli indici edificatori si applicano quelli del precedente articolo 63.1.

Art. 63.3 PL.2 Ivano Fracena [Z504]

1. Criteri: area da edificare con destinazione residenziale.
2. Indirizzi: l'area dovrà essere progettata in modo da costituire un margine di qualità urbana verso sud.
3. Dovrà essere progettata in modo da raccordarsi armoniosamente con l'edificio esistente, riprendendo dall'edilizia tradizionale elementi costruttivi, materiali e configurazioni volumetriche.
4. Grande attuazione si dovrà avere per l'orientamento dei volumi, per il numero dei piani, per i materiali di copertura.
5. Dovranno essere particolarmente curati le nuove viabilità di accesso, i parcheggi, gli elementi di arredo urbano, il verde. Parametri: quelli di zona. Norme transitorie: ammessi gli usi che non alterino la natura del suolo agricolo
6. Per gli indici edificatori si applicano quelli del precedente articolo 63.1.

Art. 63.4 Ru.1 Riqualficazione urbana soggetta a convenzione [C104]

1. Il piano prevede la riqualficazione edilizia ed ambientale di un ambito già destinato ad attività zootecnica che deve essere riconvertito in zona residenziale di completamento relativo alle p.ed. .391 di Villa d'Agredo.
2. Gli interventi di ristrutturazione degli immobili finalizzati al cambio di destinazione d'uso devono essere preceduto da convenzione con l'amministrazione comunale all'interno della quale devono essere indicate modalità operative, tempi previsti per le bonifiche, realizzazione delle opere di infrastrutturazione.
3. All'interno del perimetro dovranno essere riservate aree verdi di mascheramento e mitigazione in fregio alla strada e per garantire il minimo distacco dalle aree zootecniche poste sul lato opposto della strada provinciale.
4. Indici edificatori massimi:
 - Utilizzazione territoriale massima: $Ut = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$
 - Numero massimo di piani fuori terra: (2 + mansardato abitabile) $Hp = 3 \text{ piani}$
 - Altezza massima del fronte di controllo: $He = 8,5 \text{ m}$
 - Altezza massima del fabbricato a metà falda ⁽¹⁾: $Hf = 9,0 \text{ m}$
5. Nel caso di demolizione completa la ricostruzione dovrà rispettare i parametri del comma precedente.
6. E' ammesso mantenere parte delle strutture esistenti in esubero rispetto agli indici di cui al comma precedente purché il loro utilizzo sia compatibile con la residenza ed utilizzabili quindi per garage, cantine, legnaia, piccoli depositi di derrate alimentari di livello familiare. La conservazione e riutilizzo di queste strutture è subordinato ad un intervento di manutenzione che preveda la riqualficazione delle facciate e della copertura in armonia con gli interventi finalizzati all'uso residenziale.
7. Non è ammesso in ogni caso l'utilizzo a fini zootecnici e/o stalle di qualsiasi genere.

Variante v18

Art. 64. Progetti convenzionati [Z509]

1. Con apposito simbolo grafico sono individuate le aree soggette a concessione convenzionata.
2. Tali aree sono soggette, in sede di richiesta di concessione edilizia, alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi per quanto riguarda le modalità di insediamento, le modalità di accesso nonché le eventuali aree da cedere all'Amministrazione.
3. Tale convenzione può essere eventualmente assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dall'Amministrazione comunale.
4. Il rilascio del titolo edilizio è comunque subordinata alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione per l'accesso alle aree edificabili, a carico dei richiedenti, da realizzarsi unicamente nell'ambito delle aree a destinazione residenziale.

PC.1 Progetto convenzionato con destinazione residenziale/servizi [Z509]

1. La zona destinata a "servizi assistenziali" di livello locale, individuata cartograficamente con la lettera "as" in località Grearo a Strigno costituisce ambito di una zona più ampia che contiene un secondo ambito, disgiunto rispetto al precedente, costituito da una parte di centro storico destinato a "spazi da riqualficare mediante progetto unitario", come previsto al comma 1 dell'art. 31 delle Norme di attuazione del P.G.T.I.S.
2. La zona costituita dai due ambiti di cui sopra è perimetrata cartograficamente con particolare grafia ed è soggetta a progettazione convenzionata, cartografata con il simbolo "PC", attuabile anche per stralci funzionali. L'atto convenzionale deve prevedere opere, tempi, modalità attuative ed eventuali prescrizioni finalizzate alla realizzazione della progettazione convenzionata.
3. In particolare per l'ambito relativo alla zona dedicata a "Servizi assistenziali di livello locale", individuata cartograficamente con la lettera "as" in località Grearo e bordata da una fascia di rispetto stradale, va prevista la demolizione dei volumi esistenti, l'insediamento di una nuova volumetria massima, comprensiva dei soli volumi soggetti a demolizione, demoliti e compensati appartenenti all'ambito destinato a "Spazi da riqualficare mediante progetto unitario", la realizzazione di un

marciapiede lungo via Degol, l'arretramento del muro di recinzione lungo la S.P. n.78 per la traslazione dell'asse stradale e la realizzazione di un nuovo marciapiede, la modifica di via Borgo Allocco nel tratto finale di raccordo con via Degol finalizzata alla realizzazione di alcuni parcheggi pubblici a fregio strada ed infine un percorso pedonale che raccordi via Borgo Allocco con via Roma in prossimità dello slargo della fascia di rispetto dove viene prevista la stazione della fermata degli autobus di linea.

4. Con riferimento agli indici la zona destinata a "servizi assistenziali" è caratterizzata dai seguenti parametri urbanistico edilizi :
 - a) Volumetria insediabile massima comprensiva dei soli volumi soggetti a demolizione, demoliti e compensati appartenenti all'ambito destinato a "Spazi da riqualificare mediante progetto unitario" mc. 22.500
 - b) Indice di copertura massimo 50 %
 - c) Altezza massima ml. 15,00
 - d) Fasce di rispetto ml. 5,00
 - e) Distanze dalle strade e dai confini ml. 5,00
 - f) Distacco fra i fabbricati min. ml. 10,00
 - g) Area sistemata a verde 20 % della superficie d'ambito
 - h) Area sistemata a parcheggio 10 % della superficie d'ambito

[Art. 29 Ex PRG di Strigno]

PC.2 Progetto convenzionato [Z509]

1. La variante prevede l'ampliamento dell'area di pubblico interesse a servizio del nuovo polo dell'infanzia e la corrispondente individuazione, a titolo compensativo, di una nuova zona residenziale. Gli interventi dovranno essere preceduti dalla stipula di una convenzione in conformità con quanto previsto dalle presenti norme e sulla base delle indicazioni cartografiche che all'interno del perimetro del PC potranno essere oggetto di adattamenti ai confini reali e catastali mantenendo il rapporto di cessione del 46% come risultante dai valori indicati ai successivi commi 3,4 e 5.
2. L'intervento è assoggettato a termine di efficacia di 5 (anni) calcolati dal momento della adozione preliminare e detto termine viene soddisfatto con il frazionamento e cessione gratuita dell'area di pubblico interesse per la scuola a cura e spese della proprietà privata, mentre l'edificazione della parte residenziale potrà essere effettuata anche in tempi successivi.
3. L'area di interesse pubblico di ca. 670 m2 dovrà essere ceduta gratuitamente all'amministrazione comunale e all'interno della stessa potranno essere realizzati tutti gli interventi previsti per le zone di pubblico interesse.
4. L'area edificabile con destinazione residenziale di ca. 2.000 mq è assoggettata ai limiti edificatori stabiliti al precedente articolo 62, zona C1.e.
5. Il progetto di intervento della parte residenziale dovrà inoltre prevedere anche la regolarizzazione del tracciato stradale individuato preliminarmente dalla cartografia e che circonda l'area edificabile e la corrispondente cessione gratuita all'amministrazione comunale di ca. 250 mq al fine di garantire l'accesso alle aree edificabili poste sud della zona pubblica.

[Variante v13/2024]

PC.3 Progetto convenzionato [Z509]

1. L'area individuata dal PC.5 prevede una zona residenziale di nuova edificazione di ca 1250 mq alla quale si applicano i parametri edilizi di zona C1.e
2. A titolo compensativo si prevede la cessione di un'area da destinare a parcheggio e potenziamento della viabilità di ca. 522 mq.
3. L'intervento è assoggettato a termine di efficacia di 5 anni calcolati dal momento della adozione preliminare e detto termine viene soddisfatto con il frazionamento e cessione gratuita dell'area di pubblico interesse per la scuola a cura e spese della proprietà privata, mentre l'edificazione della parte residenziale potrà essere effettuata anche in tempi successivi.

[Variante v68 del 2024]

Art. 65. Zona a verde privato pertinenziale [H101]

1. Nelle tavole del sistema insediativo produttivo infrastrutturale, sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato pertinenziale degli edifici esistenti formate da piazzali, aie, orti, giardini, aree di sosta, accessi carrai.
2. Le zone a verde privato sono inedificabili, fatta salva la possibilità di realizzare le costruzioni accessorie che non rilevano ai fini urbanistici, nelle misure massime definite dalla presenti norme, parcheggi di superficie o interrati nel rispetto dello standard. Nelle stesse aree sono ammessi gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto di quanto ammesso dalle presenti norme di attuazione o dalle norme provinciali.
3. Le modifiche dell'andamento naturale del terreno sono ammesse con compensazione interna di sterri e riporti e nel limite massimo di un metro dal profilo naturale del terreno, per giustificati motivi connessi con la fruizione e manutenzione degli spazi. In questo caos sono ammesse anche realizzazione di mura di sostegno, possibilmente con finitura in sassi nel rispetto delle distanze dai confini nel caso di terrapieni artificiali. Modifiche superiori al metro di differenza fra lo stato attuale e quello di progetto sono ammesse solo per giustificato motivo, come per esempio il riempimento di avvallamenti o per rendere accessibili i fondi dalla pubblica strada, previo parere paesaggistico da parte della commissione edilizia comunale.
4. Nel caso di interventi prossimi al centro storico gli interventi dovranno uniformarsi ai caratteri tipologici e costruttivi del centro storico.
5. Le aree a verde privato possono essere utilizzate anche per le attività agricole di tipo familiare e non imprenditoriale e purché questo sia compatibile con la destinazione residenziale delle aree attigue. A tal fine sono vietati la realizzazione di infrastrutture fisse (tunnel pesanti, serre, palificate, reti antigrandine, ecc) o utilizzate tecniche agricole intensive che possono arrecare disturbo, diffondere elementi inquinanti di qualsiasi genere, limitare le visuali panoramiche.
6. Per gli edifici esistenti all'interno delle aree a verde privato, sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'art. 77 della legge provinciale compresi gli interventi di sopraelevazione e di ampliamento un tantum previsti al precedente articolo 59.

Art. 66. Viabilità e parcheggi privati [H106 H103]

1. Il PRG può individuare le zone dove è ammessa la realizzazione di accessi veicolari di uso privato, con realizzazione di nuovi incroci con la viabilità pubblica principale provinciale o secondaria locale comunale.
2. La realizzazione di nuovi incroci, intersezioni, o accessi dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dai competenti uffici provinciali (APOP e Servizio Gestione Strade) per le strade principali-provinciali, e dalla Giunta Comunale, previo parere della CEC e/o del corpo di Vigilanza locale per le strade locali-comunali.
3. La viabilità privata di accesso ai fondi deve essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche previste per la viabilità locale provvedendo alla realizzazione delle opere di protezione, segnaletica ed illuminazione notturna da posizionarsi sul suolo privato. La realizzazione, la manutenzione e la gestione di queste infrastrutture e delle opere accessorie locali rimane in carico e responsabilità al proprietario privato.
4. I parcheggi privati evidenziati in cartografia sono aree destinabili alla sosta di mezzi per la mobilità. All'interno dei parcheggi privati, che possono essere realizzati anche in deroga allo standard di legge previsto dal precedente articolo 26, possono essere legati a vincolo di pertinenzialità, anche temporaneo e/o con contratti di affitto, al fine di garantire lo standard di parcheggio per usi residenziali o attività produttivi/commerciali poste a distanza massima di 200 m. di raggio.
5. Nel caso di utilizzo al fine del raggiungimento dello standard, i parcheggi privati devono essere raggiungibili attraverso percorsi sbarrierati, sempre accessibili ed illuminati, sia pubblici che privati. I parcheggi privati di progetto e/o esistenti non generano vincoli di distanza oltre al rispetto della distanza dai confini.
6. Nel caso di parcheggi per attività produttive/commerciali con più di 5 posti auto si devono prevedere opportune opere di mitigazione e distacco dalle aree circostanti con una fascia a verde di profondità minima di 1,50 m con verde alberato e siepi di mascheramento.

7. La viabilità privata ed i parcheggi privati potranno essere pavimentati in asfalto, cemento, pietra o essere mantenuti con fondo stabilizzato a seconda del grado di utilizzo.
Nei punti di intersezione con la viabilità pubblica dovranno essere previste opportune opere di regimazione delle acque meteoriche affinché non si generino corrivazioni o deflussi verso la viabilità e le aree circostanti, e neppure in direzione contraria.
8. La viabilità privata ed i parcheggi privati non generano vincoli di fasce di rispetto di nessun tipo e le stesse possono essere realizzate fino a confine di proprietà in quanto non prevedono la realizzazione di costruzioni di nessun tipo.

CAPO 4.4 - ZONE PER ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE

Art. 67. Norme di carattere generale per le zone turistico ricettive

9. Si distinguono in:
 - Alberghiere
 - Attrezzature turistico ricettive
 - Colonie e casa vacanze

Art. 68. Zone per esercizi alberghieri [D201]

1. Tali zone sono destinate ad ospitare, in via esclusiva, gli esercizi alberghieri come definiti dall'art.3 commi I,II,III,IV della legge provinciale 16 novembre 1981 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il P.R.G. si attua per intervento diretto e valgono i seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:	Uf = 0,75 m ² /m ²
➤ Numero massimo di piani fuori terra:	Hp = 4 piani
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He = 10,5 m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda (1):	Hf = 11,5 m
➤ Lotto minimo:	Lm = 1.500 m
➤ Rapporto di copertura massimo	Rc = 50 %
3. Non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso degli alberghi esistenti se non nel caso di evidente , confermata ed accertata cessazione d'attività da parte dei proprietari.
4. Al fine di garantire la funzionalità degli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 1980 è ammesso il loro ampliamento "una tantum" fino al 20% della Sun esistente, anche superando i parametri edilizi cui al comma precedente con esclusione di quello riguardante la distanza minima dai confini.
5. All'interno delle zone alberghiere è ammessa l'attività di ristorazione e pubblici esercizi commerciali nei limiti di legge svolti anche in forma imprenditoriale autonoma e disgiunta.

Art. 68.1 Rifugi

1. I rifugi e i bivacchi esistenti sono mantenuti allo stato di fatto.
2. Sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Interventi di ristrutturazione con ampliamento sono ammessi previa conferenza di servizi ai sensi della normativa provinciale in tema di rifugi e bivacchi. (L.P. 5/1993).

Art. 69. Zona per attrezzature turistico ricettive [D207]

1. Sono aree destinate ad accogliere attrezzature turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.
2. Nel rispetto degli indici stereometrici è ammessa la realizzazione di ristoranti e bar funzionalmente connessi con le attrezzature ricettive alberghiere e/o extra - alberghiere.
3. All'interno di queste aree possono insediarsi le seguenti nuove attività:
 - Esercizi alberghieri:
 - alberghi, come definiti alla lettera a), art. 5, L.P. 7/2002;

- alberghi garni, come definiti alla lettera b), art. 5, L.P. 7/2002;
 - villaggi alberghieri, come definiti alla lettera d), art. 5, L.P. 7/2002;
 - Esercizi extra - alberghieri:
 - esercizi di affittacamere, come definiti alla lettera a), art. 30, e art. 31 L.P. 7/2002;
 - esercizi rurali, come definiti alla lettera b), art. 30, e art. 32 L.P. 7/2002;
 - bad and breakfast (B&B), come definiti alla lettera c), art. 30, e art. 33 L.P. 7/2002;
 - ostelli per la gioventù, come definiti alla lettera c), art. 30, e art. 35 L.P. 7/2002;
 - alberghi diffusi, come definiti alla lettera f bis), art. 30, e art. 36bis L.P. 7/2002;
- Non sono ammesse nuove attività non comprese nel precedente elenco anche se già definite dalla L.P. 7/2002 come esercizi alberghieri o extra - alberghieri.
4. Destinazione ammesse anche disgiunte dalla attività alberghiera: esercizi pubblici di ristorazione e bar anche gestiti autonomamente e disgiunti dalle attività alberghiere e/o extralberghiere.
 5. In tali zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

➤ Utilizzazione fondiaria:	Uf = 0,30 m ² /m ²
➤ Superficie coperta:	Sc = 40%
➤ Altezza massima in numero di piani:	Hp = 5
➤ Altezza massima del fronte:	He = 9,00 m.
➤ Altezza massima di zona a metà falda:	Hf = 10,00 m.
➤ Distanza dalle costruzioni e confini:	De / Dc = vedi articolo
➤ Distanza dalle strade:	Ds = vedi articolo
 6. Le unità abitative esistenti o realizzabili nel rispetto delle norme provinciali del settore, devono mantenersi all'interno o attigue all'edificio principale e rientrare negli indici e parametri riportati al comma precedente.
 7. All'interno delle aree alberghiere è ammessa la attività commerciale al dettaglio con i limiti previsti dall'art. 18 del regolamento dPP 28-149/Leg./2003, attuativo della L.P. 7/2002.
 8. Per l'area individuata a Primalunetta valgono le norme speciali indicate al successivo articolo 77, comma 10.

Art. 70. Zone per colonie e casa vacanze [D206]

1. E' un'area puntuale che ospita il complesso per colonia-vacanze.
2. E' destinata esclusivamente ad attrezzature recettive ed infrastrutture strettamente connesse, quali ristorante, bar, sale riunioni, porticati a piano terra ecc. esistenti o da realizzare, secondo le Leggi.
3. Per una migliore e più funzionale gestione della struttura, è ammesso, una tantum, un incremento volumetrico del 10% del volume esistente, da realizzarsi lateralmente, nel rispetto dell'altezza massima esistente.

Non presenti sul territorio comunale

Art. 71. Zona per la ricezione turistica all'aperto [D216]

1. Nella zona destinata a campeggio il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, nel rispetto della legislazione provinciale e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P. 4 ottobre 2012 n. 19 e successive modificazioni e del suo regolamento attuativo DPP 15 luglio 2013 n. 12-114/Leg.
3. La verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni della L.P. 4 ottobre 2012 n. 19 e del suo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione viene svolta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato e costituisce presupposto per l'ottenimento del titolo edilizio ai sensi dell'art. 9 della L.P. 4 ottobre 2012 n. 19.
4. Si dovrà garantire comunque:
 - a) l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature di alto fusto a completamento della recinzione realizzata ai sensi della legge provinciale in materia L.P. 19/2012 e Dpp 16-30/2015, che deve garantire ostacolo all'introspezione;

- b) l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, comprese quelle per il personale di servizio, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio.
5. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti per residenza permanente, salvo un alloggio per il proprietario o il custode con volume dell'abitazione non superiore a m² 120 di Sun
6. Per quanto riguarda la costruzione degli allestimenti fissi destinati ad ospitare le attrezzature fisse attinenti al funzionamento del campeggio, ivi compresa l'abitazione del custode e del personale di servizio e di altri servizi complementari, sono previste le seguenti norme:
- a) superficie massima consentita per le attrezzature complementari (*): 3,50 m²/persona - licenza;
 - b) altezza massima: m 10,60;
 - c) distanza minima dai confini dell'area: La distanza dai confini è determinata da quanto stabilito all'art. 3 delle presenti norme di attuazione;
 - d) Distanza dai fabbricati: La distanza dai fabbricati è determinata da quanto stabilito all'art. 3 delle presenti norme di attuazione.
 - e) distanza minima dalle strade esterne: m 7,50.
- (*) per attrezzature complementari si intendo tutte le strutture di servizio interne (servizi igienici spogliatoi, depositi, sale comuni, ristoranti, uffici, strutture commerciali, bungalow, postazioni fisse di supporto ecc. realizzabili in attuazione della legge provinciale L.P. 19/2012 e regolamento attuativo Dpp 16-30/2015.
7. Per le attività commerciali insediabili si rimanda a quanto stabilito al successivo Titolo 4° delle presenti Norme (Programmazione urbanistica del settore commerciale).
8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività accessorie e di servizio agli utilizzatori del campeggio così come il Centro Benessere e Fitness, potranno essere aperte anche al pubblico ed agli utenti esterni.
9. Per quanto non specificamente normato il riferimento diretto è alla disciplina provinciale in materia di Campeggi L.P. 4 ottobre 2012 n. 19 e ss.mm.
10. Le strutture edilizie all'interno delle aree a campeggio dovranno essere realizzate preferibilmente lungo la viabilità locale interna, mantenendo opportune distanze di rispetto dalle acque pubbliche evitando la frammentazione e garantendo ampi spazi liberi che dovranno in ogni caso essere prevalenti rispetto alle aree edificate.
11. All'interno delle zone destinate a campeggio è ammessa, come servizi connessi, la realizzazione di aree "camper service" e aree per la "sosta attrezzata per autocaravan" nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla L.P. 19-2012. In questo caso l'intervento dovrà essere preceduto da una convenzione con il comune al fine di garantire il rispetto di livelli minimi del servizio pubblico.

Art. 72. Zona per il turismo itinerante [D214]

1. Il PRG individua le aree dove si prevede la esclusiva realizzazione di aree a servizio del turismo itinerante con piazzole di sosta camper come definiti dall'art. 8 della L.P. 19-2012, dotate dei servizi minimi previsti dalla legge.
2. La realizzazione delle aree a servizio del turismo itinerante deve essere accompagnata da una convenzione con il comune al fine di garantire il rispetto di livelli minimi di servizio pubblico. (Periodi di apertura presidiati, accessibilità durante i periodi di chiusura o in assenza di presidio continuativo, spazi minimi esterni sempre accessibili, servizio di camper service agli esterni, ecc.)

TITOLO 5° - SISTEMA PRODUTTIVO PRIMARIO AGRICOLO

CAPO 5.1 - NORME GENERALI PER LE AREE AGRICOLE

Art. 73. Norme generali per le zone agricole, pascolive e boschive

1. Le zone agricole sono individuate nella cartografia del piano del sistema insediativo e si distinguono in:
2. Si suddividono in:
 - zone agricole di pregio (art. 38 del PUP)
 - zone agricole provinciali (art. 37 del PUP)
 - zone agricole locali
 - zone a pascolo
 - zone a bosco
 - zone ad elevata integrità
 - Zone specificatamente destinate per insediamenti agricoli e zootecnici
3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo **attività produttive agricole esercitate professionalmente**, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, come stabilito dalle norme del PUP¹⁹.
4. I **fabbricati ad uso abitativo** e loro pertinenze, **a servizio delle aziende agricole insediate**, sono ammessi nei limiti dimensionali di 400 m³ (120 mq di SUN) è ammesso nel rispetto dei criteri e requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Al fine di garantire la prevalenza di destinazione agricola, rispetto a quella abitativa, per ogni singola azienda la superficie utile destinata all'abitazione non potrà superare il 30% della superficie utile complessiva aziendale.
5. All'interno delle zone agricole locali e artt. 37 del PUP, **con esclusione delle zone agricole di pregio**, sono ammessi **manufatti di limitate dimensioni** funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale come definito dal regolamento attuativo della legge provinciale²⁰.
6. Sono inoltre ammesse tettoie aperte a servizio di attività agricole svolte professionalmente, **tettoie** con copertura massima del 5% della superficie risultante da fascicolo aziendale, e comunque nel limite di 100 mq massimi di superficie coperta ed altezza 4,50 m, realizzate con tecniche costruttive ed uso dei materiali adatti a garantire la reversibilità dei luoghi, ossia prevedere che al termine dell'attività, o alla riduzione della superficie aziendale, sia prevista la demolizione con ripristino dello stato originario dei luoghi.
7. L'attività **agrituristica** è ammessa nel rispetto dei criteri e limiti previsti dal PUP e dal regolamento attuativo²¹. Al fine di garantire la prevalenza di destinazione agricola, rispetto a quella abitativa e agrituristica, per ogni singola azienda la superficie utile destinata all'abitazione non potrà superare il 40% della superficie utile complessiva aziendale. Tale limite può essere superato solo nel caso di riutilizzo di fabbricati dismessi dall'attività agricola alla data del 25/03/1993²².
8. L'edificazione è ammessa ai sensi degli articoli 112 L.P. 15/2015 e nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal DPP/8-61/Leg/2017 - Titolo IV - Capo I°.
9. Non sono consentiti nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica VIA, ai sensi delle disposizioni in materia d'impatto ambientale.
10. Nelle aree agricole il trattamento e lo spargimento delle deiezioni animali sono regolamentati dal Piano Provinciale di risanamento delle acque del T.U.L.P. e dal Piano di Sviluppo Rurale.
11. Nelle zone agricole e silvo-pastorali è consentita la formazione di sentieri, percorsi ciclabili sterrati e ippovie, realizzati in modo da non alterare l'assetto vegetazionale e funzionale del luogo anche se non previsti specificatamente della cartografia di PRG, compresa la manutenzione di quelli esistenti ed il ripristino di quelli abbandonati.
12. Sono compresi viabilità agricola, bonifiche agrarie, realizzazione di terrazzamenti con mura o scogliere previa valutazione paesaggistica ai sensi di legge.
13. Nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura dal Piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo ed improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata

¹⁹ Art. 37, c.3, L.P. 5/2008 PUP

²⁰ Art. 84 del DPP 8-61/Leg/2017

²¹ Art. 81, c.5 L.P. 5/2008 PUP

²² 15 anni antecedente alla entrata in vigore della L.P. 5/2008 che ha previsto il vincolo perenne di destinazione agricola per gli edifici realizzati con tali fini.

utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti.

14. Ogni comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria. L'asservimento delle aree utilizzate al fine di realizzare volumi come disciplinato dal presente articolo, deve essere regolarmente intavolato a cura del comune e a spese del titolare delle opere realizzate.
15. Nelle aree agricole le recinzioni devono limitarsi allo stretto necessario per la funzionalità dell'azienda agricola, per protezione colture e per messa in sicurezza in prossimità di aree scoscese. In tutti i casi le opere devono essere inserite nell'ambiente, limitare l'impatto, utilizzare materiali coerenti facendo riferimento anche al manuale delle recinzioni edito dal Servizio Foreste della PAT. Altezze e distanze sono definite dal Regolamento Edilizio Comunale. REC.
16. Per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 (per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991) vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della l.p. n. 1/2008.
17. All'interno delle zone agricole è ammessa la realizzazione di interventi di bonifica e sistemazione del terreno per la coltivazione e ripristino delle aree agricole storiche, anche connessa con il recupero degli edifici esistenti a fini agricoli e abitativi, nel rispetto del successivo articolo 81, con convenzione che possa garantire l'impegno da parte dei proprietari di mantenere pulite e falciate le aree evitando la crescita di arbusti o rovi e limitando il rimboschimento naturale.
18. Nelle aree posizionate lungo i corsi d'acqua o all'interno di un reticolo di rogge dovranno essere rispettate le norme della d.G.P. n.5460 dd.12 giugno 1987 con particolare riferimento agli articoli 25 (disposizioni in merito a scarichi e deiezioni degli allevamenti zootecnici), 29 (fasce di rispetto di m.10 per liquami e m.5 per letame solido) e 30 (divieto di utilizzo di fertilizzanti organici).

Parametri urbanistici ed edilizi

19. Per tutte le zone agricole, con esclusione di quelle interessate dalle aziende agricole come definite al successivo articolo 82, si applicano i seguenti indici edificatori di tipo estensivo applicabili all'intera superficie di proprietà dell'azienda:

➤ Utilizzazione fondiaria	Uf = 0,01 m ² /m ²
➤ Lotto minimo accorpato	Lm = 15.000 m ²
➤ Altezza massima fabbricato	Hf = 7,50 m
➤ Volume lordo fuori terra massimo	Vl = 1.000 m ³

Escluso i volumi tecnici e silos che potranno essere anche coperti con tettoie.

 - Distanza minima dalle strade Vedi norme generali
 - Distanza minima delle zone destinate all'insediamento residenziale o ricettivo o commerciale o per servizi pubblici e dal perimetro degli insediamenti masali:
 - 150 m per tutte le attività zootecniche, o di allevamento, o che prevedano la presenza di animali;
 - 20 metri per tutte le altre attività agricole;
 fatte salve ulteriori precisazioni e limiti stabiliti dal regolamento edilizio comunale (REC).
 - Distanza minima dai confini di proprietà 10 m.
 - Distanza minima dai fabbricati all'interno della stessa azienda agricola
 - Per i fabbricati produttivi o comunque non destinati ad agriturismo o abitazione 3 m;
 - Per i fabbricati destinati ad attività abitative o agriturismo 10 m
 - Distanza dalle sorgenti o da prese d'acqua o da serbatoi 100 m
20. Le opportunità edificatorie previste ai commi precedenti vanno riferite alle singole aziende e devono comprendere i volumi preesistenti con esclusione di quelli preesistenti alla data del 1967.
21. All'interno delle aree agricole gli agricoltori che svolgono l'attività in forma imprenditoriale e sono iscritti alla prima sezione dell'APIA possono realizzare i propri impianti all'interno delle zone specificatamente indicate dal PRG e descritte al successivo articolo 82. All'esterno di queste zone l'edificazione non è ammessa fatta salva la possibilità di attivare procedure di deroga, ai sensi di legge, ove però dovranno essere comunque rispettati i seguenti criteri di carattere generale:

- Le nuove strutture zootecniche devono trovare collocazione idonea nelle zone agricole poste fra la strada provinciale 60, la SS 47 ed il fiume Brenta in località Saletti di sotto e Saletti di sopra;
- Altre zone potranno essere utilizzate per la realizzazione di nuovi impianti zootecnici purché venga rispettata la distanza minima prevista dal regolamento edilizio comunale.

Asservimento

22. I terreni agricoli che per qualsiasi titolo, proprietà affittanza o altro godimento, concorrono alla formazione del lotto minimo, della capacità edificatoria parziale o complessiva, o che siano utilizzati al fine di garantire il rispetto dei parametri e dei rapporti UBA/ha, devono essere annotati all'interno di un registro comunale. L'asservimento rimane annotato anche nel caso di cessione dei terreni a diverse proprietà e può essere cancellato o modificato solo a seguito di variante del PRG in ordine ai parametri urbanistici ed edificatori, o con il ripristino delle opere e concessioni originarie, o anche con trasferimento dell'asservimento su terreni aventi pari condizioni oggettive.

Distanze delle strutture di allevamento ed impianti di trattamento dalle aree destinate all'insediamento.

23. Il Regolamento Edilizio Comunale definisce le distanze delle stalle, allevamenti o ogni opera che preveda la presenza di animali e degli impianti di raccolta e trattamento reflui, nei confronti delle diverse aree destinate all'insediamento con particolare attenzione alle zone destinate alla residenza, zone ricettive e zone per servizi pubblici.

Art. 74. Zone agricole di pregio [E104]

1. Sono le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico, sotto il profilo sia economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.
2. In tali zone si applicano le norme stabilite dall'art. 38 delle norme attuative del PUP.
3. La possibilità di realizzare manufatti e infrastrutture all'interno delle zone agricole di pregio è ammesso solo se è dimostrata l'impossibilità di ubicarle in altre parti del territorio articolo nel rispetto dei parametri e dei criteri indicati al precedente art. 73.
4. Gli interventi di trasferimento e delocalizzazione di aziende agricole esistenti sul territorio di Castel Ivano per allontanarle dai centri abitati, sono ammessi anche in deroga dai parametri edificatori di cui al precedente articolo 73. In questo caso si rende necessaria una convenzione che stabilisca il divieto di utilizzare le strutture preesistenti per attività zootecniche, o allevamento di animali o preveda alla presenza di animali, consentendo tutti gli altri usi previsti per le zone agricole: magazzini, depositi, abitazioni dell'agricoltore, agriturismo, trasformazione e vendita prodotti agricoli e altre attività compatibili

1. Specifico riferimento normativo [Z602]

5. Per l'edificio esistente, p.ed. .385 C.C. Spera I, in località "Tavarozzi" individuato con Z601 è ammesso, ai soli fini della realizzazione di un'attività agrituristica ai sensi dei requisiti previsti dal RUEP, con incremento di superficie utile netta Sun massima di 300 mq.

[Vedi art. 15, c.2, ex PRG di Spera]

2. Specifico riferimento normativo [Z602]

6. In via straordinaria l'edificio esistente, p.ed. 281/1/2 C.C. Spera I, individuato con "*", attualmente abbandonato ma degno di essere riutilizzato a scopi residenziali, può cambiare destinazione d'uso ed incrementare il proprio volume per un massimo di mc 500 con intervento "una tantum". La CEC avrà cura di verificare che la ristrutturazione preveda l'uso di tipologia e materiali in armonia con le presenze circostanti e nel rispetto del contesto agricolo.

[Vedi art. 15, c.4, ex PRG di Spera]

Art. 75. Zone agricole del PUP art. 37 [E103]

1. Le aree agricole disciplinate all'art. 37 del PUP approvato con L.P. 5/2008 vengono riportate nella disciplina del Piano Regolatore Generale sulla base delle cartografie e shape allegati al PTC Stralcio

della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1425 di data 24 agosto 2015 e delle successive rettifiche approvate dal Consiglio della Comunità.

2. Sulla base di quanto disposto dalle norme del PUP all'interno di queste zone possono collocarsi solo impianti, strutture ed infrastrutture finalizzate e direttamente connesse con l'attività agricola esercitata professionalmente da imprenditori iscritti alla sezione prima dell'albo provinciale APIA.
3. Sono inoltre ammessi tutti gli interventi previsti al comma 3 dell'art. 37 del PUP previo parere favorevole dell'organo provinciale competente (sottocommissione CUP).
4. I fabbricati destinati a soddisfare esigenze abitative del conduttore o dei suoi familiari sono ammessi nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 4 art. 37 del PUP e art. 71 del RUEP;
5. All'interno delle zone agricole sono inoltre ammesse tutte le ulteriori attività previste all'art. 112 della L.P. 15/2015, l'attività agrituristica.

1. Specifico riferimento normativo [Z602]

6. La p.ed. 200/3 C.C. Spera I posta al margine del bosco, con tipologia tipica del maso con struttura lignea e degno di essere riutilizzato a scopi residenziali finalizzato alla realizzazione della prima abitazione rispondente alle condizioni di cui all'articolo 57, può cambiare destinazione d'uso ed essere oggetto di ampliamento "una tantum" nella misura massima di 400 mc di volume o 120 mq di SUN. Alla CEC spetta esprimere il parere di coerenza con l'applicazione ed uso di tipologie e materiali in armonia con le presenze circostanti e nel rispetto del contesto agricolo.

Ex art. 13 comma 23 PRG Spera- Intervento autorizzato in corso di completamento]

2. Specifico riferimento normativo [Z602]

7. Per l'edificio esistente (p.ed. .334 C.C. Spera I) in località "VALLE" individuato con Z601 è ammesso, ai soli fini della realizzazione di un'attività agrituristica ai sensi della L.P. 10/2001, l'incremento "una tantum" della Sun nella misura massima di 300 mq di Sun

Ex art. 13 comma 24 PRG Spera

Art. 76. Zone agricole locali [E109]

1. Si tratta delle aree agricole poste nelle vicinanze delle zone abitate che presentano qualità di tipo agricolo, inferiori alle zone già individuate dal PUP e dal PTC come zone agricole e zone agricole di pregio.
2. Nelle aree agricole locali possono collocarsi le attività produttive agricole già indicate per le zone agricole di carattere generale con esclusione delle strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, e di maneggi.
3. Dette zone dovrebbero rimanere libere da nuove costruzioni di tipo produttivo. Il loro utilizzo è ammesso solo ed esclusivamente se l'attività agricola del conduttore non può essere svolta al di fuori di queste aree privilegiando in successione l'utilizzo della aree agricole ed aree agricole di pregio.
4. L'edificazione all'interno delle zone agricole locali è ammessa solo per operatori agricoli iscritti alla sezione prima del registro APIA²³ in applicazione dei seguenti parametri:

1. Specifico riferimento normativo [Z602]

5. L'area agricola locale individuata a monte della zona sportiva di Strigno, p.f. 1045/2 1045/4 1045/5 1045/6, C.C. Strigno, è inedificabile.

2. Specifico riferimento normativo [Z602]

1. L'area individuata nella cartografia posta in zona agricola locale all'interno in spazi confinati dalla viabilità e dal tracciato della ferrovia, p.f. 1711/2 1711/3 1711/1 C.C. Villa Agnedo, viene individuata per la realizzazione di una struttura in legno removibile che potrà essere utilizzata a fini di esercizio commerciale per la vendita di prodotti agricoli da parte di soggetti privati non iscritti all'APIA. La struttura potrà essere realizzata solo previa convenzione con l'amministrazione comunale nel rispetto di ogni prescrizione dettata dalle norme sulla sicurezza e adeguamento

²³ Vedi L.P. 11/2000 e Regolamento approvato con DPP 9-60/Leg./2001

dell'accessibilità e degli spazi di sosta temporanea che non dovranno creare nessun pericolo al sistema della viabilità esistente.

2. Superficie coperta massima 120 mq di Sun con altezza un piano e Hf 3,5. Gli spazi di accesso manovra e sosta temporanea dovranno essere pavimentati con materiale stabilizzato effettuando anche i rilevati necessari per l'accessibilità dalla strada esistente.
3. La struttura dovrà essere realizzata rispettando le fasce di rispetto stradale.

Variante v59

3. Specifico riferimento normativo [Z602]

1. L'area agricola locale individuata a monte dell'abitato di Strigno appare idonea alla realizzazione di un'area di atterraggio diurno di emergenza degli elicotteri.
2. In attesa della definizione dell'intervento, che sarà oggetto di valutazione preliminare con i competenti Servizi provinciali, sull'area sono preclusi interventi edificatori o di modifica dell'andamento del suolo di qualsiasi natura, che possano compromettere la realizzazione dell'opera di interesse pubblico.

Variante v209

Art. 77. Zone a pascolo [E107]

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Le zone sono individuate dal PUP ed integrate con le previsioni contenute nel PTC e dal PRG sulla base degli aggiornamenti previsti dalla disposizione provinciale²⁴.
3. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio e di commercializzazione dei prodotti agricoli e prodotti affini.
4. Ai fini di uso agricolo/zootecnico legati all'alpeggio sono ammesse opere di infrastrutturazione necessarie al condizionamento igienico sanitario dei locali dedicati ad ospitare il pastore e le opere di controllo dei reflui.
5. Al fine di garantire condizioni igieniche sanitarie e di sicurezza necessarie per garantire il presidio del territorio sono inoltre ammesse tutte le opere legate all'attività di malga compresa la necessaria realizzazione di sale mungitura, depositi aggiuntivi e ricoveri di animali e attrezzi aggiuntivi. Le opere devono essere preventivamente concordate con i competenti uffici provinciali (agricoltura, foreste tutela paesaggistica, bacini montani e servizio geologico, servizio aree protette, agenzia protezione ambiente).
6. Per gli edifici esistenti alla data dell'adozione del PRG di proprietà pubblica, sono consentiti ampliamenti volumetrici al fine esclusivo di garantire la funzionalità, per gli adeguamenti tecnologici ed igienico sanitari e per gli ulteriori usi previsti dal presente articolo.
7. Qualora l'edificio di proprietà pubblica non sia più funzionale all'attività silvo-pastorale è consentito il cambio di destinazione d'uso per rifugio, punti di ristoro, attività legate al turismo escursionistico.

Edifici esistenti con funzioni diverse

8. Per gli edifici esistenti non catalogati con funzione diversa da quella agricola-forestale, in attesa della formazione del PEM, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione, senza traslazione di sedime e con ampliamento massimo del 10% della Sun e dell'altezza esistenti. La destinazione d'uso esistente, anche se difforme alla norma di zona pascoliva, può essere mantenuta purché non siano implementate le eventuali unità immobiliari (abitative o produttive). Il cambio

²⁴ comma 4, art. 39 delle norme del PUP L.P. 5/2008.

d'uso per attività agricole e silvo pastorali è sempre ammesso. L'agriturismo è ammesso nei limiti stabiliti dalla disciplina provinciale in materia.

9. Per gli edifici esistenti con funzioni diverse sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione come definiti nelle presenti norme per quelli realizzati dopo il 1950. Per quelli realizzati prima del 1950, in attesa della formazione del PEM, che conservano ancora caratteri tipologici costruttivi legati alla tradizione montana gli interventi sono ammessi fino al risanamento conservativo.

1. Specifico riferimento normativo [Z602]

10. In località "PRIMALUNETTA in C.C. Spera II", sull'area identificata con perimetro tratteggiato, è possibile la realizzazione di attrezzature di svago a servizio dell'area per istituti turistico-ricettivi rientrante nelle strutture turistiche extralberghiere definite al precedente articolo 69, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

➤ Utilizzazione fondiaria massima:

$$U_f = 0,30 \text{ m}^2/\text{m}^2$$

➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda (¹):

$$H_f = 12,0 \text{ m}$$

[Vedi art. 16, c.12, ex PRG di Spera e art. 41.2]

2. Specifico riferimento normativo [Z602]

11. I due piccoli edifici esistenti (p.ed 17 e 29 di proprietà comunale) in località "Buse de Pilo" sul territorio comunale di Spera II potranno essere ristrutturati anche con aumento volumetrico per adattarli all'utilizzo dei visitatori previsti dalle attività indicate al comma precedente

[Vedi art. 16, c.14, ex PRG di Spera e art. 41.2]

Art. 78. Zone a bosco [E106]

1. Per quanto riguarda la possibilità di recupero degli edifici esistenti e di modifica della destinazione d'uso, si rinvia alle norme di attuazione del PRG già definite per le zone agricole (agricole locali, PUP e PUP di pregio) ed adeguate alla disciplina provinciale art. 112, comma 1, della L.P. 15/2015.
2. Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione. Le zone boschive sono destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolto allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
3. Nelle zone a bosco sono ammessi interventi previsti dal piano forestale montano, di cui all'art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11, nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulico-forestale e le opere pubbliche di infrastrutturazione del territorio con possibilità di realizzare relative piste di esbosco.
4. E' ammessa la realizzazione di sentieri, percorsi vita, ciclabili, piccole aree di sosta ed aree attrezzate con panchine poste lungo i percorsi esistenti previa autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.P. 11/2007.
5. Sono ammessi inoltre interventi volti alla fruibilità ludico-sportiva compresa la realizzazione di parchi avventura, evitando cambi di coltura e preservando le essenze arboree principali. previa autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.P. 11/2007.
6. Per le malghe e/o rifugi presenti in zona bosco si applicano le stesse regole dettate all'articolo di riferimento delle zone a pascolo.
7. All'interno delle aree boscate è ammessa la realizzazione degli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria e le strutture per il foraggiamento della fauna selvatica, come previsto dalla specifica disciplina di competenza provinciale.²⁵
8. Gli edifici esistenti in zona boschiva all'interno di radure prative, non riportate in cartografia, ai sensi dei criteri fissati dal Servizio Foreste della PAT, possono comunque essere oggetto degli stessi interventi previsti per gli edifici esistenti in zona agricola.
9. Le aree di rimboschimento spontaneo conseguenti all'abbandono delle pratiche agricole e pascolive possono essere oggetto di ripristino dello stato agricolo originario.

²⁵ Del. GP 2844 dd. 23/10/2003 - Del. GP 2852 dd. 30/12/2003.

Le aree a bosco stabile potranno essere oggetto di cambio di coltura solo su autorizzazione della competente stazione forestale.

In tali zone una volta conclusa l'opera di cambio di coltura, si applicano le norme previste per le zone agricole di pregio, qualora confinanti con altre aree agricole del PUP o del PRG. Per i cambi di coltura effettuati in zone poste a quote superiori i 1.300 m s.l.m. si applicano le norme di zona del pascolo del precedente articolo 77.

1. Specifico riferimento normativo - Oasi faunistica [Z602]

10. L'oasi faunistica di Castel Ivano è evidenziata in cartografia; è un ambiente naturale che merita una particolare protezione e nel quale non è possibile nessun tipo di intervento se non quelli strettamente compatibili con le sue finalità come realizzazione di sentieri, di recinzioni, di punti di osservazione.

2. Specifico riferimento normativo - Area per campeggio Scout [Z602]

11. Nelle aree a bosco individuate nella cartografia del PRG con apposita simbologia “***” sono ammesse le sole attività scoutistiche, scolastiche e ricreative stagionali che prevedono l'installazione temporanea di tende e di piccoli manufatti (panche, tavoli, segnaletica, ecc) per svolgere le attività didattiche e ricreative previste durante il periodo di stazionamento dei gruppi.

Art. 79. Zone ad elevata integrità e naturalità [E108]

1. Sono aree ad elevata naturalità le aree naturali non antropizzate costituite da rocce, rupi, ghiacciai, marocche, rive dei fiumi e sponde dei terreni, dove, per ragioni naturalistiche, morfologiche, geomorfologiche, altimetriche e di natura del suolo, non possono essere svolte attività insediative o produttive agricole.
2. Le aree di interesse locale sono indicate nella cartografia in scala 1:2000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale del Piano Regolatore Generale.
3. In tali aree sono ammessi interventi che possano favorire le attività ludico ricreative nel rispetto della naturalità e delle aree dedicate alla biodiversità flori-faunistica. Nel rispetto quindi delle precauzioni di protezione naturalistica sono ammessi percorsi pedonali, passerelle sopraelevate, pontili, spiagge, percorsi protetti di birdwatching con pedane e punti di osservazione, ciclabili locali e provinciali, manufatti speciali, rifugi alpini, bivacchi, baite per i pastori, postazioni per l'attività venatoria. Sono sempre ammesse le opere di difesa del territorio mentre le opere di infrastrutturazione, come definite dalla Legge Provinciale locali e sovralocali sono ammesse solo se non possano essere individuati percorsi alternativi di minore impatto paesaggistico e naturalistico.
4. Per gli edifici esistenti è ammessa la ristrutturazione senza aumento di volume. Per il bivacco Argentino Vanin è ammessa la ristrutturazione anche con aumento di superficie e volume sulla base di un progetto concordato fra comune, competenti servizi provinciali e CPC.

Art. 80. Insediamenti Masali in zona agricola [Z602]

Tessuti urbani di antica formazione in zona agricola [Z602]

1. Il PRG individua nelle proprie cartografie gli insediamenti masali che comprendono nuclei di antica formazione ubicati in zone agricole caratterizzati dalla compresenza di attività rurali di tipo tradizionale storico e abitazione stabile. Questi ambiti insediativi sono classificati come Zone territoriali omogenee di tipo storico in categoria A secondo la classificazione del DM 1444/68.
2. Per questi edifici si prevedono interventi che possono spaziare dalla manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione purché ciò non comporti demolizione e ricostruzione totale.
3. Gli interventi possono quindi comprendere tutte le operazioni volte al recupero delle parti fatiscenti al fine di ripristinare le caratteristiche generali, originali, con possibilità di modifiche strutturali e distributive per conseguire un uso all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità.
4. La ristrutturazione degli edifici esistenti comprende tutte le operazioni tendenti ad adeguare alle nuove esigenze d'uso rispetto alla destinazione originaria.

5. Gli ampliamenti devono rispondere a caratteristiche formali e compositive compatibili con il corretto inserimento nel contesto edificio storico circostante e sono vincolati al rispetto dei seguenti criteri e limiti dimensionali:
- a) l'ampliamento è ammesso nel limite massimo del 25% della Sun esistente, anche accorpando fabbricati aggiunti in tempi successivi;
 - b) la sopraelevazione è ammessa al fine di rendere abitabile il sottotetto esistente raggiungendo per l'intera superficie l'altezza minima necessaria utile per la media ponderale, ma ponendo quale limite invalicabile l'altezza di metà falda dell'edificio contiguo o circostante più alto; Lo stesso edificio più alto esistente all'interno di un gruppo di edifici che costituisce il gruppo dell'Insediamento Masale non potrà essere sopraelevato se non nel limite massimo di 40 cm necessari per la realizzazione di un cordolo perimetrale di rinforzo delle murature esistenti nel caso le stesse non vengano demolite;
 - c) dal computo della Sun esistente, utile al fine del calcolo dell'ampliamento, andranno esclusi i porticati ad uso pubblico, le coperture di cortili interni, le tettoie le logge murate le costruzioni accessorie /o provvisorie;
 - d) L'ampliamento laterale, se realizzato in continuità con il prospetto fronte strada, dovrà rispettare l'allineamento stradale attuale o quello eventualmente indicato dagli edifici contigui;
 - e) Le pertinenze degli edifici possono essere utilizzate per gli accessi carrabili agli stessi edifici e per la realizzazione di aree di sosta pertinenziali, per la realizzazione delle costruzioni accessorie.
 - f) Le aree libere intorno ai nuclei abitati, non utilizzate per gli ampliamenti o per i piazzali e parcheggi di pertinenza, devono mantenere destinazione agricola, o comunque a verde prevalente con orti e giardini.
6. Gli interventi di ampliamento, sopraelevazione accorpamento non sono consentiti qualora possano compromettere la conservazione e la valorizzazione ed il restauro dei particolari architettonici e decorativi di pregio sia interni che esterni presenti negli edifici interessati quali: scale in pietra, avvolti di particolare interesse, portali, contorni in pietra, inferriate, pavimentazioni in pietra, acciottolati, ponti, decori, stucchi, affreschi, solai in legno a cassettoni o con travi in legno a vista decorate, stufe in maiolica, camini, ecc.
7. Nelle aree agricole perimetrali agli edifici esistenti, qualora non si disponga di aree idonee e non esistono quindi soluzioni alternative interne al perimetro degli insediamenti Masali, è ammessa la realizzazione di garage interrati pertinenziali, accessi veicolari, parcheggi di superficie, costruzioni accessorie.

Art. 81. Edifici esistenti in zona agricola dismessi o con altra funzione d'uso.

1. Il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della L.P. n. 15/2015;
2. Per gli edifici realizzati prima del 12/08/2015, data di entrata in vigore della L.P. n. 15/2015, per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla L.P. n. 1/2008 o in precedenza dalla L.P. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 della stessa L.P. 15/2015, che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della l.p. n. 1/2008
3. Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e gli edifici dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, realizzati prima del 25/03/1993, si applicano le disposizioni stabilite all'articolo 112 comma 11 della L.P. 15/2015, ammettendo gli interventi di recupero di cui all'art. 77 della L.P. 15/2015 fino alla ristrutturazione, compreso anche il cambio di destinazione d'uso, con possibilità di ampliamento e sopraelevazione. L'ampliamento è ammesso nella misura massima di 60 mq o del 20% della Sun. La sopraelevazione è ammessa al fine di rendere abitabile il sottotetto fino ad un'altezza massima interna di m 1,80 all'imposta del tetto e comunque nel rispetto dell'altezza massima del fabbricato di 10 m. Nel caso di edifici con altezza attuale prossima al limite sopraddeito, è ammessa la sopraelevazione fino ad un'altezza massima interna di m 1,50 all'imposta del tetto e nel rispetto dell'altezza massima del fabbricato di 11 m.
[Vedi art. 13, comma 13 Ex PRG di Strigno]
4. Gli interventi sugli edifici per i quali risulti ammissibile il cambio di destinazione d'uso, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, dovranno rispettare i seguenti criteri e limiti:

Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione con ampliamento nel limite di 60 mq o del 20% della Sun. La sopraelevazione è ammessa nei limiti massimi necessari alla agibilità del sottotetto con

altezza interna massima di 1,80 metri sul perimetro. Deve in ogni caso essere rispettata l'altezza massima del fabbricato di m. 8,00.

Qualora il sottotetto esistente strutturato, costituito cioè da uno solaio calpestabile, non rilevi ai fini della Sun in quanto non presenta altezze all'imposta superiori a 0,50 o al colmo superiori a 2,40, è sempre ammessa la sopraelevazione fino ai limiti del comma precedente per renderlo agibile.

Nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione il nuovo sedime deve essere mantenuto il più possibile aderente allo stato precedente. Sono fatte salve possibilità di traslazione maggiori solo nel caso sia necessario rispettare le fasce di rispetto della viabilità o della ferrovia e la fascia di rispetto dei fiumi e torrenti, nel rispetto di tutti gli altri parametri e distanze dai confini privati.

Per tutti gli edifici esistenti nelle zone di media ed alta montagna, distanti dai centri abitati, è consentito il riutilizzo abitativo a fini abitativi non permanenti, purché venga garantita la conservazione di uno spazio minimo nell'edificio da destinare a deposito attrezzi necessario per la manutenzione delle aree prative nella misura minima del 20% della Sun esistente.

Sono fatte salve le destinazioni d'uso già concesse o legittimabili ai sensi dell'art. 86bis della L.P. 15/2015.

Art. 82. Zone per attività agricole specializzate

1. Sono zone destinate ad allevamenti zootecnici, attività di conservazione e trasformazione prodotti agricoli, florovivaismo, itticoltura ed altre attività agricole compatibili che necessitano della realizzazione di particolari impianti.
2. All'interno di queste zone è ammessa l'abitazione del conduttore oltre alle attività già previste per le zone agricole: agriturismo, abitazione del conduttore ed ulteriori unità previste dalla norma provinciale, maneggi, ecc..
3. L'abitazione del conduttore deve rispettare i limiti già previsti dal PUP e dalla L.P. 15/2015 per le zone agricole di pregio ed in ogni caso essere inferiore in termini di Sun e di volume del 50% delle costruzioni destinate all'attività produttiva ed avere altezza massima 2 piani.
4. I richiedenti del titolo edilizio devono essere imprenditori agricoli iscritti nella prima sezione del registro APIA.
5. Sul territorio del comune si trovano le seguenti attività agricole specializzate:

Art. 82.1. Azienda agricola specializzata ad indirizzo zootecnico [E203]

6. Sono zone destinate alle attività intensive agricole (produzione e trasformazione), florovivaistica (produzione e vendita) agrituristiche ed agli allevamenti zootecnici. E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, depositi, tettoie, ecc. Sono consentiti maneggi a completamento dell'offerta turistica. Per ridurre l'impatto visivo e olfattivo delle strutture agricole, l'area interessata dovrà essere mascherata (il più possibile) con la messa a dimora di piante ad alto fusto.
7. Nell'ambito della sede produttiva florovivaistica è possibile la commercializzazione sia di prodotti dell'azienda che di prodotti connessi e/o pertinenti con l'attività florovivaistica acquistati sul mercato.
8. All'interno di queste aree si applicano i seguenti indici edilizi-urbanistici:
 - Rapporto di copertura massimo $R_c = 50 \%$
 - Lotto minimo accorpato $L_m = 3.000 \text{ m}^2$
 - Altezza massima fabbricato $H_f = 10,00 \text{ m}$
Escluso i volumi tecnici e silos che potranno essere anche coperti con tettoie.
 - Distanze Vedi precedente articolo 73, comma 17.
 - Le distanze degli edifici posti all'interno delle zone zootecniche o nell'ambito di progetti unitari in zona agricole di pregio, possono essere ridotte fino a 6,00 m in applicazione dell'art. 60bis comma 2 della L.P. 15/2015.

Art. 82.2. Attività agricole compatibili [E209]

1. Il PRG individua sul suo territorio una serie di strutture esistenti in parte da tempo utilizzate a fini zootecnici per le quali si prevedono interventi volti alla riqualificazione ambientale e d'uso con

l'obiettivo di ricollocare le attività zootecniche o di allevamento nelle aree agricole idonee poste a distanza dalle zone destinate all'insediamento come stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale.

2. All'interno di queste aree sono quindi ammesse tutte le attività legate al settore agricolo quali: depositi, magazzini, rimesse, impianti di trasformazione conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attività agrituristiche, purché non comportino emissioni di qualsiasi genere che possano influire negativamente sulla salute pubblica e sul benessere delle aree residenziali. Per tali motivi non sono ammesse quelle attività relative a trattamento di reflui e rifiuti di qualsiasi genere, trasformazione di sottoprodotti di scarto, impianti di biogas, stoccaggio di concimi chimici e/o organici, insilati, cippati, trinciati, foraggi, e simili.
3. Tali destinazioni sono ammesse anche se connesse con attività agricole del settore zootecnico, purché le aree e le stalle utilizzate per il ricovero degli animali siano ubicate all'esterno delle stesse in aree agricole idonee. All'interno di queste aree è ammessa anche l'abitazione del conduttore nel rispetto degli stessi criteri.
4. Si definiscono attività zootecniche o di allevamento ogni attività che preveda la permanenza di animali di qualsiasi specie o taglia indipendentemente che la permanenza sia prevista all'interno di stalle, in stabulazione libera, maneggi o paddock e aree simili.
5. Il Regolamento Edilizio Comunale può disporre deroghe alle distanze minime dalle aree destinate all'insediamento per piccoli ricoveri di animali di affezione o per usi di livello familiare non imprenditoriale.
6. Le attività di zootecniche, o di allevamento in genere, presenti all'interno di queste aree alla data di adozione preliminare della variante 2025 potranno essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza incremento del carico di UBA e/o di Volume o Superficie coperta.
7. All'interno di queste aree si applicano i seguenti indici edilizi-urbanistici:

➤ Rapporto di copertura massimo	Rc = 50 %
➤ Lotto minimo accorpato	Lm = 3.000 m ²
➤ Altezza massima fabbricato	Hf = 10,00 m

Escluso i volumi tecnici e silos che potranno essere anche coperti con tettoie.

➤ Distanze Vedi precedente articolo 73, comma 17.
8. Le aree oggetto di dismissione delle attività zootecniche e simili dovranno essere oggetto di completa dismissione delle attività connesse non compatibili e le stesse non potranno essere più riattivate. Dovranno inoltre essere attuati tutti gli interventi necessari per effettuare la completa bonifica delle aree dismesse con rimozione di residui inquinanti e ripristino di condizioni igienico-ambientali appropriate, in tempi certi definiti sulla base di una convenzione supportata da opportune garanzie
9. Gli interventi di delocalizzazione potranno essere attuati anche predisponendo specifici piani attuativi, preventivamente concordati con l'amministrazione comunale, che potranno definire nel dettaglio la destinazione d'uso delle zone dismesse o comunque sollevate dalla presenza di stalle o allevamenti, per favorire la loro riqualificazione urbanistica e nel contempo garantire la sostenibilità economica delle iniziative di trasferimento.

Varianti v282a v282b v282c v282d v282e v282f v282g

Art. 82.3. Specifico riferimento normativo - Zona stalle sotto Fracena [Z602]

5. Nell'area individuata a sud dell'abitato di Fracena l'ampliamento della stalla esistente potrà avvenire in senso longitudinale e trasversale. Nella zona a Nord, più vicina all'abitato potranno essere edificate solo strutture di servizio come depositi, tettoie, impianti a biogas perché ermeticamente stagno ecc. Dovrà in ogni caso essere osservata una fascia di rispetto di 20 m, così come evidenziata nelle cartografie, nella quale sarà possibile la sola realizzazione di depositi di attrezzi agricoli e parcheggi per gli stessi, questo a tutela della salubrità e vivibilità dell'adiacente abitato (PL1). Al fine di mascherare le attività previste nell'area zootecnica della limitrofa area residenziale di nuovo impianto (PL2), si dovrà inoltre prevedere, all'interno della fascia di rispetto sopra citata, la piantumazione di specie arboree ad alto fusto.

Art. 82.5 Norma specifica per le aree zootecniche poste a sud dell'abitato di Agnedo [Z602]

1. All'interno delle aree già destinate ad attività di allevamento a sud ovest e sud est degli abitati di Agnedo sono da privilegiare interventi di riqualificazione delle attività agricole puntando alla

riconversione produttiva ed industriale volta alla sostenibilità ambientale. Non è ammesso l'insediamento di nuove aziende, a meno di una riconversione di quelle esistenti che possano nel complesso ridurre il carico bovino o avicolo, procedendo anche con una frammentazione delle attività.

2. Sono ammessi interventi di trasferimento delle attività all'interno di altre aree agricole, applicando la procedura della deroga, superando in questo caso anche i limiti contenuti al art. 73, comma 17, purché in ogni caso sia garantito un allontanamento delle attuali attività dalle zone residenziali poste a nord est degli attuali impianti e senza che vengano interessate zone destinate all'insediamento poste in altre parti del territorio.

Varianti v282a v282b v282c v282d

TITOLO 6° - SISTEMA PRODUTTIVO SECONDARIO PRODUTTIVO E TERZIARIO COMMERCIALE
CAPO 6.1 – ZONE D2 SETTORE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
Art. 83. Norme generali per le zone produttive

1. Le zone produttive si distinguono in:
 - Zone produttive di livello provinciale le esistenti e di progetto
 - Zone produttive di livello locale esistenti e di progetto
2. Le produttive locali si distinguono inoltre fra multifunzionali o pure: per le multifunzionali trovano applicazione le norme richiamate al Titolo 8° dove si prevede la possibilità di utilizzare le aree e strutture esistenti, nell'ambito di un piano di riqualificazione e riorganizzazione, per attività commerciali disgiunte dall'attività produttiva, al dettaglio per ogni tipologia merceologica nei limiti della media struttura di vendita e nel rispetto della disciplina provinciale prevista per le aree commerciali definita al titolo 8°.
3. Nelle aree definite pure non trova applicazione la multifunzionalità.
4. Il PUP prevede per il territorio di Castel Ivano un'unica zona produttiva di livello provinciale esistenti in località Sovravilla, del comune catastale di Villa Agnedo.
5. Nelle zone produttive del settore secondario di livello provinciale e locale e multifunzionali sono consentiti gli usi di cui all'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP, art. 118 della L.P. 15/2015 e RUEP e ulteriori interventi previsti agli artt. 91, 92 e 93 del RUEP.

Unità abitativa del conduttore.

6. Per garantire la prevalenza della funzione produttiva rispetto a quella abitativa, le unità abitative ammesse, e collegate all'attività produttiva principale, possono avere una superficie complessiva non superiore al 40% di quella destinata agli usi produttivi.

Art. 84. Zone produttive di livello provinciale esistenti e di progetto [D101 D102]

1. Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle attività produttive e di commercializzazione e funzioni connesse definite all'art. 33, commi 1, 2, e 6, delle norme del PUP alle quali si rinvia direttamente.
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 per le attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, si fa riferimento all'art.102 e seg. delle presenti norme fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva.
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del seguente Titolo 8° "Urbanistica commerciale".
3. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente.
4. Le costruzioni e gli impianti dovranno possedere caratteristiche tali da soddisfare le norme di sicurezza e di salubrità vigenti.
5. Esse inoltre dovranno armonizzarsi con l'ambiente naturale e urbano in cui sono inserite, attraverso lo studio obbligatorio e di dettaglio, di soluzioni architettoniche, formali e di trattamento degli spazi aperti tendenti a ridurre l'impatto ambientale.
6. Parametri edificatori:

➤ Lotto minimo:	Lm	1.000	m ²
➤ Rapporto di copertura massimo:	Rc	60%	del lotto
➤ Altezza massima del fronte di controllo:	He	12,00	m
➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda:	Hf	12,00	m
➤ Distanze	vedi norme di carattere generale		
➤ Unità abitativa principale (ex art. 33 PUP):	Vl	= 400	mc
➤ Ulteriore unità abitativa (ex art. 91 RUEP)	Sun	= 120	m ²

7. La realizzazione di alloggi e foresterie deve rispettare criteri, limiti e requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal Capo II del Titolo IV del RUEP.

PIP per le aree produttive provinciali di progetto [Z514]

8. L'utilizzo delle aree produttive di livello provinciale di progetto delimitate dal cartiglio Z514 è subordinato alla approvazione di un piano attuativo a fini produttivi predisposto nel rispetto delle norme provinciali in materia di formazione dei piani attuativi, nel rispetto delle destinazioni di zona stabilite dal presente articolo e dei seguenti parametri urbanistici
9. Parametri edificatori:
- | | | | |
|--|----|----------------------------------|----------------|
| ➤ Lotto minimo: | Lm | 2.000 | m ² |
| ➤ Rapporto di copertura massimo: | Rc | 50% del lotto | |
| ➤ Altezza massima del fronte di controllo: | He | 12,00 | m |
| ➤ Altezza massima del fabbricato a metà falda: | Hf | 12,00 | m |
| ➤ Aree verdi di protezione e mitigazione | | 15 % | |
| ➤ Distanze | | vedi norme di carattere generale | |

Art. 85. Zone produttive di livello locale [D104 D105 D110]

Art. 85.1 Produttive di livello locale esistenti multifunzionali (M) [D110]

1. Sono le zone produttive del settore secondario destinate ad attività artigianali e della piccola impresa, definite **multifunzionali** sulla base della disciplina urbanistica del settore commerciale, dove quindi al loro interno sono ammesse anche attività commerciali di ogni settore merceologico nei limiti massimi stabiliti dalla norma provinciale per le Medie Strutture di Vendita MSV, attualmente fissati in 800 mq destinabili alla superficie di vendita.
2. L'attività commerciale deve in ogni caso rispettare ogni altro parametro fissato dalla normativa provinciale di settore e riassunta al successivo Titolo 8° delle presenti norme di attuazione.
3. Il P.R.G. si attua attraverso l'intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

➤ lotto minimo:	Lm	=	1.000	m ²
➤ rapporto di coperture massimo	Rc	=	60	%
➤ Altezza massima fabbricati	Hf	=	10,0	m
➤ Unità abitativa principale (ex art. 33 PUP):	Vl	=	400	mc
➤ Ulteriore unità abitativa (ex art. 91 RUEP)	Sun	=	120	m ²

➤ Verde alberato: 1 albero alto fusto ogni 15 m² di superficie libera da costruzioni e viabilità interna.

➤ Distanze verso altri edifici e proprietà vedi norme di carattere generale

➤ Le distanze degli edifici posti all'interno delle zone produttive possono essere ridotte fino a 6,0 m in applicazione dell'art. 60bis comma 2 della L.P. 15/2015.
4. E' ammessa la costruzione a confine purché con caratteri architettonici unitari e nel caso di apposita scrittura privata con firma autenticata nei modi di legge del proprietario finitimo, apposta sulle tavole di progetto previo accordo scritto con sottoscrizione autenticata degli interessati depositato presso gli uffici comunali.
5. E' ammesso l'ampliamento degli edifici produttivi esistenti alla data di prima adozione del P.R.G. che non hanno il lotto minimo e/o superato il rapporto di copertura, purché la percentuale d'ampliamento non superi il 20% della Sun esistente e tale ampliamento sia realizzato per esclusive finalità produttive.
6. Per l'attività commerciale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa provinciale del settore commerciale le zone produttive locali esistenti sono da intendersi Multifunzionali ed al loro interno sono ammesse le attività commerciali per tutte le merceologie nel limite massimo della media struttura di vendita.

Progetti convenzionati PC.3 [Z602]

7. Per l'area Multifunzionale posta a sud dell'abitato di Villa Agnedo si prevede la redazione di progetti di riqualificazione urbana soggetti a convenzione con il comune al fine di realizzare contestualmente ai singoli interventi, le opere ritenute utili e necessarie alla attuazione dell'intero comparto quali

l'accessibilità all'area dalla viabilità pubblica, la distribuzione interna, la realizzazione di spazi di fruizione pubblica.

8. All'interno dell'area sono ammesse tutte le funzioni già definite ai precedenti commi da 1 a 6. Sono inoltre ammessi interventi di interesse pubblico, locali e sovralocali, quali la realizzazione di magazzini, depositi, parcheggi, unità operative.
9. l'area posta in fregio alla strada statale della Valsugana è soggetta agli stessi vincoli previsti al successivo articolo 85.3.4

Art. 85.2 Produttive di livello locale pure esistenti (L) e di progetto (L.PR) [D104 D105]

1. Le zone produttive del settore secondario di nuovo impianto e quelle esistenti che non presentano caratteristiche localizzative e di accessibilità tali da non potere essere ritenute idonee e annoverate fra quelle definite al precedente articolo sono esclusivamente destinate alla attività produttiva sono definite **pure**.
2. Nelle aree produttive locali pure esistenti, definite con il cartiglio **L**, e di progetto, definite con il cartiglio **L.PR**, l'attività commerciale è limitata al proprio settore produttivo e non è ammessa la multifunzionalità, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di commercio per le aree produttive del settore secondario come richiamato al successivo Titolo 8° "Urbanistica commerciale".
3. Le aree produttive di livello locale di progetto sono soggette alla approvazione di un preliminare piano attuativo a fini produttivi, denominato PIP e riportato in cartografia con il cartiglio Z514.
4. Per l'attuazione degli interventi, anche in assenza di previsione di piano attuativo, è necessario verificare l'adeguatezza delle opere di infrastrutturazione esistenti e le capacità dei servizi idrici.
5. L'adeguamento delle opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione primario potranno essere convenzionate in fase di rilascio del titolo autorizzativo.
6. Il P.R.G. si attua attraverso l'intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

➤ lotto minimo:	Lm = 2.000 m ²
➤ rapporto di coperture massimo	Rc = 60 %
➤ Altezza massima fabbricati	Hf = 10,0 m
➤ Alloggio custode di dimensione massima:	Sun = 120 m ²
➤ Distanze	vedi norme di carattere generale
➤ Verde alberato: 1 albero alto fusto ogni 15 m ² di superficie libera da costruzioni e viabilità interna.	

Art. 85.3 Specifici riferimenti normativi [Z601 e Z602]

- 3.1 Nell'area indicata in cartografia, Oltrebrenta, individuata con cartiglio e che interessa le p.f. 566 567 568 570 571 572 573 566 C.C. Villa Agnedo, in prossimità della confluenza con il torrente Maso destinata ad area produttiva si potranno insediare tutte quelle attività e lavorazioni che sono a servizio del centro di riciclaggio e non sono ammesse attività gestione dei rifiuti. L'attività di lavorazione inerti sull'area sarà subordinata alla stipula di apposita convenzione finalizzata ad assicurare tempi e modalità di realizzazione degli interventi di mitigazione paesaggistica lungo la fascia di protezione fluviale nonché gli interventi di sistemazione della viabilità.
- 3.2 Nell'area produttiva a sud-ovest del cimitero di Villa, p.f. 314/5 C.C. Villa Agnedo, l'attuazione degli interventi sono subordinati alla realizzazione di una barriera alberata sempreverde con essenze locali per creare una fascia di mitigazione verso le zone residenziali limitrofi.
- 3.3 Le aree produttive locali esistenti e di progetto che interessano le p.f. 315/2 315/3 e p.ed. 412/2 C.C. Villa Agnedo, possono ospitare solo attività compatibili con le zone residenziali limitrofe evitando emissioni inquinanti (fumi, polveri, odori, rumore) che possano generare un contrasto di zona o limitare l'agibilità delle aree residenziali limitrofe. L'attuazione dell'intervento di tipo residenziale sulla parte della p.ed. 412/2 indicata in cartografia di PRG dovrà essere preceduto dall'adeguamento delle attività esistenti alle prescrizioni del presente comma. All'interno dell'area produttiva non è ammessa la realizzazione dell'unità abitativa per il conduttore.
- 3.4 Le aree individuate graficamente con apposito cartiglio, p.f. 2384 e parte delle pertinenze della p.ed. .515 in C.C. Villa Agnedo, poste in fregio alla Strada Statale n. 47 e parte delle p.f. 345/2 345/3 331/4 331/5 342/2 e pertinenze della p.ed. .445 in C.C. Villa Agnedo, poste lungo il torrente Chieppena, sono inedificabili. La superficie può essere utilizzata al fine del calcolo dei parametri

- edificatori attuabili all'esterno della stessa perimetrazione. In tali aree è ammessa la realizzazione di piazzali e depositi a cielo aperto, L'eventuale realizzazione di pavimentazioni non drenanti dovrà tenere conto delle modalità di smaltimento delle acque meteoriche e/i di sostanze inquinanti.
- 3.5 Le strutture esistenti all'interno delle aree individuate con apposito cartiglio e che comprendono la p.ed. .345 C.C. Villa Agnedo, possono essere ampliate nella percentuale massima del 50% della Sun esistente. All'interno dell'area non è ammessa la realizzazione dell'alloggio per l'imprenditore.
- 3.6 Le strutture esistenti all'interno delle aree individuate con apposito cartiglio e che comprendono le p.f. 355 208/2 e le p.ed. .67/1 67/2 .260 C.C. Villa Agnedo, possono essere ampliate nella percentuale massima del 50% della Sun esistente. Le strutture esistenti potranno, in alternativa all'ampliamento, essere demolite completamente e trasferite tramite accorpamento con gli edifici individuati con la p.ed. 354/2 C.C. Villa Agnedo, o in altra zona produttiva di interesse locale limitrofa, con recupero del contributo di concessione calcolato sulle superfici esistenti.
- 3.7 L'area produttiva individuata sulle p.f. 932/2 933/2 C.C. Villa Agnedo è destinata ad ospitare un'azienda con particolari necessità per la realizzazione di un piazzale libero da costruzione. Al suo interno sono comunque ammessi volumi nei limiti massimi di superficie coperta pari a 300 mq ed altezza 8,5 m. con possibilità di realizzare due piani fuori terra oltre all'eventuale interrato. L'area è interessata dalla fascia di rispetto stradale e le strutture dovranno essere realizzate al suo esterno. Le aree all'interno della fascia di rispetto potranno essere utilizzate come piazzale di parcheggio ed area di manovra e deposito temporaneo di materiali. Verso la strada statale si dovranno realizzare le opportune opere di mitigazione visiva nel rispetto delle norme previste per le fasce di rispetto stradale.
- 3.8 Per l'area adiacente alla p.ed. 650/1 in CC Strigno, oggetto di variante pattizia, valgono i limiti dei parametri di cui al punto 2. con eccezione dell'altezza massima pari a 5,00 ml, nonché dell'indice di copertura e del lotto minimo che si intendono nella fattispecie non vincolanti. Il volume costruito, data l'orografia del sito, dovrà essere seminterrato con i muri perimetrali emergenti finiti in sasso a vista; il fronte sud e gli accessi dovranno essere arretrati rispetto al fronte sud dell'edificio esistente; la copertura dovrà essere piana con estradosso non superiore all'estradosso del solaio del primo piano fuori terra dell'edificio esistente. Inoltre per la suddetta area, data la vicinanza al torrente Chieppena, è prescritta per ogni opera la distanza di 10,00 ml dalle sponde del torrente ai sensi della L.P. 18/1976 e ss.mm.
- 3.8 Per l'area "ex caserme Degol" a monte dell'abitato di Strigno (p.ed. 876), soggette a pianificazione attuativa, l'indice di copertura è ridotto al 50%. Oltre alle attività artigianali a limitato impatto acustico e a ridotto impatto veicolare indotto è consentito l'insediamento di attività commerciali, direzionali e terziarie in genere per una superficie non superiore al 30% di quella coperta.
- 3.9 Per l'area multifunzionale in località Bissa soggetta a piano attuativo è consentita una riduzione del lotto minimo fino a 700 mq, la destinazione abitativa è consentita fino ad un massimo del 45% della volumetria fuori terra ammessa, volumetria riferita ad un lotto che non può superare gli 800 mq e distribuita sullo stesso lotto con un indice di copertura massimo del 40%.

Art. 86. Zona produttiva per lavorazione materiali inerti e estrattivi [D117]

1. Le aree produttive locali di progetto con specifico cartiglio **L** sono destinate ad impianti e lavorazione inerti. In esse possono essere insediati gli specifici impianti di lavorazione degli inerti nonché gli uffici aziendali. L'indice massimo di copertura per gli uffici aziendali è pari al 10% dell'area con specifico cartiglio **L**.
2. Nelle aree produttive locali di progetto contrassegnate dal cartiglio (*) è possibile continuare l'attività di lavorazione dei prodotti di cava per un periodo non superiore ai tre anni dalla data di approvazione della presente 2° variante al PRG e con stipula di apposita convenzione con il Comune e presentazione di idonea fideiussione bancaria circa la garanzia di rimessa in pristino. Nelle aree produttive locali di progetto comprese quelle con specifico cartiglio **ILI**, dove è prevista una barriera arborea a mitigazione degli impatti, essa deve essere realizzata con essenze vegetali ad alto fusto e sempreverdi con una frequenza minima di una pianta ogni sei metri lineari.

Art. 87. Aree estrattiva all'aperto (cd. Cave) [L108]

1. Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio " CV " sono destinate alle attività estrattive ed alle infrastrutture ad essi strettamente connesse (volumi di servizio).
2. Tali aree costituiscono parte delle aree di cava stabilite dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali; queste ultime vengono individuate in cartografia da una polilinea graficamente rappresentata che racchiude al proprio interno aree con destinazioni d'uso diverse. Le destinazioni d'uso individuate costituiscono previsione conseguente a quanto previsto dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

➤ Utilizzazione fondiaria per volumi di servizio alle attività	Uf = 0,1 m ² /m ²
➤ Rapporto di copertura massimo	Rc = 10 %
➤ Altezza fabbricati massima	Hf = 10,5 m
3. Al termine della coltivazione di cava, o in conseguenza dello stralcio della previsione di cava dal piano provinciale delle sostanze minerali, le aree potranno essere utilizzate con la destinazione di zona già previste dal PRG.

Art. 88. Zona Aree estrattive – Cave all'aperto [L110]

1. Sono aree definite con apposita simbologia nella cartografia di piano nelle quali i caratteri ambientali (morfologia, sottosuolo, suolo soprasuolo) sono stati alterati dall'azione antropica (ad es. cave) o dalla stessa dinamica naturale.
2. Le cave attualmente previste all'interno del territorio comunale sono destinata alla chiusura e per esse si prevedono solo opere volte al ripristino e bonifica.
3. Il progetto di bonifica e ripristino deve tenere conto delle prescrizioni degli organi competenti (Appa, Minerario, Foreste, Agricoltura,). Gli eventuali nuovi volumi di servizio che necessitassero, al fine di non creare ulteriore impatto ambientale, dovranno situarsi in prossimità del fondo cava. Per quanto attiene la realizzazione di impianti e strutture di servizio si fa riferimento alla L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava" in sostituzione delle precedenti norme contenute all'art. 7 comma 6 della L.P. 4 marzo 1980 n. 6 e s.m. abrogata.
4. Fino alla completa chiusura delle attività di cava all'interno delle aree possono essere realizzate esclusivamente strutture connesse e necessarie per l'espletamento delle attività di chiusura e bonifica. Tutti gli interventi devono avere carattere di reversibilità. Al termine dei lavori di bonifica sulle aree si continueranno ad applicare le norme di tutela e precauzioni stabilite dall'APPA sulla base del progetto di chiusura e bonifica.
5. Per le attività esistenti sono ammesse strutture temporanee e reversibili nel rispetto dei seguenti indici:

➤ Utilizzazione fondiaria per volumi di servizio alle attività	Uf 0,1m ² /m ²
➤ Rapporto di copertura massimo	Rc 10 %
➤ Altezza fabbricati massima	Hf 10,50 m

Art. 89. Aree per discariche**1. Impianti e attrezzature tecnologiche speciali: discariche** [Z602]

1. Il PRG individua topograficamente, in linea generale, i siti destinati o destinabili a discariche di II categoria, tipo A e B, secondo la classificazione indicata dal D.Lgs. 36/2003.
Fanno eccezione le seguenti discariche:
 - a) a Villa Agnedo (località Campagna) - la discarica di II categoria, tipo B, a suo tempo utilizzata ed ora ripristinata è stata comunque individuata in cartografia del PRG con apposita simbologia. Nell'area perimetrata è ammesso lo svolgimento delle normali attività agricole di superficie, purché non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche e gli interventi che prevedono scavi oltre 1 metro di profondità andranno preventivamente concordati con l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;

- b) ex discarica di inerti in località Saletti - è ammessa la destinazione finale ad uso agricolo, purché non destinata alla produzione alimentare umana o zootecnica.
2. Anche nei casi in cui la localizzazione di detti impianti sia indicata in PRG, la precisa delimitazione topografica dell'area interessata e le prescrizioni edilizie di intendono demandata a specifica deliberazione comunale.
 3. In ogni caso la localizzazione topografica degli impianti tecnologici prevale su ogni altra diversa disciplina stabilita dal PRG, fermo restando che ad esaurimento o chiusura dell'impianto, l'area dovrà essere ripristinata e destinata in conformità alla disciplina generale della zona. In particolare per le aree destinate a discarica ed aventi una ulteriore destinazione urbanistica, ad esempio agricola, industriale, servizi pubblici, ecc. resta inteso che tali ulteriori destinazioni, potranno essere attuate solo ad avvenuto esaurimento dell'attività di discarica e conclusione della fase-post operativa, formalmente accertati dal Comune.
 4. Sul territorio del comune di Castel Ivano non è ammesso attivare nuove ed ulteriori discariche, di nessun genere, è esclusa dall'istituto della deroga di PRG la possibilità di attivare nuove discariche, non sono ammesse discariche di tipo temporaneo di rifiuti di qualsiasi genere. Per i materiali derivanti da scavi e demolizioni è ammessa la collocazione temporanea all'interno delle aree dedicate presso gli impianti di riciclaggio regolarmente autorizzati.

Art. 90. Aree di recupero ambientale [Z605]

1. Si tratta di siti da bonificare e ripristinare nel rispetto delle normative provinciali in materia di discariche.
2. In tali zone, cartograficamente individuate dal cartiglio RA.1, il recupero si attua tramite specifico progetto definito in sintonia con il Piano Comprensoriale delle Discariche.

Art. 91. Zona di discarica inerti [L101]

1. Con apposita simbologia il PRG individua cartograficamente i siti relativi alle discariche di inerti per la quale si prevede la chiusura e il successivo ripristino ambientale.
2. L'area sulla quale è cartografato il vincolo di ex discarica RSU è soggetta anche alle norme di cui all'articolo 31 "registro siti bonificati".
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi del comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, si ammette la destinazione finale a ad uso agricolo, "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche".
4. Esclusivamente per quanto riguarda la discarica di rifiuti inerti, ai sensi del comma 11 dell'art. 102quater del TULP, l'eventuale ricostruzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produttori alimentari umane e zootecniche, purché: a) sia garantita l'integrità della struttura multistrato di copertura finale; b) sia costituito un idoneo strato edafico sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata.
5. In C.Ci Ivano Fracna (p.f. 264/1 C.C. Ivano Fracena, è stata contrassegnata in cartografia l'area in località "all'acqua schiava" individuata dal Piano Comprensoriale della Bassa Valsugana e Tesino nel 1999 ma ancora inattiva. Ogni intervento previsto in tale area dovrà fare riferimento al Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti della PAT.

Art. 92. Stazione di servizio alla viabilità e distributore carburanti [D118]

1. Le tavole di PRG individuano le aree dedicate agli impianti di distribuzione carburanti e servizi connessi.
2. Al suo interno è ammessa la realizzazione dei servizi connessi con l'attività quali, lavaggio automatico e self service, impianti aspirazione, colonnine ricarica elettrica. Sono inoltre ammessi rivendita prodotti connessi con l'attività.
3. Parametri edificatori:
 - Rapporto di copertura: Rc = 50 %
 - Numero massimo di piani fuori terra: Hp = 2 piani

➤ Altezza massima del fronte: He = 6,00 m

4. Sono ammessi alloggi per il custode nei limiti previsti per le zone produttive locali.
5. Per gli edifici esistenti con destinazione abitativa si prevede la possibilità di incremento della Sun esistente del 20% anche con realizzazione di nuove unità.
6. Gli edifici esistenti non funzionali all'attività di distribuzione carburanti potranno essere utilizzati per magazzini o attività commerciali e artigianali compatibili.

CAPO 6.2 – SETTORE COMMERCIALE

Art. 93. Zona commerciale integrata [D108]

1. Le aree commerciali integrate, codice shape D108, sono aree miste, prevalentemente destinate ad attività commerciali al dettaglio dove è comunque ammesso anche il commercio all'ingrosso. In tali aree è consentito l'insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita, con gli eventuali relativi uffici e locali di deposito, nonché, con funzione di completamento dell'offerta commerciale presente nelle singole strutture edilizie, di attività paracommerciali, di pubblici esercizi e di attività artigianali di servizio, nonché le attività di commercio all'ingrosso. Inoltre in tali aree sono previste ulteriori funzioni ed attività quali funzioni direzionali, attività di servizio ed eventuali attività culturali, sportive e ricreative.
2. Le aree sono soggette a piano di attuazione. Tale piano può essere preceduto dalla predisposizione ed approvazione da parte del Comune di un Piano guida che determini la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l'ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali ed i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali.
3. All'interno di ogni insediamento può essere consentita la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 120 m² di SUN.
4. Il costruito deve essere improntato alla semplicità, alla qualità e deve consentire di essere riconosciuto per le funzioni che svolge. I materiali usati per i manufatti e per la sistemazione delle pertinenze non devono contrastare per tipologia, forma e colore con l'ambiente circostante. L'arredo degli spazi di pertinenza deve essere improntato alla essenzialità e deve convivere in modo sobrio con gli spazi a verde: il legno, la pietra granitica ed i ciotoli di fiume devono costituire i materiali preminenti.
5. Nelle aree a verde, per una percentuale non inferiore al 20% delle stesse, devono essere ricavati idonei spazi per il gioco dei bambini e per la fruizione del tempo libero.
6. Le aree a parcheggio, con pavimentazione in conglomerato bituminoso nelle colorazioni chiare o in grigliato con copertura di terreno vegetale inerbito, vanno opportunamente mascherate da cortine di verde. Eventuali parcheggi multipiano vanno collocati in modo defilato rispetto ai principali con visuali; il loro sedime non rientra come superficie nel computo dell'indice massimo di copertura. La presenza di parcheggi multipiano deve prevedere un incremento delle aree a verde pari al 50% delle superfici a parcheggio multipiano coperte.
7. Parametri edificatori:

➤ Rapporto di copertura:	Rc	50	%
➤ superficie a verde minima:		10	%
➤ Altezza massima del fronte e di fabbricato:	He/Hf	10,50	m

Art. 94. Centri commerciali [D124]

1. Il centro commerciale come definito dalla L.P. 17/2010 è una grande struttura di vendita (area aperta al pubblico per la vendita superiore a 800 m² complessivi) nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, che usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente.
2. L'area individuata dalla cartografia di PRG con cartiglio "CC", corrisponde alle indicazioni contenute nel Piano Territoriale della Comunità.

3. All'interno delle strutture esistenti l'attività di commercio è ammessa per tutti i settori merceologici al dettaglio ed all'ingrosso.
4. In tali aree sono ammesse le seguenti attività:
 - a) attività specifiche relative all'esposizione campionaria di prodotti e manufatti;
 - b) sedi associative;
 - c) servizi commerciali e finanziari alle imprese;
 - d) studi professionali, sportelli unici, chioschi telematici, centri elaborazione dati, ecc.;
 - e) servizi connessi alla promozione ed alla commercializzazione del turismo, della cultura e dell'ambiente;
 - f) esercizi pubblici: risto/bar, rivendita tabacchi, ecc.;
 - g) strutture ricettive a servizio della veicolabilità di transito (garni, moublè,..) nel rispetto della normativa del settore commercio;
 - h) servizi finanziari;
 - i) artigianato di servizio compatibile con le funzioni commerciali ed esercizi pubblici;
 - j) ed attività equiparabili.
5. All'interno della Sun e del volume urbanistico esistente sono ammesse tutte le attività commerciali, anche con cambio di destinazione d'uso nell'ambito delle attività compatibili come definite al comma precedente, e nel rispetto degli standard a parcheggio previsto dalla normativa del settore commerciale.

TITOLO 7^o - SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 95. Norme generali per le opere pubbliche e di interesse pubblico

1. Il PRG definisce le diverse zone idonee alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico.
2. Rientrano fra queste zone edifici, impianti, infrastrutture, reti, aree, destinate all'espletamento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico oppure funzionali a produrre beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione dei servizi pubblici o di concessione di beni pubblici.
3. La previsione del PRG con destinazione pubblica previsto dal PRG impone un vincolo espropriativo di durata stabilita dalla legge provinciale. Allo scadere del termine del vincolo espropriativo, l'Amministrazione comunale per potere attivare interventi che prevedano l'espletamento di procedure espropriative dovrà provvedere alla riprogrammazione con reimposizione del vincolo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 48 della L.P. 15/2015.
4. Per le aree che non prevedono interventi espropriativi continuano ad applicarsi le disposizioni e vincoli di destinazione urbanistica, fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di provvedere alla ripianificazione nel rispetto dei limiti minimi di dotazione standard urbanistici previsti dagli art. 59 Della L.P. 15/2015 e art. 10 del RUEP.
5. Le aree destinate ad opere pubbliche o di interesse pubblico con vincolo conformativo, ossia ove gli interventi ammessi non sono esclusivamente vincolati all'azione pubblica ma sono eseguibili anche da soggetti privati, non generano vincolo preordinato all'esproprio e le stesse concorrono a garantire un rapporto equilibrato tra spazi urbani e spazi privati.

Art. 96. Zone per servizi pubblici e di interesse pubblico [F201 F202 F203 F 205]

1. Il PRG individua le aree interessate dalla presenza di attrezzature pubbliche, o destinate alla loro realizzazione e ampliamento.
2. Sono zone destinate a servizi:
 - Civili amministrativi di livello locale esistenti e di progetto [Codice shape F201 F202];
 - Scolastica culturale di livello locale [Codice shape F203];
 - Istituzioni culturali e associative (biblioteca, centro civico, centro culturale e ricreativo) [Codice shape F203];
 - ad attrezzature di interesse comune di culto (chiesa, centro religioso e dipendenze) [Codice shape F205];

3. All'interno delle zone per attrezzature pubbliche sono sempre ammessi gli impianti tecnologici funzionali alla destinazione delle stesse aree come richiamato all'articolo successivo.
4. Ai sensi del comma 4, art. 59, della LP 15/2015, all'interno delle zone destinate a servizi e attrezzature pubbliche è ammessa la realizzazione di ogni tipologia di servizi e attrezzature pubbliche nel rispetto delle dotazioni territoriali degli standard urbanistici come definiti all'art. 10 del RUEP.

Indici e parametri edilizi ed urbanistici

5. Gli indici urbanistici ed edilizi in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche e funzionali in occasione dello specifico progetto per ciascuna opera.
Per gli edifici esistenti sono ammessi in ogni caso interventi di ampliamento nell'ordine del 20% della Sun, della Sc e dell'Hf esistenti con sopraelevazione massima di un piano.
6. Per gli edifici in centro storico non si applicano parametri edilizi ma esclusivamente le previsioni contenute nelle schede di catalogazione.
7. Per le altezze e le distanze si applicano i criteri stabiliti dall'Allegato 2 della Del. G.P. 2023/2010.
8. Gli spazi pertinenziali delle strutture pubbliche devono essere mantenuti a verde con giardini, prati, siepi, alberi al fine di garantire la massima permeabilità dei suoli e la fruibilità, in sicurezza, da parte della collettività. Al loro interno si prevede la possibilità di realizzare anche piccoli parchi gioco e tutte le opere necessarie alla funzionalità della struttura principale, compreso volumi tecnici, interrati, parcheggi di superficie ed interrati, magazzini, piccole isole ecologiche, chioschi, tettoie, carpot, colonnine di ricarica elettrica per bike e auto, servizi igienici, ed opere di sbarramento e messa in sicurezza.

Art. 97. Zone per attrezzature sportive [F207]

1. Tali zone sono destinate alla conservazione o realizzazione delle attrezzature sportive e sono contrassegnate con la sigla S; sono consentite costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè spogliatoi, attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse turistico.
2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 8° "Urbanistica Commerciale", all'interno di queste zone sono comunque ammesse attività di distribuzione di bevande e generi alimentari.
3. Trattandosi di strutture ed impianti pubblici e/o di interesse pubblico, le altezze ed i volumi massimi sono quelli necessari ad un corretto funzionamento del servizio, nel rispetto delle distanze dai confini e tra i fabbricati come indicato all'allegato 2 della Del. GP. 2023/2010..
4. Non rilevano ai fini del calcolo dell'altezza gli impianti tecnologici a servizio di tutte le aree pubbliche quali torri di esercitazione, strutture per l'illuminazione degli impianti sportivi, altre strutture necessarie per il funzionamento e per la sicurezza, copertura di tribune, ecc.
5. Almeno il 10% dell'area sarà riservato a parcheggio piantumato con essenze di alto fusto.

97.1. Specifico riferimento normativo - Bicigrill[Z602]

1. All'interno dell'area sportiva contraddistinta con Srn.3 [Z602] in località "Relle di sotto" (p.f. 1747/7 e altre limitrofe in C.C. Villa Agnedo) a sud della linea ferroviaria della Valsugana e ad est del torrente Chieppena è ammessa la realizzazione di un'attrezzatura "bicigrill" con superficie utile netta massima di 180 mq di Sun e con un solo livello fuori terra; potranno essere previste le attrezzature a supporto di tale struttura quali:
 - la distribuzione di bevande e generi alimentari;
 - assistenza attraverso la messa a disposizione di piccole attrezzature idonee alla manutenzione delle biciclette;
 - distribuzione di materiale informativo e l'assistenza di personale qualificato per promuovere le varie possibilità di movimento in bicicletta e le varie offerte del territorio limitrofo.
 - Parcheggio di uso pubblico a servizio delle attività

Art. 98. Zone per parcheggi pubblici e di interesse pubblico [F305 - F306]

1. Nelle tavole di piano sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi pubblici o di interesse pubblico, esistenti [F305] e di progetto [F306].
2. La realizzazione del parcheggio può essere associata alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la pubblica fruizione con panchine, giochi all'aperto, chioschi, servizi igienici, isole ecologiche, parcheggio di moto e biciclette, colonnine per le ricariche elettriche, carpot dotati di impianti fotovoltaici.
3. All'interno delle aree a parcheggio pubblico sono sempre ammessi anche garage interrati.
4. Tutti i parcheggi pubblici esistenti su aree pubbliche sono destinati esclusivamente a soddisfare lo standard urbanistico di legge. Le modalità di utilizzo delle zone a parcheggio può essere regolato da apposito regolamento.
5. Le zone a parcheggio possono inoltre essere destinate ad usi diversi di tipo temporaneo e saltuario come mercati, aree espositive e l'installazione di gazebo tensostrutture e tendoni a servizio di manifestazioni pubbliche autorizzate.
6. Parcheggi temporanei e saltuari possono essere autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di manifestazioni pubbliche autorizzate o eventi eccezionali, anche in aree a diversa destinazione urbanistica, con la possibilità di realizzare opere provvisorie per accessibilità e messa in sicurezza.
7. I progetti di parcheggi superiori a 25 posti auto dovranno essere corredati della preventiva valutazione di impatto acustico per verificare il rispetto dei valori limite indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
8. Particolare cura e attenzione dovrà essere prestata per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale evitando ogni possibile scorrimento o sversamento verso le strade ed aree perimetrali con particolare attenzione alle scarpate di contenimento. Al fine di ridurre lo scorrimento delle acque superficiali dovranno essere incentivati sistemi di permeabilità e laminazione.
9. La realizzazione dei parcheggi in aree di proprietà privata non ancora utilizzate ai fini pubblici può essere attuata previa convenzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - per parcheggi destinati a soddisfare lo standard di legge per funzioni residenziali e/o attività ad essa compatibili, la convenzione dovrà prevedere il rispetto della pertinenzialità ed il divieto della vendita separata dal bene servito;
 - per i parcheggi destinati alle attività produttive in genere l'utilizzo degli spazi dovrà essere regolato da convenzione dove si prevede che almeno il 50% degli spazi debbano essere sempre accessibili (esterni alla recinzione) e garantire la libera fruizione pubblica nel numero minimo del 20%.
 - per parcheggi realizzati senza vincolo di pertinenzialità si prevede l'obbligo di garantire la libera fruizione pubblica per un numero di posti auto minimo del 20% sul totale. Nel caso si preveda la libera vendita dei posti auto, o garage, i posti auto realizzati e destinati alla fruizione pubblica dovranno essere ceduti gratuitamente al comune.
10. Le aree a libera fruizione pubblica potranno essere cedute gratuitamente al comune previa verifica di interesse pubblico.

Art. 99. Zona a verde pubblico attrezzato [F301 F302]

1. Sono aree a verde pubblico esistenti e di progetto quelle destinate alla fruizione pubblica per diversi usi quali: verde ricreativo, verde urbano di protezione e mitigazione, aree pic-nic, aree ludico sportive per piccole attrezzature, parcheggi a servizio delle stesse aree, mercati, manifestazioni, ecc..
2. Si possono realizzare piccole strutture di uso pubblico di dimensioni minime necessarie alle funzionalità come: gazebo, depositi, attrezzature, servizi igienici, tettoie di protezione, carpot per biciclette e stazioni ricarica e-bike.
3. Sono inoltre ammesse tutte le strutture di tipo temporaneo, anche stagionale, per garantire l'effettuazione e la protezione delle attività di pubblico interesse.
4. Gli elementi storici che compongono l'arredo urbano quali, muri a secco, rogge scoperte, fontane, affreschi, portali, esistenti sia lungo le strade pubbliche che nelle corti e nei giardini privati, vanno mantenuti e sono consentiti solo interventi di manutenzione e restauro. E' ammessa la traslazione solo nel caso di motivate esigenze conseguenti ad interventi necessari per migliorare la sicurezza, l'accessibilità e l'eliminazione di barriere architettoniche.

1. Specifico riferimento normativo [Z602]

5. L'area a verde pubblico di progetto VP-PR, sita in località Zelo ad est dell'area sportiva e cartografata con particolare simbologia (“*”), può essere sistemata a verde e arredata con attrezzature leggere per il tempo libero; in essa non è consentito alcun insediamento edificatorio.

Art. 100. Zona a verde di protezione e mitigazione e alberature [G117 G116]

1. Sono aree verdi non edificate poste ai margini delle zone destinate all'insediamento o alla viabilità o ai corsi d'acqua, con funzione di protezione e di separazione all'interno delle quali si prevede anche la realizzazione di verde decorativo, siepi, arbusti decorativi e cortine alberate.
2. Tali zone sono inedificabili entro e fuori terra.
3. Sono ammesse le seguenti opere o funzioni accessorie:
 - opere di infrastrutturazione di carattere generale e/o specificatamente dedicate alla viabilità, come per esempio segnaletica, barriere di protezione, opere di sostegno, piazzali di sosta per interventi di manutenzione, accessi ai fondi privati;
 - opere di mitigazione per la protezione degli effetti inquinanti derivanti da attività produttive o dalla viabilità. Sono quindi ammesse barriere di protezione e barriere antirumore, siepi, alberature, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni in materia di sicurezza della viabilità;
4. Ogni intervento realizzato all'interno della fascia di rispetto stradale deve essere preventivamente valutato ed autorizzato dalle competenti strutture comunali per la viabilità locale o all'interno del centro abitato e al Servizio gestione strade della PAT per la viabilità provinciale e statale posta all'esterno del perimetro del centro abitato.
5. Ogni intervento realizzato in fregio ai corsi d'acqua deve essere preventivamente valutato dal Servizio Bacini Montani della PAT.
6. Non sono ammessi interventi che possano arrecare disturbo alla viabilità o possono creare impatti paesaggistici negativi come quali impianti agricoli di tipo intensivo, reti antigrandine e palificate di sostegno.
7. Le alberature di cortina e per migliorare l'impatto paesaggistico delle aree edificate sono sempre ammesse nel rispetto delle distanze da codice civile e con particolare riguardo al rispetto delle norme di sicurezza stradali lungo le strade principali ed in prossimità degli incroci.

Art. 101. Zona cimiteriale e fascia di rispetto [F801 G101]

1. Nelle zone di rispetto dei cimiteri e dei loro ampliamenti indicate nelle planimetrie del P.R.G. alla scala 1:2.000 è vietata ogni nuova edificazione con la sola eccezione di quei manufatti funzionalmente connessi ed alla sua accessibilità.
2. All'interno delle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti all'art. 62 della legge provinciale 15/2015 e art. 9 del RUEP.

Art. 102. Zone per impianti tecnologici [F803]

1. All'interno delle zone specificatamente destinate ad impianti tecnologici sono ammessi tutti gli interventi necessari alla realizzazione di strutture e volumi connesse alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere di infrastrutturazione e delle infrastrutture a rete e per la mobilità.
2. Impianti funzionali alle zone destinate all'insediamento:
 - a) Impianti per la telefonia;
 - b) Cabine di trasformazione elettrica;
 - c) Derivazioni idriche, serbatoi, pompe;
 - d) Derivazioni acque reflue come piccoli depuratori locali, pompe, vasche di accumulo;
 - e) Isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di quartiere;
 - f) opere assimilabili;

Gli interventi previsti al presente comma sono realizzabili all'interno delle zone già destinate ad attrezzature pubbliche di cui agli articoli precedenti

3. Impianti specifici:

- g) Deposito di materiali per la manutenzione delle reti pubbliche;
 - h) Strutture per il presidio ed il controllo della sicurezza del territorio;
 - i) Stazioni di rilevamento, ponti radio di uso pubblico;
 - j) Stazioni di arrivo e partenza teleferiche;
 - k) Aree per deposito legname proveniente da lavori di bonifica ed esbosco gestiti dall'ente pubblico o da aziende convenzionate;
 - l) opere assimilabili
4. Rientrano inoltre nella classificazione di impianto tecnologico anche i seguenti interventi:
- m) centrali idroelettriche strategiche [sigla CE];
 - n) centraline idroelettriche di livello locale [sigla CI];
 - o) centrali di cogenerazione e/o teleriscaldamento [sigla TL];

Art. 102.1 - Depuratori e zone di rispetto di impianti di depurazione [F805 G109 G110]

1. Nel Comune di Castel Ivano, in località "Campagna" di Ivano Fracena è sito un impianto di depurazione di tipo biologico al servizio dell'intero territorio comunale e di alcuni comuni limitrofi. Essendo l'impianto in parte scoperto coperto, le fasce di rispetto, rappresentate nella cartografia del piano, sono state determinate, secondo i seguenti criteri:
 - fascia A: 50 ml dal perimetro dei fabbricati;
 - fascia B: 100 ml dal limite della precedente;
2. La delimitazione e l'ampiezza delle zone di rispetto degli impianti di depurazione sono riportate nel "Testo coordinato dei Criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 850 di data 28 aprile 2006 che definisce le due fasce di rispetto A e B rispettivamente di 50 e 100 dalle mura del fabbricato.
3. L'allegato definisce gli interventi ammessi e vietati all'interno delle rispettive fasce A e B rappresentate in cartografia.
4. Tutte le opere edilizie sul territorio comunale che prevedono scarico di acque reflue di qualsiasi natura dovranno rispettare le indicazioni contenute nel TULP²⁶. Prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, vige l'obbligo di presentare denuncia o autorizzazione allo scarico come previsto dall'art. 31, comma1, del TULP stesso.

DEPURATORI BIOLOGICI COPERTI:

Cod. shape G109	fascia "A"	50 ml.	dal perimetro del fabbricato;
Cod. shape G110	fascia "B"	150 ml.	dal perimetro del fabbricato (o 100 ml dal limite della precedente)

Art. 103. Zona CRM Centro Raccolta Materiali [L104]

1. Le tavole di PRG individuano l'area destinata ad ospitare il centro raccolta materiali ad uso della cittadinanza, sulla base del piano raccolta rifiuti della PAT coordinato dalla comunità di valle. All'interno della stessa zona trova anche la localizzazione del centro integrato dedicato alle attività economiche.
2. All'interno dell'area potranno trovare quindi collocazione container mobili, strutture fisse, tettoie di copertura, volumi tecnici, uffici, servizi igienici e spogliatoi, nelle dimensioni e conformazioni strettamente necessarie alle attività svolte e nel rispetto delle norme di sicurezza per gli ambienti di lavoro.
3. L'area dovrà essere opportunamente recintata al fine di garantire la sicurezza ed evitare l'abbandono incontrollato dei rifiuti.
4. All'interno dell'area sono ammessi gli impianti tecnologici.

²⁶ Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl. "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"

Art. 104. Opere di infrastrutturazione del territorio, impianti ed opere di urbanizzazione

1. Per la definizione delle opere di infrastrutturazione del territorio e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rinvia alle definizioni e criteri autorizzativi e realizzativi e di conformità urbanistica previsti dalla L.P. 15/2015 (art. 79) e del RUEP (artt. 11 e 12).
2. E' ammessa la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche qualora non specificatamente previste dalla cartografia di PRG in applicazione del comma 2, art. 11 del RUEP.
3. Ai sensi del comma 4, art. 59, della LP 15/2015, all'interno delle zone destinate a servizi e attrezzature pubbliche è ammessa la realizzazione di ogni tipologia di servizi e attrezzature pubbliche nel rispetto delle dotazioni territoriali degli standard urbanistici come definiti all'art. 10 del RUEP.
4. Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona i volumi tecnici costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici di pertinenza dell'edificio medesimo, quali i vani accessori, destinati a contenere la gabbia dell'ascensore, i serbatoi e le vasche per la raccolta dell'acqua, le canne fumarie.
5. Le opere volte a favorire il risparmio energetico da realizzarsi su edifici esistenti, e sulle nuove costruzioni, non sono computate ai fini del volume urbanistico.
6. Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari, quelle connesse agli impianti di telecomunicazione, quelle di compressione o decompressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione, non sono soggetti al rispetto delle norme di zona.
7. Sono in ogni caso fatte salve le norme previste dalla Carta di Sintesi della Pericolosità, art. 14-18 della L.P. 1/2008 e Disposizioni attuative²⁷.

Art. 105. Viabilità e Ferrovie

1. I tracciati stradali che costituiscono la rete fondamentale dell'organizzazione urbanistica del territorio comunale si distinguono in strade esistenti, di potenziamento e di progetto, in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale.
2. La rete stradale è rappresentata nella cartografia e si distingue nelle seguenti classificazioni e tipologie:
Viabilità locale:
 - esistente [F415 - F601]
 - di potenziamento [F416 - F602]
 - di progetto esistente [F417 - F603]Viabilità provinciale di III[^] categoria:
 - esistente [F409 - F501]
 - di potenziamento [F410 - F502] (non presente sul territorio comunale)
 - di progetto [F411 - F503] (non presente sul territorio comunale)Viabilità provinciale di IV[^] categoria:
 - esistente [F412 - F501]
 - di potenziamento [F413 - F502]
 - di progetto [F414 - F503]
3. Le caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade sono fissate dal testo unico approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le dimensioni minime della viabilità locale prevista dalla tabella A potranno essere derogate nel caso di motivata ragione ed in assenza di soluzioni alternative.

5. Il progetto di potenziamento o nuova viabilità potrà essere definito anche con scostamento dell'asse indicato in cartografia pur rimanendo all'interno della fascia di rispetto stradale
6. Tutti gli interventi che interessano i tratti della viabilità di livello provinciale devono essere valutati preventivamente sulla base di un progetto preliminare o di fattibilità, ed autorizzati sulla base di un progetto definitivo o esecutivo, da parte dei competenti uffici provinciali (Servizio Gestione Strade e Servizio Opere Stradali e Ferroviarie).
7. La realizzazione di marciapiedi o percorsi misti lungo la viabilità esistente è ammessa all'interno delle fasce di rispetto stradale per ogni tipologia di strada, esistente e/o di potenziamento e di progetto, realizzabili sia in aderenza al tracciato stradale sia inserendo fra la strada ed il percorso ciclopedonale una adeguata fascia verde di protezione.
8. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 -articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”; 8) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013.

Ferrovie [F428 F429]

9. Il PRG indica in forma approssimativa i tracciati ferroviari esistenti che di progetto, con le relative aree di rispetto, sia le aree di proprietà dell'Ente F.S. destinate a scali o comunque a supporto dell'attività di trasporto su rotaia. Nell'ambito di tali indicazioni ed altresì nelle aree di rispetto determinate dal DPR 753/80 per i tracciati esistenti e dall'articolo 7 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 909, di data 3/2/1995 per i tracciati di progetto, e purché di proprietà dell'Ente FF.SS. è in ogni caso ammessa la realizzazione di impianti tecnici a servizio delle linee ferroviarie.

Art. 106. Fascia di rispetto stradale e ferroviaria [G103]

1. La definizione delle fasce di rispetto stradale, la loro grandezza, gli interventi ammessi ed i limiti di utilizzo all'interno delle stesse sono definitive dall'Allegato della Delibera di Giunta Provinciale n. 909, di data 03/02/1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successive modificazioni come da ultima deliberazione n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.
La classificazione della viabilità contenuta nelle tabelle allegate corrisponde a quella identificata dal Piano Urbanistico Provinciale.²⁸
2. La cartografia del PRG riporta la fascia di rispetto per la viabilità di livello provinciale esistente, di potenziamento e di progetto, e della viabilità locale di progetto.
Per la viabilità locale esistente e di potenziamento si applicano le indicazioni riportate nelle tabelle B e C, anche se non riportato graficamente nelle tavole di PRG.
3. La rappresentazione cartografica è indicativa. L'esatta dimensione della fascia di rispetto dovrà essere verificata puntualmente in fase di progettazione dei singoli interventi sulla base del rilievo della piattaforma stradale, definendo in conseguenza il limite esatto della fascia di rispetto applicando le misure riportate nelle tabelle B e C.
4. All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo coordinato allegato alla delibera attuativa, il PRG può indicare distanze inferiori a quelle riportate nella tabella C.
In questo caso il progetto per l'attuazione di nuovi interventi edificatori dovrà essere corredato di una relazione acustica specifica indicano le opportune misure di mitigazione degli effetti inquinanti provenienti dalla arteria stradale (rumore, polveri,) che dovranno essere realizzate a cura e spese del titolare del titolo abilitativo. Le opere realizzate per la mitigazione degli effetti inquinanti (barriere antirumore, siepi e verde di protezione) dovranno essere posizionate in modo da non ridurre la

²⁸ Fino alla nuova classificazione valgono le tavole del Sistema Infrastrutturale del PUP 1997, tenendo conto dei successivi aggiornamenti (PUP 2000).

visibilità lungo le strade e la visibilità di incroci e accessi. Se le stesse opere dovessero interessare anche solo marginalmente le fasce di rispetto dovrà essere richiesto nulla osta al Servizio gestione strade della PAT.

5. Per gli interventi da realizzare all'interno delle fasce di rispetto, o in loro prossimità, dovranno garantire il rispetto delle distanze sulla base di opportuni rilievi dello stato reale che definisca l'esatta posizione e limite della piattaforma stradale rispetto all'area oggetto di intervento.
6. All'interno delle fasce di rispetto è sempre ammessa la realizzazione di marciapiedi, o ristrutturazione di quelli esistenti, anche se non indicato in cartografia.
7. All'interno delle fasce di rispetto della viabilità esistente e di potenziamento sono sempre ammesse inoltre ammesse le seguenti opere: aree di fermata per i mezzi di trasporto pubblico, rettifiche per la messa in sicurezza o all'allargamenti, piazzole di scambio e fermata veicoli lenti, rifacimento o realizzazione delle opere d'arte quali mura di sostegno guardrail parapetti ponti viadotti.
8. La fascia di rispetto per le strade di progetto individua l'area all'interno della quale potrà essere realizzato il progetto esecutivo.
9. Ogni intervento che comporti interferenza, apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, con la viabilità di livello provinciale dovrà essere concordato con il "Servizio Gestione Strade della PAT" e preventivamente autorizzato.
10. Le fasce di rispetto, pur essendo inedificabili, possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile ed hanno la capacità edificatoria fissata dalla relativa norma di zona. Tale capacità può essere utilizzata con l'edificazione nelle aree confinanti, nel rispetto della presente normativa.
11. Gli interventi di ampliamento per gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono determinati dalle norme di zone in cui gli stessi edifici ricadono. In ogni caso andranno rispettati i criteri di arretramento e/o allineamento previsti dalle norme allegate alla delibera provinciale.
12. All'interno delle fasce di rispetto stradale ogni intervento, ammissibile nel rispetto dei limiti stabiliti dalla norma attuativa provinciale, deve in ogni caso essere valutato sulla base della valenza viabilistica di tali aree funzionali a garantire l'interesse prioritario della sicurezza stradale. Sono quindi soggetti a valutazione preventiva della commissione edilizia comunale ogni intervento inerente le fasce di rispetto che interessano la viabilità locale, comprendendo fra questi anche gli interventi di bonifica agricola che prevedano modifiche del profilo naturale del terreno, nuovi accessi, recinzioni, siepi, filari, che possano interferire con le visuali di sicurezza.

Zone specificatamente destinate all'insediamento

13. Con riferimento alla definizione di aree specificatamente destinate all'insediamento ai fini dell'applicazione delle fasce di rispetto previste alla tabella C si intendono le seguenti zone:
 1. Zone A: insediamento storico, comprese le aree pertinenziali degli edifici storici costituite da piazzali orti e giardini;
 2. Zone B e C: residenziali, comprese le aree a verde privato ad esse pertinenziali;
 3. Zone D: alberghiere e ricettive in genere;
 4. Zone D: produttive, commerciali, miste e per servizi privati;
 5. Zone F: per attrezzature pubbliche civili amministrative, religiose, culturali, sportive, attrezzature e servizi pubblici in genere ed impianti, verde pubblico;Trova applicazione la tabella B nelle seguenti ulteriori aree:
 6. Zone F: agricole, boschive, pascolive;
 7. Zone F specificatamente destinate all'insediamento di aziende agricole;
 8. Zone ed aree soggette a particolari vincoli o tutele paesaggistiche ed ambientali: parchi naturali, verde di tutela, rispetto storico, riserve locali e provinciali, aree di protezione di siti o beni, protezione fluviale, e altre aree similmente vincolate alla inedificabilità.

Rispetto delle ferrovie [G103]

1. Nelle cartografie i tracciati di progetto assumono valore indicativo. Con riferimento all'art.7 dell'allegato 1 alla Delibera n.890 dd.5.5.2006 l'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione dei tracciati ferroviari di progetto è determinata in 30 metri per parte dell'asse dei binari, indicato approssimativamente sulla cartografia catastale del PRG. La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, può determinare un'ampiezza inferiore delle fasce di rispetto dei tracciati

ferroviari di progetto, anche per singoli tratti, in presenza di situazioni urbanistiche ed orografiche particolari.

2. Gli interventi all'interno delle fasce di rispetto ferroviario devono attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 di data 11 luglio 1980 art. 49.

Fasce di rispetto stradale - Tabelle A, B, C,

TABELLA A DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (in metri)		
CATEGORIA	Piattaforma stradale m	
	Minima	Massima
Autostrada	-- -- --	-- -- --
I [^] Categoria	10,50	18,60
II [^] Categoria	9,50	10,50
III [^] Categoria	7,00	9,50
IV [^] Categoria	4,50	7,00
Altre strade	4,50 (*)	7,00
Strade rurali e boschive	--	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.

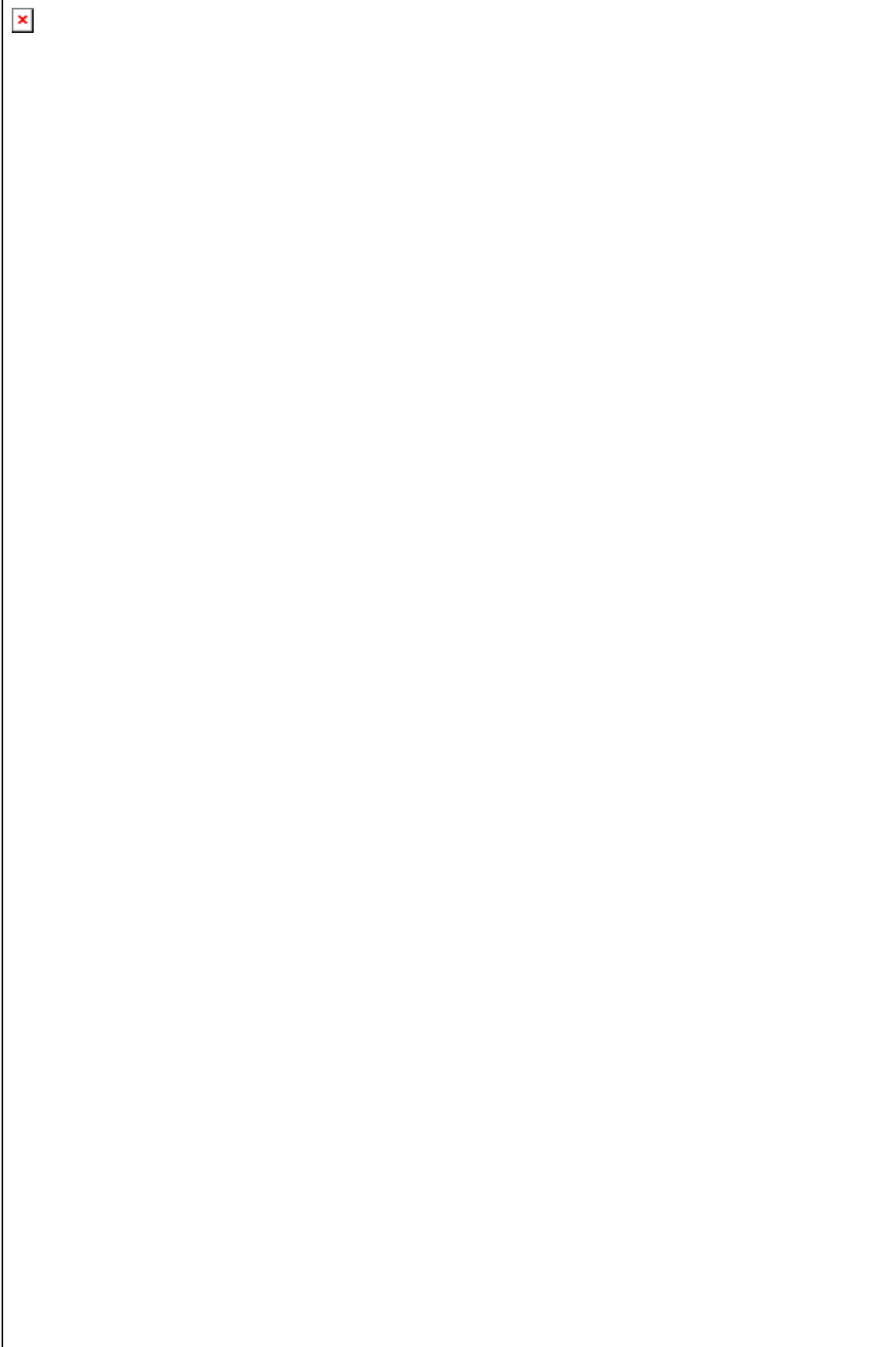
TABELLA B LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade			
I [^] CATEGORIA (colore rosso F403 F404 F405)	30	60	90	120
II [^] CATEGORIA (colore fucsia F406 F407 F408)	25	50	75	100
III [^] CATEGORIA (colore blu F409 F410 F411)	20	40	60	---
IV [^] CATEGORIA (colore verde F412 F413 F414)	15	30	45	---
ALTRE STRADE O STRADE LOCALI (colore grigio F415 F416 F417)	10	20 (*)	30 (*)	20 (*)

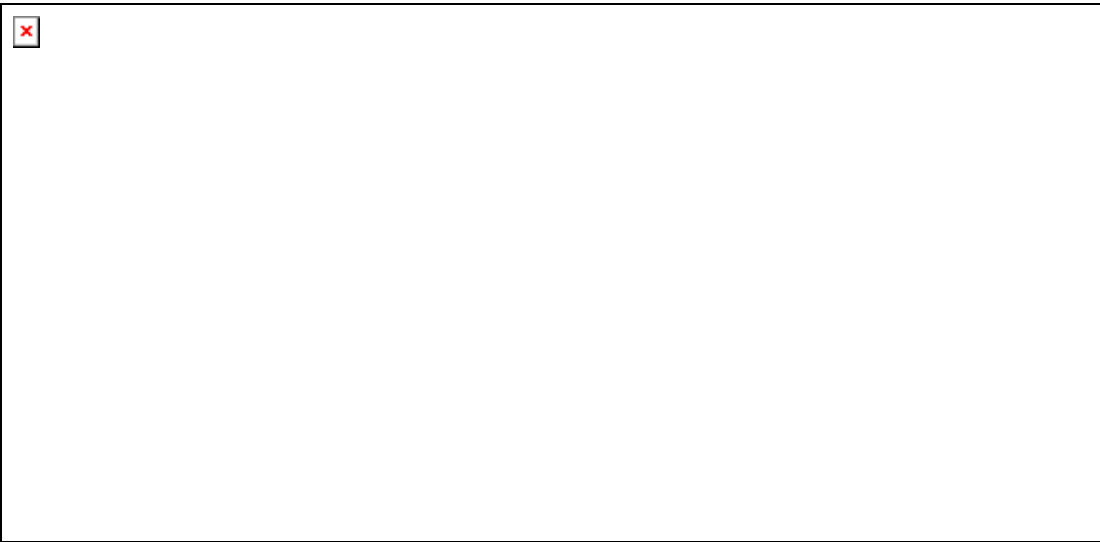
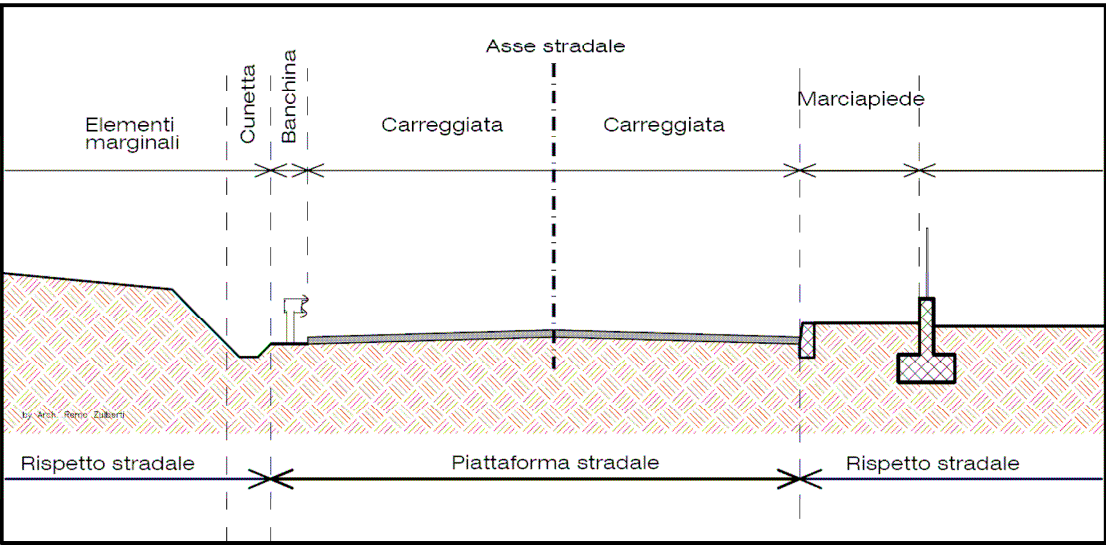
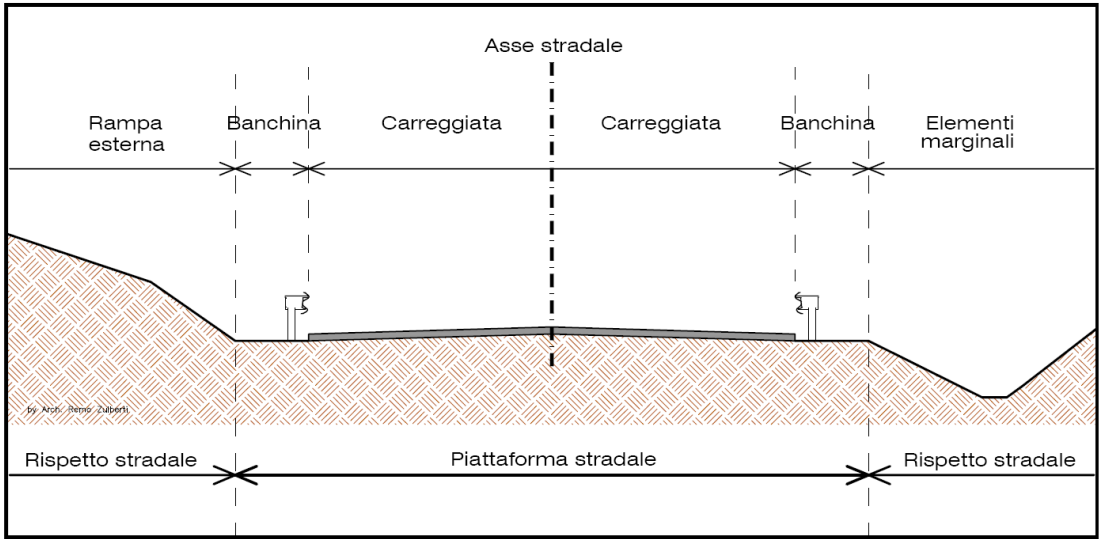
(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento
Nota 1:	Per le strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, ad avvenuta realizzazione e collaudo delle opere realizzate nel rispetto delle indicazioni dettate dai competenti Servizi provinciali, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle definite per le strade esistenti di pari categoria.
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite stradale per Strade esistenti e da potenziare - dall'asse stradale per Strade di progetto - dal centro del simbolo Raccordi e rotatorie	

TABELLA C LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4) (Vedi nota 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade			
I^ CATEGORIA (colore rosso F403 F404 F405)	10,00 (*)	40	60	90
II^ CATEGORIA (colore fucsia F406 F407 F408)	5,00 (*)	35	45	60
III^ CATEGORIA (colore blu F409 F410 F411)	5,0 (*)	25	35	---
IV^ CATEGORIA (colore verde F412 F413 F414)	5,0 (*)	15	25	---
ALTRE STRADE O STRADE LOCALI (colore grigio F415 F416 F417)	5,0 (*)	7,5 (*)	10 (*)	---

(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento (distanze contenute nel PRG in vigore dell'ex Comune di Ivano Fracena)
Nota 1:	Per le strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, ad avvenuta realizzazione e collaudo delle opere realizzate nel rispetto delle indicazioni dettate dai competenti Servizi provinciali, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle definite per le strade esistenti di pari categoria.
Nota 2	All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento le cartografie e/o le norme specifiche di riferimento, possono stabilire distanze inferiori nel rispetto dei criteri dettati all'articolo 106, comma 3.
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite stradale per Strade esistenti e da potenziare - dall'asse stradale per Strade di progetto - dal centro del simbolo Raccordi e rotatorie	

Sezioni tipo della carreggiata





Art. 107. Zone pertinenziali della viabilità [F439]

1. Si tratta di aree marginali alla viabilità caratterizzate da allargamenti carreggiata, scarpate, opere d'arte di sostegno, zone di separazione fra diverse destinazioni funzionali.
2. Al loro interno possono essere realizzate opere di protezione mitigazione oltre che a tutte le opere riferibili alla viabilità come: modifica ed allargamento dei tracciati, marciapiedi, o ristrutturazione di quelli esistenti, anche se non indicato in cartografia, aree di fermata per i mezzi di trasporto pubblico, rettifiche per la messa in sicurezza o all'allargamenti, piazzole di scambio e fermata veicoli lenti, rifacimento o realizzazione delle opere d'arte quali mura di sostegno guardrail parapetti ponti viadotti.
3. Ogni intervento realizzato all'interno della fascia di rispetto stradale deve essere preventivamente valutato ed autorizzato dalle competenti strutture comunali per la viabilità locale o all'interno del centro abitato e al Servizio gestione strade della PAT per la viabilità provinciale e statale posta all'esterno del perimetro del centro abitato.
4. Le aree destinate a servizio della viabilità possono essere oggetto di interventi di ampliamento della sede stradale e nel caso di interventi di pubblica utilità che interessino viabilità locale o provinciale, le aree possono essere oggetto di acquisizione ai sensi della normativa provinciale sugli espropri.
5. Per le opere di mitigazione, viali alberati e siepi valgono le limitazioni indicate all'articolo 105 comma 8.

Art. 108. Ciclovie e sentieristica [F418 F419 F420 F421]

1. La rete ciclabile, pedonale e ciclopeditone costituisce elemento integrante del sistema della mobilità collettiva.
2. Le cartografie di piano individuano i principali tracciati destinati alla mobilità alternativa a quella veicolare, al fine di garantire la fruizione interna delle aree insediate, il collegamento fra i diversi centri urbani, la connessione con la rete ciclabile provinciale, i collegamenti con le aree sportive, zone scolastiche, parchi del fondovalle e di montagna.
3. Per tutti i sentieri, percorsi per il trekking, ciclabili o percorsi misti esistenti, anche se non rappresentati in cartografia, sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione, oltre che alla realizzazione di tutte le opere necessarie a garantire la sicurezza e la segnaletica da posizionare lungo il percorso, comprese piccole aree di sosta ed allestimenti per pic-nic e per il bird watching.
4. La realizzazione di nuovi percorsi pedonali, per il trekking, ciclabili o ciclopeditoni è ammessa anche se non esplicitamente previsto dalle tavole dei PRG, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge Provinciale 11 giugno 2010, n. 12 n. "Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopeditone", ossia se presentano larghezze di carreggiata massima pari a 3 metri.
5. E' sempre ammessa la realizzazione di marciapiedi posti in fregio alla viabilità di interesse provinciale all'interno del perimetro del centro abitato e lungo la viabilità locale, qualora mancanti o ritenuti insufficienti al fine di garantire la sicurezza. Dette opere avente carattere di preminente interesse pubblico sono da considerarsi conformi allo strumento urbanistico anche qualora non specificatamente indicate nelle tavole grafiche.
6. I sentieri che ripercorrono le aree interessate dalle trincee e tracciati della prima guerra mondiale possono essere recuperati rispettando la norme di tutela storico culturale richiamata al precedente articolo 27.

Art. 109. Elettrodotti e fasce di rispetto [F444 G104]

6. Per gli **elettrodotti** ad alta tensione e le centrali di trasformazione elettrica si applicano le norme di tutela previste dal DPCM 8 luglio 2003 in attuazione della Legge quadro 36/2001²⁹.
7. L'attività edilizia e la pianificazione attuativa, in prossimità di elettrodotti ad alta e media tensione, e cabine di trasformazione, in relazione all'inquinamento elettrico e magnetico, deve tener conto delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttore generale per la salvaguardia ambientale

²⁹ Legge 22 febbraio 2001, n. 6 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

del 29 maggio 2008, pubblicato nella G.U. dd 5 luglio 2008, n.156 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” (DPA). L’attività edilizia e la pianificazione attuativa deve altresì tener conto di quanto prescritto in termini di limiti massimi di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti. (GU n. 200 del 29 agosto 2003)”.

8. Preliminarmente le fasce di rispetto degli elettrodotti (DPA) sono fissate come segue:
- Per le tratte in semplice terna la DPA viene definita di 7 metri per parte rispetto all’interasse della linea;
 - Per le tratte in doppia terna la DPA viene definita di 11 metri per parte rispetto all’interasse della linea;
 - Per le tratte in semplice terna con armamento chiamato a Delta (tipico per alta tensione ex 60 Kw) viene definita di 9 metri per parte rispetto all’interasse della linea;
9. Per il calcolo definitivo delle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttorio del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008 n. 156 S.O. “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, In particolare, il predetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione di tali fasce; il primo denominato Distanza di Prima Approssimazione (DPA), fornisce la proiezione in pianta della fascia. Tale calcolo è effettuato ad opera del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato e costituisce uno strumento utile a comprendere l’eventuale interessamento di aree abitate o intensamente frequentate a valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici.
- Il secondo e più raffinato livello (a carico del privato), denominato fascia di rispetto nel sopraccitato decreto, si riferisce al calcolo del volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l’obiettivo di qualità di 3 μ t, imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
- Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo (anche derivante da un cambio di destinazione d’uso) o comunque di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere all’interno delle DPA, è necessario richiedere all’ente proprietario/gestore della linea il più raffinato calcolo della fascia di rispetto, al fine di valutare la compatibilità delle varianti puntuali con il rispetto dei limiti normativi, prevedendo eventualmente opportune modifiche progettuali.

1. Specifico riferimento normativo [Z602]

10. La progettazione e la realizzazione degli interventi posti all’interno delle seguenti aree dovranno rispettare i parametri derivanti dagli studi sopra descritti. I limiti dettati da tali norme prevalgono sulla capacità edificatoria espressa dal PRG.
- P.f. 453/1, 454 C.C. Spera I.

[Vedi art. 21 c. 11 ex PRG di Spera]

Art. 110. Gasdotto (metanodotto) e area di rispetto [F445]

11. Sono aree, il cui asse centrale è evidenziato nella cartografia del P.R.G., destinate a preservare dall’edificazione i terreni limitrofi alle condotte del metano, come previsto dalle specifiche norme in materia.
12. L’ampiezza dell’area di rispetto è regolata dalle vigenti norme.
13. Il vincolo, finalizzato come servitù “non edificandi”, compete la Società Concessionaria, la quale è quindi l’unico soggetto in grado di concedere deroga.

TITOLO 8° - URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 111. Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) così come modificate dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 678 del 9 maggio 2014; n. 1689 del 6 ottobre 2015; n. 1751 del 27 ottobre 2017; nonché delle modifiche introdotte con l'art. 35 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 e con l'art. 14 della L.P. 11 giugno 2019, n. 2 di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.³⁰
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 112. Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. come di seguito riepilogate:
 - a) **commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - b) **esercizi di vicinato:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
 - c) **medie strutture di vendita:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati;
 - d) **grandi strutture di vendita:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
 - e) **centro commerciale al dettaglio:** una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali;
 - f) **superficie di vendita:** l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
 - g) **commercio all'ingrosso:** l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
2. Nel caso di successive modifiche delle disposizioni provinciali in materia di commercio, si richiama il disposto del precedente articolo.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 113. localizzazione delle strutture commerciali

1. Le presenti norme prevalgono, per i profili commerciali, rispetto ad altre disposizioni riguardanti i medesimi profili contenute nella disciplina urbanistica del Piano regolatore generale.

³⁰ E successive modifiche ed integrazioni come da ultima delibera GP 678 di data 09/05/2014.

2. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.
3. Nelle specifiche aree individuata in coerenza con per previsioni del PTC Stralcio del settore commercio della Comunità delle Giudicarie approvato con Del. GP 928 di data 01/06/2015 sono ammesse anche grandi strutture di vendita organizzate in Centro Commerciale al dettaglio.
4. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio, prescindendo dalla preventiva localizzazione da parte della comunità. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni del PRG in merito alla tutela dei centri storici e dei parametri edilizi, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
5. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia per gli aspetti socio-economici che per quelli tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
6. All'esterno degli insediamenti storici come riportati nella tavola IS.1 in scala 1:1.000 ed in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano regolatore generale per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di **esercizi di vicinato** e di **medie strutture di vendita**.
7. Sono compatibili con la destinazione commerciale fino al limite di superficie previsto per gli **esercizi di vicinato** le seguenti aree:
 - a) Zone alberghiere;
 - b) Zone per servizi pubblici e zone sportive;
8. **Non sono compatibili** con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico;
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui al seguente articolo 108;
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici, ad esclusione del precedente comma 6 b).
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - e) fasce di rispetto cimiteriale, stradale, aree di tutela paesaggistica, zone siti o beni;

Art. 114. Attività commerciale nelle aree produttive provinciali

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale (articolo 75 delle presenti NdA) è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 115. Attività commerciale nelle aree produttive locali esistenti

1. Nelle aree produttive di livello locale esistenti multifunzionali e di progetto (articoli 76.1 e 76.2 delle presenti NdA), è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

2. Nelle stesse zone di cui al comma precedente (articoli 76.1 e 76.2 delle presenti NdA), sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - c) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - d) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale specificatamente individuate dal piano regolatore generale (articolo 76.1 delle presenti NdA), sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita.
4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti multifunzionali (articolo 76.1 delle presenti NdA), sono ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'art. 118, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ed in particolare sono ammessi le attività terziarie previste al comma 3 nel rispetto di criteri in linea con le direttive provinciali di settore.

Art. 116. Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001), nonché nel rispetto dell'art. 116 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15.

Art. 117. Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. L'attività commerciale all'ingrosso esercitata in forma esclusiva è ammessa nelle zone commerciali integrate e nei centri commerciali.
3. Verificata la tipologia e dimensione delle zone produttive provinciali e locali, e la presenta all'interno del territorio di ampie superfici ed aree, adeguatamente servite dalla viabilità principale, all'interno delle zone produttive (provinciali di progetto, locali multifunzionali e locali pure di progetto, l'attività commerciale esclusiva all'ingrosso non è ammessa.

Art. 118. Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri;
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme, coerentemente con i contenuti del punto 10 dei criteri già richiamati, in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.

Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dalla Tabella A allegata al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui al DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
5. L'attività commerciale multi servizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 119. Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. **All'esterno degli insediamenti storici**, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 120. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 121. Ampliamento medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale deve rispettare le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. Per i centri commerciali l'ampliamento è possibile, entro i limiti dimensionali del 20 % quinquennale, anche con attivazione di nuove licenze commerciali affiancate a quelle esistenti, all'interno degli edifici esistenti, ed utilizzando gli stessi spazi e servizi comuni esistenti (accessibilità, parcheggi);

Art. 122. Ampliamento MSV e GSV esistenti con utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 123. Criteri per ampliamenti con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 124. Coordinamento normativo con il PTC Stralcio della Comunità Giudicarie

1. Sono sottoposti a piano attuativo gli interventi di ristrutturazione con ampliamento della superficie di vendita (artt. 9 e 10 l.p. 17/2010) tali per cui la superficie finale eccede la soglia delle grandi strutture di vendita e gli interventi di trasformazione da grande struttura di vendita in centro commerciale.

Art. 125. Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

**TITOLO 9° - CRITERI DI TUTELA PAESAGGISTICA E SCHEMI
TIPOLOGICI****Art. 126. Autorizzazione paesaggistica del sindaco e pareri della commissione edilizia comunale**

1. La CEC esprime parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco ai sensi dell'articolo 64, comma 4, della L.P. 15/2015;
2. La CEC esprime inoltre parere preventivo di coerenza riguardo al rispetto della normativa di PRG (edilizia e paesaggistica) relativa alle attività edilizie libere o ogni altra attività non soggetta a parere obbligatorio, sulla base di istanze preventive presentate dai titolari, dai progettisti o su richiesta degli uffici preposti al controllo del territorio (Struttura tecnica interna UTC, Corpo di vigilanza urbana, Custodia forestale, Stazione forestale competente per territorialità.).
3. Le norme dei successivi articoli 127, 128, sono orientative e non vincolanti. E' ammesso discostarsi dalle tipologie, dalle metodologie e dai materiali per motivate esigenze costruttive, localizzative o di adeguamento dell'involucro edilizio alle mutate esigenze funzionali, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche fornite dal settore delle costruzioni che dovranno garantire prestazioni ottimali in termini di risparmio energetico, elevata qualità architettonica e conservazione delle stesse qualità nel tempo.

La relazione progettuale in questi casi deve essere integrata da una specifica relazione paesaggistica al fine di consentire agli uffici preposti ed alla commissione edilizia un parere architettonica ed ambientale cove si possa esprimere la coerenza degli interventi con il contesto, l'armonia architettonica e compositiva. Il parere deve essere richiesto preventivamente anche nel caso di titoli non soggetti a permesso di costruire. (comunicazioni libere, segnalazioni certificate o comunicazioni asseverate).

Art. 127. Principi generali di salvaguardia territoriale

1. Tutti gli interventi nel territorio comunale, oltre al rispetto delle norme di zona, sono soggetti a salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale, contenendo l'uso del suolo, limitando le alterazioni delle morfologie naturali, ottimizzando paesaggisticamente l'inserimento di nuove presenze e caratterizzando tendenzialmente ogni manomissione con modalità riferite alla tipicità dei luoghi.
2. Ogni operazione di modificazione e di trasformazione del territorio deve essere ideata e valutata nella sua interezza contestuale, prendendo in esame non solo lo scopo principale dell'intervento, ma anche tutti gli effetti indotti, correlati e secondari, quali la manomissione morfologica, idro-geologica e vegetativa del suolo, l'eventuale implicita esecuzione di infrastrutture, la sistemazione di determinate preesistenze, etc.; nel vaglio sono da considerare da una parte le effettive ragioni di valorizzazione ambientale e di qualificazione socio-economica, dall'altra le ripercussioni pericolose o comunque, ai diversi gradi, negative per la comunità.
3. In termini generali, recanti valore in tutto il territorio comunale, sono prescritti i seguenti criteri:
 - a) – gli aspetti morfologici del suolo, ivi compresi preminenze, avvallamenti, terrazzamenti e reti sentieristiche, sono sostanzialmente da conservate, eccetto i casi di opere di difesa del suolo, di migliorie fondiarie legate all'attività agricola e di limitati interventi connessi a possibilità

edificatorie, purché dette manomissioni vengano compiute con equilibrato senso e nel limite dell'indispensabile;

- b) – lo stato naturale dei soprassuoli, ivi comprese le spontaneità vegetative, la conformazione degli alvei dei corsi d'acqua, le piantumazioni, le siepi e i fossati, deve essere tendenzialmente salvaguardato, eccetto i casi connessi ad operazioni di tipo agro-silvo-zootecnico o di tipo edilizio-costruttivo, purché dette alterazioni vengano circoscritte alle aree appositamente delimitate per l'intervento; i terreni non possono essere occupati da materiali di scarto, residui inutilizzati, elementi strutturali incompiuti e inutilizzabili;
- c) – le opere e le trasformazioni strumentali e provvisorie, ivi comprese quelle per la realizzazione di viabilità e infrastrutture, una volta esaurita la loro funzione, vanno smantellate e/o rimosse, ripristinando gli assetti precedenti o comunque effettuando confacenti e definitive sistemazioni;
- d) – è vietato svolgere scavi, estrazioni di rocce, minerali, inerti, salvo nei luoghi espressamente indicati e/o legalmente autorizzati, creare accumuli di sassi e terra, abbandonare, salvo nei luoghi espressamente indicati, rifiuti, macerie, macchinari, rottami di ogni genere e natura;
- e) – a parte i casi dove le presenti Norme di Attuazione dettano specifiche modalità di intervento, le opere atte a pavimentare o sostenere il terreno con terrazzamenti sono tenute a ricalcare l'uso tradizionale di tecniche e materiali, come i muretti a secco, le lastre in sasso e la ghiaia, anche per garantire un'idonea permeabilità idrica;
- f) – tutti gli elementi caratteristici, anche se non necessariamente storici, che possano costituire testimonianza dell'uso tradizionale dei luoghi e dei manufatti, o che possano documentare modalità costruttive o lavorative tipiche, quali affreschi, elementi figurativi dipinti, decorazioni, iscrizioni e graffiti presenti su massi, alberi, muri e orditi lignei, sono soggetti a conservazione;
- g) – non è ammessa l'affissione o comunque l'apposizione di cartelli e altri dispositivi di pubblicità commerciale; è consentita la collocazione di segnaletica e altri elementi informativi, quando comportino pubblica utilità o comunque siano espressamente legittimati, anche se preferibilmente ubicati in punti panoramicamente adeguati e confezionati, nelle forme, dimensioni e caratteristiche atte a ridurre l'impatto.

Art. 128. Coerenza paesaggistica ed ambientale degli interventi

1. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
2. I manufatti per gli edifici tecnici, le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, adottando opportuni criteri di mi-metizzazione.
3. Gli interventi edilizi, al fine di assicurare la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, devono osservare i seguenti criteri generali.
4. Per la ristrutturazione di fabbricati tradizionali esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal PGTIS, vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) In generale la struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti. Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali.
 - b) I tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro e operando, invece, con semplici fori vetrati inseriti nell'assito.
 - c) I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei riproponendo quelli originali. Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale

sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate.

- d) Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.
 - e) Gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati, escludendo anodizzazioni colore oro o argento. Le ante ad oscuro dovranno essere del tipo tradizionale ed in legno o in altro materiale. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali.
 - f) Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo, secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:
 - sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali;
 - completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.
5. Per le ristrutturazioni e nuove costruzioni di fabbricati residenziali e alberghieri vanno osservate le seguenti indicazioni:
- a) Le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo. Sono escluse soluzioni tipologiche e morfologiche contrastanti con i caratteri ambientali dei siti. La configurazione e i materiali dei manti di copertura e devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante.
 - b) Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'insediamento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Le nuove costruzioni negli spazi aperti saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, in posizioni defilate rispetto alle visuali paesaggistiche significative che vanno salvaguardate. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno. Le tipologie edilizie devono essere quelle tradizionali di ogni area e di ogni funzione;
6. Per le ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
- a) La progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale. I nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprendere i caratteri più tipici;
7. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.
8. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.
- Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; per aumentare il percolamento profondo,

le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi).

L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenni, a radici profonde.

Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.

9. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in riferimento all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti negativi.

Per le strade non classificate dal PRG, la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri di pietrame.

Per le strade classificate, i nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.

In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.

10. I manufatti per gli edifici tecnici, le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, adottando opportuni criteri di mi-metizzazione.
11. Nei terreni coltivati entro le aree agricole tutelate sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che -in ciascun contesto ambientale e funzionale -generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti. Vanno anche limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti, nei quali le opere consentite saranno preferibilmente quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.

In tali opere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto, e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio.

Sono inoltre da evitare, per quanto possibile, l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

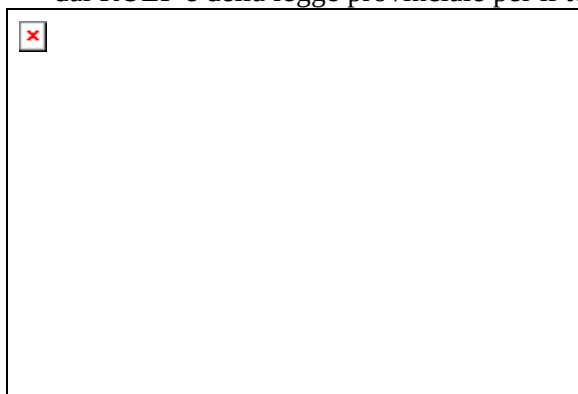
12. Per tutti gli interventi fuori dall'insediamento storico i criteri del presente articolo costituiscono guida di riferimento non vincolante. Sono ammessi interventi che possano introdurre elementi architettonici, materiali e forme compositive innovativi rispetto alla tradizione, purché sia garantito un corretto inserimento architettonico e l'utilizzo di materiali di comprovata qualità e durevolezza, il tutto previa valutazione di coerenza che deve essere richiesta alla commissione edilizia comunale sulla base di una dettagliata relazione paesaggistica.

ALLEGATI

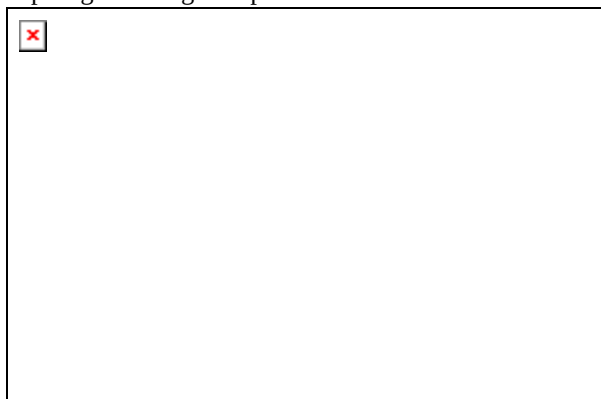
ALLEGATO 1 - SCHEMI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE

◆ Costruzioni accessorie e legnaie

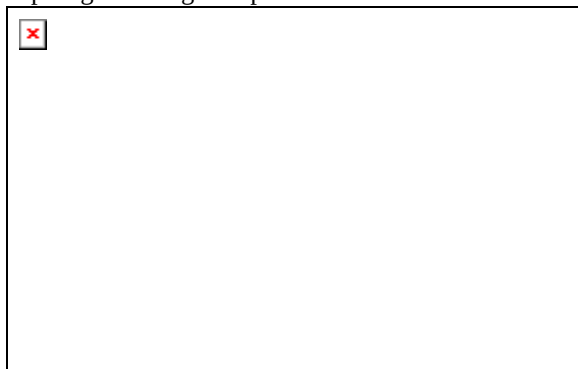
13. I disegni schematici che seguono valgono come traccia tipologica anche per le tettoie e per i manufatti di limitate dimensioni per la coltivazione dei fondi agricoli nel rispetto dei limiti stabiliti dal RUEP e della legge provinciale per il territorio.



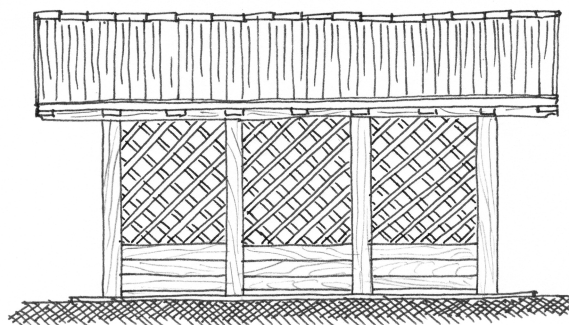
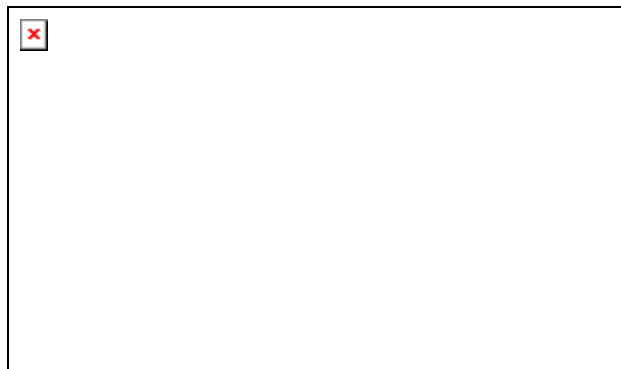
Tipologia consigliata per i centri storici

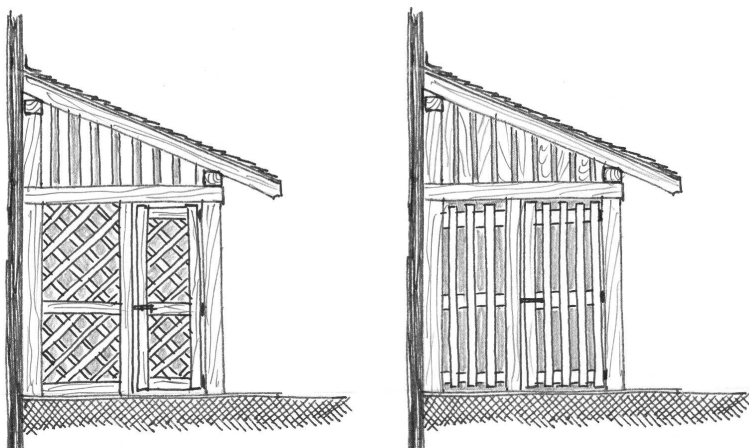


Tipologia consigliata per le aree interne al centro abitato ed esclusa per le aree esterne allo stesso.



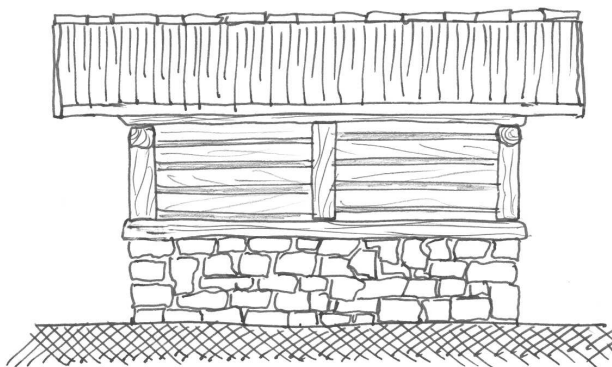
Tipologia consigliata per il territorio agricolo.



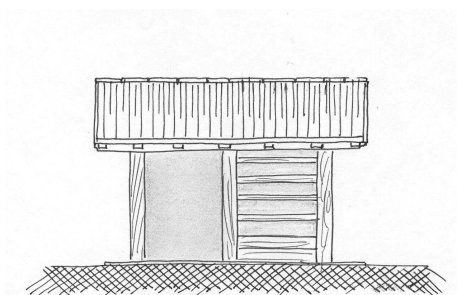
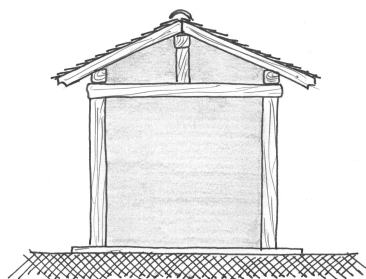


Manufatto tipo in aderenza di edifici esistenti o di mura.

Tipologia con muratura di base (h. max 60 cm.) solo all'interno dell'insediamento storico:



Tipologia della legnaia:

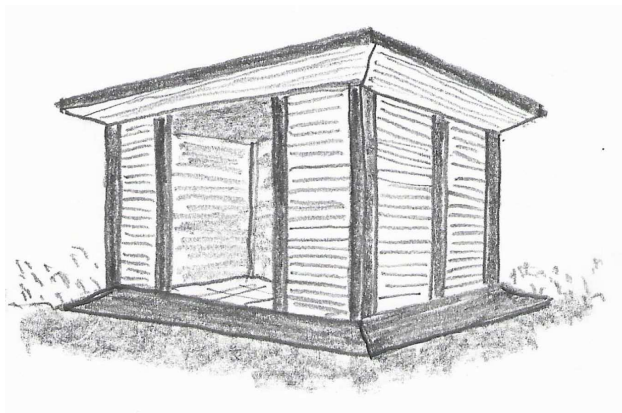
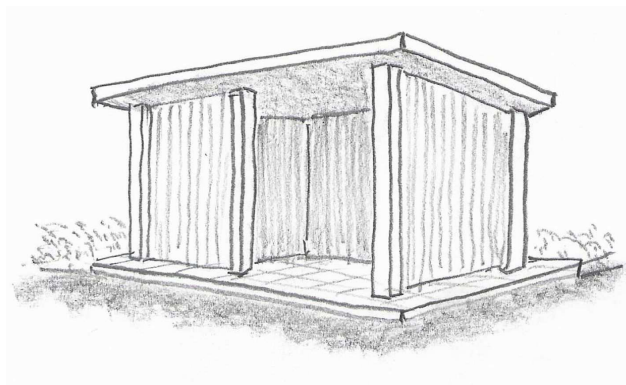


◆ Nuove tipologie

Nel caso di costruzioni accessorie realizzate in adiacenza ad edifici residenziali o produttivi che presentano caratteristiche tipologiche e costruttive moderne con utilizzo di materiali innovativi ed

ecosostenibili, è ammessa la modifica delle tipologie uniformando e raccordando gli stili costruttivi del manufatto accessorio con l'edificio principale.

Si riportano di seguito alcuni semplici esempi di strutture accessorie che potranno essere approvate solo previo parere obbligatorio e vincolante espresso dalla commissione edilizia comunale o dalla CPC per interventi realizzati in ambiti di tutela ambientale contemporanei alla realizzazione dell'edificio principale.



ALLEGATO 2 - SCHEMA COMPOSITIVO DI FACCIATA



Schema compositivo di facciata dei fronti “di pregio”

ESTRATTI NORMATIVI

L.P. 5/2008 - Art. 37 Aree agricole

.....

10. Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 31 o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell'ambito dell'autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d'impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio.

.....

L.P. 5/2008 - Art. 31 Attrezzature di livello provinciale

.....

3. Ai fini della localizzazione degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, si applicano le disposizioni provinciali di settore.

.....

L.P. 5/2008 - Art. 38 Aree agricole di pregio

.....

6. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi:
 - a) con previsione del PTC per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
 - 2) ampliamento di aree produttive di livello provinciale;
 - b) con previsione dei piani regolatori generali PRG per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale;
 - 2) ampliamento di aree produttive d'interesse locale;
 - 3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata;
7. La riduzione delle aree agricole di pregio ai sensi del comma 6 è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le verifiche effettuate con l'autovalutazione del PTC e del piano regolatore generale sono condotte tenendo conto in particolare:
 - 1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2;
 - 2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;
 - 3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento;
 - 4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate a insediamento;
 - b) deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80 per cento dell'area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio costituenti invarianti ai sensi dell'articolo 8.

8. La disciplina del comma 7 si applica anche alla localizzazione di opere e interventi indicati dal comma 10 dell'articolo 37, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 per gli interventi che si configurano come opere d'infrastrutturazione del territorio.

L.P. 15/2015 - Art. 12 Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

.....

8. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento, individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, è subordinato:
 - a) alla redazione di un progetto unitario che preveda, contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per consentire la coltivazione delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 81, comma 1;
 - b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e di apprestamento delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali in corrispondenza dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

.....

DPP 8-61/Leg. Art. 88 Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole

.....

1. L'applicazione della disciplina delle aree agricole di pregio alle aree oggetto di trasformazione di aree boscate a fini agricoli, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, della legge provinciale, avviene a seguito della ultimazione del cambio di coltura autorizzato dalla competente autorità forestale o a seguito dell'accertamento da parte della medesima autorità forestale dello stato agricolo e non boscato delle medesime aree.
2. Per i fini del comma 1 la domanda di cambio di coltura a fini agricoli o di accertamento dello stato agricolo e non boscato delle aree è corredata dalla rappresentazione dei perimetri delle aree interessate anche in formato digitale vettoriale.
3. Ad avvenuta ultimazione dei lavori o ad avvenuto accertamento di cui al comma 1 il comune inserisce le particelle fondiari relative alle medesime aree agricole in un apposito registro, in attesa del recepimento di dette aree agricole nel PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante. La comunicazione di ultimazione dei lavori va effettuata al comune e alla competente autorità forestale.
4. L'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dall'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica e l'area agricola è utilizzata per il calcolo della densità fondiaria. Da detto calcolo sono escluse le superfici trasformate in pascolo.

.....